

# TRIBUNALE NOLA



## GUIDA AI SERVIZI



Unione Europea



REGIONE CAMPANIA



P.O.R.  
Campania  
FSE 2007-2013

La tua  
**Campania**  
cresce in  
**Europa**



TRIBUNALE  
NOLA

GUIDA AI SERVIZI

La presente Guida ai Servizi è stata rilasciata a maggio 2015.

# INDICE

<b>1. INTRODUZIONE</b>	8
1.1 LA GUIDA AI SERVIZI COS'È E A COSA SERVE	8
1.2 LA STRUTTURA DELLA GUIDA DEI SERVIZI	9
1.3 I SERVIZI DEL TRIBUNALE	9
<b>2. L'ORGANIZZAZIONE DEL TRIBUNALE DI NOLA</b>	10
2.1 IL TRIBUNALE COME ISTITUZIONE	10
2.2 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA	11
<b>3. INFORMAZIONI LOGISTICHE SUL TRIBUNALE DI NOLA</b>	12
<b>4. I SERVIZI EROGATI DALL'UFFICIO GIUDIZIARIO</b>	16
<b>4.1 FAMIGLIA</b>	16
4.1.1 Dichiarazione giudiziale di paternità o maternità	16
4.1.2 Straniero: ricorso per il ricongiungimento familiare	17
4.1.3 Riconoscimento figli nati fuori dal matrimonio	18
4.1.4 Figlio minore: atti di straordinaria amministrazione	19
4.1.5 Figlio minore: continuare esercizio impresa commerciale	22
4.1.6 Separazione consensuale e giudiziale	22
4.1.7 Divorzio congiunto	27
4.1.8 Divorzio giudiziale	31
4.1.9 Provvedimenti sommari relativi al mantenimento dei figli	32
4.1.10 Provvedimenti ordinari relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio	33
4.1.11 Modifica delle condizioni di separazione o di divorzio	34
4.1.12 Ordine di protezione contro gli abusi familiari (procedimento cautelare)	35
4.1.13 Richiesta per attribuzione del cognome paterno	36
4.1.14 Ricorso a tutela del coniuge separato o divorziato	37
<b>4.2 PERSONE E DIRITTI</b>	38
4.2.1 Iscrizione a ruolo	38
4.2.2 Amministrazione di sostegno	39
4.2.3 Adozione di una persona maggiorenne	42
4.2.4 Autorizzazioni al rilascio del passaporto o di documento valido per l'espatrio	43
4.2.5 Atti dello stato civile (rettifica, correzione e opposizione alla correzione)	44

4.2.6	Atto di notorietà (autocertificazione e dichiarazione sostitutiva) . . . . .	46
4.2.7	Tutela giudiziale . . . . .	47
4.2.8	Tutela legale . . . . .	49
4.2.9	Tutela dei minori . . . . .	50
4.2.10	Curatele . . . . .	52
4.2.11	Nomina curatore speciale per scomparso. . . . .	53
4.2.12	Interruzione volontaria della gravidanza - per minori. . . . .	55
4.2.13	Richiesta copie atti . . . . .	56
4.2.14	Rettificazioni in materia di attribuzioni di sesso . . . . .	57
4.2.15	Atti di straordinaria amministrazione a favore di inabilitato o interdetto . . . . .	57
4.2.16	Trapianto di organi tra esseri viventi . . . . .	59
<b>4.3</b>	<b>EREDITÀ ED ESECUZIONI . . . . .</b>	<b>60</b>
4.3.1	Apposizione e rimozione dei sigilli (su beni ereditati) . . . . .	60
4.3.2	Inventario . . . . .	61
4.3.3	Rinuncia alla eredità . . . . .	63
4.3.4	Accettazione dell'eredità con il beneficio dell'inventario . . . . .	65
4.3.5	Accettazione/rinuncia della nomina di esecutore testamentario . . . . .	67
4.3.6	Eredità giacente . . . . .	69
4.3.7	Dichiarazione di assenza . . . . .	70
4.3.8	Dichiarazione di morte presunta . . . . .	72
4.3.9	Registro generale dei testamenti . . . . .	73
4.3.10	Patrocinio a spese dello Stato nel processo civile. . . . .	74
<b>4.4</b>	<b>TITOLI DI CREDITO . . . . .</b>	<b>77</b>
4.4.1	Ammortamento di assegni - smarriti, sottratti o distrutti . . . . .	77
4.4.2	Riabilitazione del protestato . . . . .	79
4.4.3	Riabilitazione civili . . . . .	80
4.4.4	Riabilitazione protesti in caso di usura . . . . .	81
4.4.5	Asseverazioni . . . . .	82
<b>4.5</b>	<b>STAMPA PERIODICA . . . . .</b>	<b>83</b>
4.5.1	Registro periodici . . . . .	83
4.5.2	Variazione periodici . . . . .	85
4.5.3	Registro per la trascrizioni dei contratti e degli atti costitutivi di privilegi . . . . .	87

<b>4.6 FALLIMENTI</b>	88
4.6.1 Ricorso di fallimento	88
4.6.2 Domanda di ammissione al passivo	89
4.6.3 Istanza di concordato preventivo	90
4.6.4 Accordo di ristrutturazione dei debiti	92
4.6.5 Certificato pendenza procedure concorsuali	93
4.6.6 Certificato pendenza procedure esecutive mobiliari e immobiliari	94
4.6.7 Espropriazione di beni mobili e immobili	95
4.6.8 Istanza di vendita del bene immobile pignorato	96
4.6.9 Conversione del pignoramento	97
4.6.10 Intervento di creditori immobiliari	98
<b>4.7 ASTE IMMOBILIARI</b>	99
4.7.1 Partecipazione alle aste immobiliari nelle esecuzioni individuali e concorsuali	99
4.7.2 Espropriazione presso terzi	102
4.7.3 Esecuzioni in forma specifica	103
4.7.4 Ricorso per proroga dell'esecuzione di sfratto	104
<b>4.8 AREA PENALE</b>	105
4.8.1 Patrocinio a spese dello Stato nel processo penale	105
4.8.2 Oblazione penale	108
4.8.3 Opposizione al decreto penale di condanna	110
4.8.4 Pagamento del decreto penale	111
4.8.5 Permesso di colloquio con persona detenuta	113
4.8.6 Restituzione corpi di reato	114
4.8.7 Informazioni per il testimone	115
<b>4.9 ALBO C.T.U E PERITI</b>	117
<b>5. TABELLA DI DIRITTI DI COPIA</b>	119
5.1 NORMATIVA IN MATERIA DI DIRITTI DI COPIA	119
5.2 CONTRIBUTO UNIFICATO - LEGGI E CIRCOLARI	122
5.3 TABELLA CONTRIBUTO UNIFICATO E SPESE FORFETTIZZATE	123
<b>6. ALLEGATI</b>	119
6.1 DIRITTI DI COPIA	131
6.2 ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI	133

# 1. INTRODUZIONE



## 1.1 LA GUIDA AI SERVIZI COS'È E A COSA SERVE

La Guida è uno strumento di trasparenza, fornisce un "supporto" all'utenza del Tribunale consentendole così di avere informazioni sui servizi e sul sistema di erogazione degli stessi, senza la necessità di accedere fisicamente agli Uffici. Lo scopo della Guida dei servizi è favorire un rapporto diretto tra l'Ufficio Giudiziario e i propri utenti, mettendo a loro disposizione una modulistica e uno strumento di informazione e di ausilio per la soluzione dei problemi maggiormente ricorrenti. La Guida ai Servizi rappresenta uno degli strumenti di gestione della qualità dei servizi pubblici a disposizione dell'amministrazione e descrive i servizi del Tribunale di Nola e la loro modalità di erogazione.

La Guida ai Servizi descrive i servizi più importanti erogati all'utenza da parte del Tribunale di Nola, favorendo un rapporto diretto tra questo ed i propri utenti attraverso una sorta di vademecum quale strumento di informazione di riferimento e di ausilio nell'espletamento delle funzioni della Giustizia e nell'affrontare i problemi maggiormente ricorrenti.

Con l'intenzione di avvicinare l'organizzazione dell'Ufficio e le sue funzioni al cittadino, la Guida ai Servizi fornisce un "supporto" informativo funzionale alla fruizione dei servizi. Nel definire l'architettura e i contenuti della Guida ai Servizi, pertanto, è stato necessario porre particolare attenzione sia alla funzione di educazione civica che un tale documento svolge direttamente ed indirettamente, sia alla funzione di rielaborazione e codifica dei processi interni da parte dell'ufficio.

Nella realizzazione della Guida si è cercato di ottimizzare le finalità informative che il Tribunale di Nola si propone, cercando di individuare i maggiori servizi offerti, l'utenza a cui si rivolgono, l'iter di richiesta, la documentazione necessaria, il luogo dove rivolgersi, il costo, etc.

Al fine di rendere quanto più possibile ampio lo spettro di servizi all'interno della Guida si è provveduto, inoltre, al coinvolgimento attivo delle diverse sezioni del Tribunale e al contributo diretto e prezioso dei singoli uffici alla redazione della Guida ai Servizi.



## 1.2 LA STRUTTURA DELLA GUIDA DEI SERVIZI

La Struttura della Guida ai Servizi è il risultato di un complesso di attività realizzate dalla Consulenza in collaborazione diretta con gli uffici del Tribunale inclusa la Mappatura dei Fabbisogni informativi dell'utenza.

La struttura della Guida ai Servizi consiste quindi in:

- una prima parte nella quale si procede alla descrizione delle funzioni nonché dell'organizzazione del Tribunale;
- una seconda parte composta da schede informative che riportano in modo sintetico le informazioni sui servizi erogati al pubblico dal Tribunale di Nola con relativa indicazione
  - delle modalità utili per poterne usufruire,
  - dei costi (eventuali) da sostenere.



## 1.3 I SERVIZI DEL TRIBUNALE

Per una più agevole consultazione, ciascuna scheda dei servizi è strutturata nelle seguenti sezioni.

<b>COS'È</b>	Fornisce una descrizione chiara e concisa del servizio erogato
<b>LEGGI E REGOLAMENTI</b>	Elenca le principali norme di riferimento
<b>CHI PUÒ RICHIEDERLO</b>	Indica la tipologia di utenti che può richiedere il servizio (es. cittadini, avvocati, curatori, etc.)
<b>COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI</b>	Specifica come si accede al servizio e quali documenti bisogna produrre
<b>DOVE</b>	Indica l'Ufficio di riferimento che eroga il servizio
<b>COSTI</b>	Riporta l'eventuale costo da sostenere per l'erogazione del servizio - ove possibile

## 2. L'ORGANIZZAZIONE



### 2.1 IL TRIBUNALE COME ISTITUZIONE

Il Tribunale ordinario è l'organo giurisdizionale competente in primo grado per le cause civili e penali per le materie stabilite dalla legge e in secondo grado per le cause definite dal Giudice di Pace.

La sua competenza è limitata a una circoscrizione territoriale denominata Circondario.

Il Tribunale può decidere in composizione monocratica, ossia come organo costituito da un unico Giudice (Giudice unico), oppure in composizione collegiale, ossia come collegio costituito da tre Giudici (un Presidente e due Giudici "a latere"). La funzione giudiziaria in Italia è una delle tre funzioni fondamentali dello Stato, insieme a quella legislativa svolta dal Parlamento e quella esecutiva riservata al Governo.

L'attività svolta nell'ambito della funzione è diretta ad applicare al caso concreto il diritto, ovvero l'insieme di regole che i cittadini debbono osservare.

Nell'ambito della funzione giurisdizionale ordinaria è possibile distinguere tra le attività in materia:

- civile (volte a regolare le controversie fra privati) - il Tribunale funge da organo giurisdizionale di primo grado per le cause di maggior valore nonché da Giudice di Appello rispetto alle sentenze del Giudice di Pace;
- penale (volte a punire gli autori di reati) - giudica in prima istanza i colpevoli di reati non attribuiti alla competenza del Giudice di Pace o della Corte d'Assise, oppure rivede in sede d'appello le sentenze del Giudice di Pace.



## 2.2 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Il Tribunale è organizzato secondo una suddivisione tra area giurisdizionale e area amministrativa. La titolarità e la rappresentanza legale dell'Ufficio è attribuita al Presidente del Tribunale, al quale compete tutta l'organizzazione dell'attività giudiziaria e la gestione del personale di magistratura togata e onoraria.

La struttura amministrativa è articolata in tre Aree: Amministrativa/contabile - Civile - Penale.

In ciascuna Area sono individuate le Unità Operative (U.O.) alla cui direzione sono stati assegnati i direttori amministrativi, personale con varie qualifiche professionali. Le Unità operative svolgono compiti di documentazione dell'attività giudiziaria, di registrazione e custodia degli atti nonché una serie di numerose altre attribuzioni amministrative e contabili, prevalentemente tese a rendere realizzabile ed efficace sia la funzione giurisdizionale, ossia la funzione propria del Giudice, sia la funzione amministrativa, prettamente rivolta all'utenza interna ed esterna (professionisti e cittadini).

La direzione del Tribunale è affidata ad un dirigente amministrativo, appartenente al ruolo dei dirigenti dello Stato, con compiti di gestione delle risorse umane e delle risorse finanziarie e strumentali poste a supporto della funzione giurisdizionale svolta dai magistrati.

# 3. INFORMAZIONI LOGISTICHE



## 3.1 DOVE SIAMO



### **Palazzo degli Orsini - Piazza G. Bruno**

Sede degli uffici amministrativi, dell'economato, della presidenza, delle sezioni civili, della sezione fallimentare ed esecuzioni, della sezione penale (collegiale) e dell'ufficio gip/gup, dell'ufficio notifiche, dell'Ordine degli avvocati, nonché delle aule dei collegi penali.

### **Sede di via On.le Napolitano (già via Cimitile)**

Si trovano la sezione penale (monocratico), la sezione lavoro e previdenza, l'ufficio corpi di reato, l'ufficio delle spese di giustizia, l'archivio, le aule di udienze dei giudici monocratici penali.

**Ufficio NEP** (Notifiche ed Esecuzioni) del Tribunale di Nola, da luglio 2011 è stato trasferito dalla Reggia Orsini (Piazza G. Bruno) alla Via Mario De Sena 15 (Foro Boario), Nola

### **Tribunale di Nola**

Sede centrale

#### **Palazzo degli Orsini**

Piazza G. Bruno  
80035 - Nola (Na)

**Telefono:** 081/5117111 (centralino)

**Fax:** 081/5125386 (Presidenza)

# sul Tribunale di Nola

## Le PEC del Tribunale

UFFICIO	POSTA ELETTRONICA ORDINARIA	PEC
<b>Segreteria Presidenza e Amministrativa</b> (per i soli atti amministrativi e non giudiziari)	tribunale.nola@giustizia.it	prot.tribunale.nola@giustiziact.it
<b>Ruolo Generale Civile</b>		ruologen.tribunale.nola@giustiziact.it
<b>Cancelleria Prima sezione Civile</b>		sez1.civile.tribunale.nola@giustiziact.it
<b>Cancelleria Volontaria Giurisdizione</b>		volgiurisdizione.tribunale.nola@giustiziact.it
<b>Cancelleria Seconda Sezione civile</b>		sez2.civile.tribunale.nola@giustiziact.it
<b>Cancelleria Fallimentare ed Esecuzioni</b>	cancelleria.fallimentare.tribunale.nola@giustizia.it	fallimentare.tribunale.nola@giustiziact.it
<b>Cancelleria Decreti Ingiuntivi</b>		sez1.civile.tribunale.nola@giustiziact.it
<b>Cancelleria Lavoro</b>		lavoro.tribunale.nola@giustiziact.it
<b>Cancelleria Penale Monocratica</b>		monocratico.tribunale.nola@giustiziact.it
<b>Cancelleria Collegiale Penale</b>		collegiale.tribunale.nola@giustiziact.it
<b>Cancelleria Gip/Gup</b>	cancelleria.gipgup.tribunale.nola@giustizia.it	gip.tribunale.nola@giustiziact.it
<b>Spese di Giustizia</b>		spesedigiustizia.tribunale.nola@giustiziact.it
<b>Ufficio Corpi di Reato</b>		corpireato.tribunale.nola@giustiziact.it
<b>Ufficio Unep</b>		unep.tribunale.nola@giustiziact.it

### 3. INFORMAZIONI LOGISTICHE SUL TRIBUNALE DI NOLA | DOVE SIAMO

#### Come raggiungere il tribunale

Il tribunale della Repubblica di Nola è a pochi minuti dall'aeroporto di Napoli Capodichino ed è facilmente raggiungibile da Caserta, Avellino, Salerno via autostrada oltre che con utilizzo di:

- **Treno - Ferrovie dello Stato**  
Via delle Ferrovia 16 (Da Napoli via Cancellò)  
pochi minuti a piedi
- **Treno - Circumvesuviana**  
da Piazza Garibaldi - direzione Baiano  
fermata Nola (pochi minuti a piedi)

#### DA AUTOSTRADA - uscita casello Nola - percorso suggerito

- A30 Autostrada Caserta/Salerno (218m)
- entra In E 842/A16 (331m)
- continua in E 842/A16
- continua in A 30 Autostrada Caserta/Salerno (1,30Km)
- esci dall'Autostrada svincolo Nola (738mM)
- gira a destra in SS 7 Bis Var (510m)
- gira a destra in Via Nazionale delle Puglie (137m)
- continua in SS 7 Bis (895m)
- alla rotonda prendi la seconda uscita verso Via SS 7 Bis/ Variante SS 7 Bis (47m)
- continua in Via SS 7 Bis/ Variante SS 7 Bis (1,16Km)
- alla rotonda prendi la prima uscita verso Via Comitile / Via Onorevole Francesco Napolitano (18m)
- continua per Via Onorevole Francesco Napolitano (684m)
- gira a destra in Via Anfiteatro Laterzio (169m)
- continua in Piazza Clemenziario (74m)
- gira a destra per Via Flora (106m)
- continua in Via Orsini (30m)
- gira a destra in Piazza Duomo (36m)
- continua in Via Giordano Bruno ed arrivo (41m)

## **PARCHEGGIO**

### **Nelle immediate vicinanze del Tribunale Palazzo Orsini:**

Parcheggio Metropark. Per informazioni su orari e tariffe [www.metropark.it](http://www.metropark.it),

Parcheggio di Via Mario de Sena, gestito dal Comune di Nola.

### **Per la sede di Via Oneorevole Napolitano:**

parcheggio antistante l'edificio.

### **Per gli Uffici Notifiche Esecuzioni e Protesti:**

parcheggio di Via Mario Sena.

# 4. I SERVIZI EROGATI

## 4.1 FAMIGLIA

### 4.1.1 Dichiarazione giudiziale di paternità o maternità

<b>Cos'è</b>	È il ricorso che un figlio non riconosciuto da uno o da entrambi i genitori può presentare affinché il Tribunale accerti con una sentenza chi sia il genitore e, di conseguenza, dichiarare lo "status" di figlio naturale riconosciuto.
<b>Normativa di riferimento</b>	Art. 269 c.c. e segg.
<b>Chi può richiederlo</b>	<p>Il figlio può chiedere in qualunque momento della sua vita la dichiarazione giudiziale di paternità (o maternità) nei confronti del presunto padre e/o della presunta madre.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Se il presunto genitore è morto</b> l'azione può essere iniziata nei confronti degli eredi;</li><li>• <b>se il figlio muore</b> l'azione dovrà essere iniziata dai suoi discendenti entro due anni dalla data della morte. Decorso tale termine l'azione non si può più presentare;</li><li>• <b>se il figlio è minorenne</b> l'azione può essere promossa nel suo interesse dalla madre (o dal padre) che lo abbia già riconosciuto;</li><li>• <b>se nessuno dei genitori ha riconosciuto il figlio ancora minorenne</b> l'azione può essere promossa dal tutore, previa autorizzazione del Tribunale;</li><li>• se il figlio minorenne ha quattordici anni occorre il suo consenso per promuovere o proseguire l'azione.</li></ul>
<b>Come si richiede e documenti necessari</b>	Istanza
<b>Dove si richiede</b>	<p>Per richiedere la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità si deve proporre giudizio nelle forme del processo ordinario di cognizione, mediante citazione a comparire davanti al Tribunale del luogo dove risiede il presunto genitore o, qualora quest'ultimo sia morto, dove risiede uno dei suoi eredi.</p> <p>Per il Tribunale di Nola recarsi presso la Cancelleria della Sezione Famiglia, piano terra, piazza Giordano Bruno.</p>

## 4.1.2 Straniero: ricorso per il ricongiungimento familiare

<b>Cos'è</b>	<p>Lo straniero che ha presentato alla questura domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare e domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari che siano state respinte, può presentare ricorso al giudice del luogo in cui risiede. Il procedimento è regolato dal rito sommario di cognizione e il Tribunale decide in composizione monocratica.</p> <p>Il Giudice con il decreto con cui accoglie il ricorso può disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta.</p>
<b>Normativa di riferimento</b>	Artt. 29 e 30 D.Lgs. 25/07/1998 n.286; art. 20 D.Lgs. 150/2011
<b>Chi può richiederlo</b>	Lo straniero con l'assistenza di un legale
<b>Dove si richiede</b>	<p>Il ricorso, contro il provvedimento di diniego della questura del nulla osta al ricongiungimento familiare o del permesso per motivi familiari, deve essere presentato al Tribunale del luogo in cui lo straniero risiede.</p> <p>Per il Tribunale di Nola recarsi presso la Cancelleria della Sezione Famiglia, piano terra, piazza Giordano Bruno.</p>

### 4.1.3 Riconoscimento figli nati fuori dal matrimonio

<b>Cos'è</b>	<p>Il riconoscimento costituisce un atto formale con cui una persona dichiara di essere genitore di un determinato soggetto al quale consegue di regola l'acquisto dello status di figlio. Presupposto per l'acquisto dello status è l'esistenza del rapporto biologico di filiazione.</p> <p>I genitori non sposati possono riconoscere il figlio, nato o nascituro. Il riconoscimento può essere fatto da entrambi o anche da uno solo dei genitori e lo possono fare anche se al momento del concepimento erano sposati con altra persona.</p>
<b>Normativa di riferimento</b>	Art. 250 e segg.c.c. - DPR 396 del 3.1.2000
<b>Chi può richiederlo</b>	<p>Per poter effettuare il riconoscimento è necessario aver compiuto il sedicesimo anno di età. Nel caso in cui il genitore non abbia compiuto sedici anni è possibile effettuare il riconoscimento con l'autorizzazione del Giudice "valutate le circostanze e avuto riguardo all'interesse del figlio". L'autorizzazione va chiesta al Tribunale ordinario.</p> <p>Il riconoscimento può essere fatto sia da entrambi i genitori sia da uno solo di essi (in questo caso, però, non vi possono essere indicazioni che riguardino l'altro e, se ci sono, sono senza effetto).</p> <p>Se uno dei genitori ha già effettuato il riconoscimento e il figlio non ha ancora compiuto quattordici anni, l'altro genitore che intenda riconoscerlo deve ottenere il consenso del genitore che ha effettuato per primo il riconoscimento. Se il consenso viene rifiutato, il genitore può rivolgersi al Tribunale ordinario. A seguito di ricorso del genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell'altro genitore sia rifiutato, il Giudice competente fissa un termine per la notifica del ricorso all'altro genitore.</p> <p>Se non viene proposta opposizione entro trenta giorni dalla notifica, il Tribunale in camera di consiglio decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante.</p> <p>Se viene proposta opposizione, il Tribunale in camera di consiglio, assunta ogni opportuna informazione, dispone l'audizione del figlio minore che abbia compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore ove capace di discernimento. Il Tribunale assume eventuali provvedimenti provvisori e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che l'opposizione non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il Tribunale in camera di consiglio assume i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore e al suo cognome. Se il figlio da riconoscere ha già quattordici anni, ne occorre il consenso.</p>

<b>Dove si richiede</b>	<p>Il riconoscimento dei figli naturali può essere fatto:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• nell'atto di nascita;</li><li>• davanti all'ufficiale di stato civile con apposita dichiarazione successiva alla nascita o al concepimento;</li><li>• in un atto pubblico redatto da un notaio;</li><li>• in un testamento (qualsiasi sia la forma).</li></ul> <p>Il riconoscimento contenuto in un testamento produce i suoi effetti solo dal giorno in cui è morto il testatore.</p> <p>Una volta effettuato, il riconoscimento non può più essere revocato (neppure tramite testamento).</p> <p>Il figlio nato da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, può essere riconosciuto previa autorizzazione del Giudice, avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio. In tal caso, il riconoscimento di una persona minore di età è autorizzato dal Tribunale per i minorenni.</p> <p>Per il Tribunale di Nola recarsi presso la Cancelleria della Sezione Famiglia, piano terra, piazza Giordano Bruno.</p>
-------------------------	---

## 4.1.4 Figlio minore: atti di straordinaria amministrazione

<b>Cos'è</b>	<p>I genitori non possono compiere atti di straordinaria amministrazione nell'interesse del figlio (vendere, ipotecare o dare in pegno beni del figlio, accettare o rinunciare ad eredità, accettare donazioni, promuovere giudizi, ecc.) se non con l'autorizzazione del Giudice tutelare, il quale valuta la necessità o utilità del figlio minore o nascituro.</p> <p>I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo (anche a causa di morte) accettare o rinunciare ad eredità o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunione, contrarre mutui o locazioni ultra novennali o compiere altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, né promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessità e/o utilità evidente del figlio dopo l'autorizzazione del Giudice tutelare. Atti di straordinaria amministrazione possono essere anche atti ulteriori e diversi da quelli sopra specificati, ovvero quelli che modificano la struttura e la consistenza del patrimonio del minore. Va anche aggiunto che i genitori non possono riscuotere i capitali senza autorizzazione del Giudice tutelare, il quale ne determina l'impiego.</p>
--------------	--

## 4. I SERVIZI EROGATI | FAMIGLIA

<b>Normativa di riferimento</b>	Art. 320, comma 3,4 c.c.; art. 45, disp. att. c.c.; artt. 737, 742 bis c.p.c.
<b>Chi può richiederlo</b>	I genitori congiuntamente o singolarmente nel caso uno dei due non sia vivente o abbia perso la potestà.
<b>Come si richiede e documenti necessari</b>	<p>I casi principali che obbligano i genitori a rivolgersi al Giudice Tutelare sono:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• autorizzazione ad accettare l'eredità con beneficio d'inventario. <b>Documenti richiesti</b> - certificato di morte, autocertificazione stato di famiglia;</li><li>• autorizzazione a rinunciare all'eredità pervenuta al minore a seguito del decesso di uno dei genitori o di altro parente. Documenti richiesti - autocertificazione stato di famiglia, certificato di morte, eventuale rinuncia dei genitori, documenti relativi ai debiti dell'eredità, visure catastali, estratti conto bancari;</li><li>• riscossione di buoni fruttiferi intestati al minore. <b>Documenti richiesti</b> - autocertificazione stato di famiglia, copia dei buoni fruttiferi e quantificazione del buono da parte dell'Ente Posta, preventivo spese (nel caso di spese da effettuare) oppure fatture (in caso di acquisto già effettuato), listino prezzi dei beni da acquistare (nel caso di beni di acquistare), eventuali documenti relativi al reimpiego delle somme;</li><li>• autorizzazione a incassare la liquidazione (TFR) in caso di cessazione di rapporto di lavoro a causa del decesso del genitore. <b>Documenti richiesti</b> - autocertificazione stato di famiglia, certificato di morte, prospetto liquidazione TFR;</li><li>• autorizzazione a riscuotere ratei di pensione di genitore defunto. <b>Documenti richiesti</b> - dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla identificazione degli eredi e alla mancanza di debiti ereditari, autocertificazione stato di famiglia, accettazione con beneficio di inventario;</li><li>• autorizzazione a vendere un autoveicolo ereditato dal minore. <b>Documenti richiesti</b> - autocertificazione stato di famiglia, accettazione con beneficio di inventario, perizia estimativa o copia listino prezzi;</li><li>• autorizzazione a incassare polizza assicurativa a favore del minore. Documenti richiesti - autocertificazione stato di famiglia, copia polizza assicurativa, lettera dell'assicurazione indicante la cifra da incassare;</li><li>• autorizzazione a prelevare dalla banca somme intestate al minore. <b>Documenti richiesti</b> - autocertificazione stato di famiglia, preventivo spese (nel caso di spese da effettuare) oppure fatture (in caso di acquisto già effettuato), listino prezzi dei beni da acquistare (nel caso di beni di acquistare), dichiarazione sostitutiva atto di notorietà relativa alla mancanza (o esiguità) di redditi da parte dei genitori (nel caso in cui la somma serva per le fondamentali esigenze di vita del minore e della sua famiglia);</li></ul>

- autorizzazione a riscuotere la pensione d'invalidità per il minore. Documenti richiesti - autocertificazione stato di famiglia, dichiarazione di invalidità, prospetto somma da riscuotere, preventivo spese (nel caso di spese da effettuare) oppure fatture (in caso di acquisto già effettuato), listino prezzi dei beni da acquistare (nel caso di beni di acquistare);
- autorizzazione a riscuotere somme per conto del minore a causa di incidente. Documenti richiesti - autocertificazione stato di famiglia, copia quietanza assicurazione oppure copia sentenza di attribuzione somma al minore con passaggio ingiudicato, perizia medica parte assicuratrice, eventuale preventivo spese (nel caso di spese da effettuare) oppure fatture (in caso di acquisto già effettuato), listino prezzi dei beni da acquistare (nel caso di beni di acquistare);
- autorizzazione ad accettare una donazione fatta a minore. Documenti richiesti - autocertificazione stato di famiglia, nomina curatore speciale se la donazione viene effettuata da entrambi i genitori;
- autorizzazione ad acquistare o vendere bene immobile in nome e per conto del minore. Documenti richiesti - autocertificazione stato di famiglia, perizia estimativa.

**Dove si richiede**

Per richiedere l'autorizzazione a svolgere atti di straordinaria amministrazione in favore del figlio minore i genitori si devono rivolgere al Giudice tutelare del Tribunale del luogo di residenza del minore.  
Per il Tribunale di Nola recarsi presso la Cancelleria della Sezione Famiglia, piano terra, piazza Giordano Bruno.

### 4.1.5 Figlio minore: continuare esercizio impresa commerciale

<b>Cos'è</b>	<p>È l'autorizzazione richiesta dai genitori per continuare l'esercizio di un'impresa commerciale nell'interesse del figlio minore, al Tribunale in composizione collegiale (ufficio della volontaria giurisdizione), che decide previa acquisizione del parere del Giudice tutelare.</p> <p>L'autorizzazione va chiesta anche nel caso di morte del genitore titolare dell'impresa e successione del figlio minore.</p> <p>Fino a quando il Tribunale non ha deliberato in merito alla richiesta, il Giudice tutelare può consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa.</p>
<b>Normativa di riferimento</b>	Art. 320, comma c.c.; art. 100 disp. att. C.c.; artt. 732-737, 742 bisc.p.c.
<b>Chi può richiederlo</b>	I genitori con l'ausilio di un legale.
<b>Dove si richiede</b>	<p>Per presentare la richiesta di autorizzazione a continuare l'esercizio di un'impresa commerciale nell'interesse del figlio minore ci si deve rivolgere al Tribunale competente per territorio in relazione alla sede principale degli affari e interessi del minore.</p> <p>Per il Tribunale di Nola recarsi presso la Cancelleria della Sezione Famiglia, piano terra, piazza Giordano Bruno.</p>

### 4.1.6 Separazione consensuale e giudiziale

<b>Cos'è</b>	<p>La separazione consensuale è l'istituto giuridico che consente ai coniugi, allorché si verificano fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, di separarsi di comune accordo e concordando le condizioni.</p> <p>Con la nuova legge la durata del periodo di separazione ininterrotta dai coniugi che consente di richiedere il divorzio scende da tre anni a sei mesi in caso di separazione consensuale, indipendentemente dalla presenza di figli.</p> <p>La nuova tempistica risulta valida anche nel caso in cui separazioni, in un primo momento contenziose, diventino consensuali. Il termine per calcolare la durata della separazione decorre dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.</p> <p>Con la nuova legge quindi sono state introdotte due nuove forme per la separazione consensuale successivamente trattate anche se brevemente:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. convenzione di negoziazione assistita da un avvocato;</li><li>2. dichiarazioni dei coniugi al sindaco.</li></ol>
--------------	---

## **Procedimento di omologazione**

I coniugi hanno a loro disposizione una procedura denominata procedimento di omologazione.

La domanda si propone con ricorso che obbliga il Presidente del Tribunale a fissare con decreto, entro cinque giorni dal deposito in cancelleria, il giorno della data di comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione.

I coniugi sono obbligati a comparire personalmente davanti al Presidente.

All'udienza di comparizione il Presidente deve sentire i coniugi, prima separatamente poi congiuntamente, tentando la conciliazione.

Nel caso di riuscita del tentativo di conciliazione, il Presidente fa redigere il verbale di conciliazione. In caso negativo, si procede alla verbalizzazione della volontà dei coniugi di separarsi e le condizioni relative ai coniugi e alla prole.

Esaurita la fase presidenziale, il tribunale decide in merito all'omologazione in camera di consiglio e, ottenuto il parere del P.M., se ritiene le condizioni concordate dai coniugi legittime e conformi all'interesse dei figli, emette il decreto di omologazione.

Tale decreto ha efficacia di titolo esecutivo e, per questo motivo, deve essere annotato in calce all'atto di matrimonio dall'ufficiale di stato civile.

Nel caso in cui le condizioni stabilite dai coniugi nell'accordo siano considerate dal giudice non conformi alle norme del codice e agli interessi dei figli, il giudice indica le modifiche da apportare all'accordo che, se non vengono recepite, possono comportare il rifiuto dell'omologazione.

Non è necessaria l'assistenza di un difensore.

Perché la separazione consensuale acquisisca efficacia, occorre la procedura di omologazione fatta dal Tribunale che è un atto di controllo relativo alla legittimità della separazione, vale a dire sull'esistenza e la validità del consenso prestato dai coniugi e la compatibilità delle condizioni con la legge e con i principi di ordine pubblico.

Nonostante le parti, infatti, possano in maniera insindacabile valutare la sussistenza dei presupposti per la separazione, non possono non rispettare i doveri che derivano dal loro stato di coniugi né regolare in totale libertà determinati rapporti essendo, per esempio, tenuti a rispettare alcuni obblighi come quello di mantenimento del coniuge separato privo di mezzi adeguati.

Da ciò deriva la nullità (cioè l'invalidità) - rilevabile dal giudice stesso e comportante l'esclusione dell'omologa - di un'eventuale clausola che comportasse l'esclusione di tale obbligo al mantenimento.

Nello stesso modo, accanto al controllo di legittimità, il giudice deve effettuare un controllo sul merito relativo alla salvaguardia degli interessi dei figli.

In caso, infatti, di contrasto con le disposizioni relative all'affidamento e al mantenimento dei figli il giudice riconvoca i coniugi indicando le modificazioni che gli stessi devono adottare nell'interesse della prole e in caso di "inidonea soluzione" può rifiutare l'omologazione.

Cos'è

### La convenzione di negoziazione assistita

È una procedura conciliativa ed alternativa, introdotta con il D.L. 132/2014 e confermata nella legge di conversione n. 162/2014, che consiste in un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza dei propri avvocati (almeno uno per parte).

La soluzione negoziale della lite raggiunta deve essere conclusa in forma scritta; gli avvocati la sottoscrivono, ne garantiscono la conformità «alle norme imperative e dall'ordine pubblico» e certificano le sottoscrizioni apposte dalle parti sotto la propria responsabilità.

L'accordo concluso costituisce così titolo esecutivo.

**Il procedimento di negoziazione assistita da un avvocato può essere utilizzato anche nel caso di separazione personale dei coniugi, cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento del vincolo (divorzio) o modifica delle condizioni di separazione o divorzio.**

L'accordo concluso davanti ad un avvocato (e non più davanti al Tribunale) produce i medesimi effetti dei provvedimenti giudiziari che concludono il procedimento di separazione senza bisogno di omologazione e, in base ad esso, verranno effettuate le annotazioni negli atti di matrimonio.

L'avvocato nominato, infatti, raccoglie in un atto scritto e sottoscritto dalle parti in sua presenza la volontà dei coniugi ed entro 10 giorni ne trasmette una copia autenticata da egli stesso all'ufficiale di stato civile del Comune in cui è stato iscritto o trascritto l'atto di matrimonio (solitamente coincide con il luogo di celebrazione).

L'ufficiale dello stato civile procede, in tal modo, con le annotazioni richieste dalla legge.

La violazione dell'obbligo da parte dell'avvocato di trasmissione allo stato civile comporta una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dal Comune competente.

Occorre, tuttavia, distinguere due situazioni:

**1) se non vi sono figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti**, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti successivi;

**2) se vi sono figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti**, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza.

Quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo.

Nell'accordo si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e che hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.

### **Dichiarazione al Sindaco**

Un «accordo di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio», nonché per la modificazione delle condizioni di separazione o di divorzio può essere ottenuto anche attraverso separate dichiarazioni dei coniugi, che possono facoltativamente farsi assistere da un avvocato, rese al sindaco, quale ufficiale dello stato civile.

Con tale dichiarazione non possono essere conclusi patti di trasferimento patrimoniale (non crea problemi, però, la previsione, nell'accordo concluso davanti all'ufficiale dello stato civile, di un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico).

Ricevute le dichiarazioni l'accordo viene immediatamente compilato dallo stesso ufficiale di stato civile.

Il medesimo accordo produce gli effetti dei provvedimenti giudiziari senza bisogno di omologazione giudiziale e in base ad esso verranno effettuate le dovute annotazioni negli atti di matrimonio.

Nei casi di separazione personale, ovvero di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio secondo condizioni concordate, l'ufficiale dello stato civile, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a se non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell'accordo.

La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell'accordo.

La legge stabilisce che non si può ricorrere alla procedura davanti al Sindaco quale ufficiale dello stato civile, oltre che nel caso in cui uno dei coniugi non ritenga di dover accordarsi, anche quando vi siano **figli in comune tra i due coniugi** che siano:

**A) minorenni;**

**B) ovvero maggiorenni ma incapaci di intendere e volere, portatori di handicap, o non economicamente autosufficienti.**

## 4. I SERVIZI EROGATI | FAMIGLIA

<b>Cos'è</b>	<b>Nel caso di separazione giudiziale</b> <p>La separazione giudiziale dei coniugi rappresenta il caso in cui non vi è accordo tra i due sulle condizioni di separazione o quando, a richiederlo, è uno solo di essi e non si può pertanto giungere a una separazione consensuale.</p> <p>In caso di separazione giudiziale è anche possibile richiedere l'addebito della separazione, cioè l'accertamento che vi sia stata la violazione degli obblighi che discendono dal matrimonio (fedeltà, coabitazione, cura della prole, ecc.) da parte di uno dei coniugi e che questa violazione abbia determinato la cessazione del rapporto.</p> <p>Fermo restando quanto precedentemente scritto, si tenga presente che se la separazione è giudiziale i tempi di separazione ininterrotta tra marito e moglie necessari per richiedere il divorzio scendono da tre anni a dodici mesi. Anche in questo caso, il termine per calcolarne la durata decorre dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.</p>
<b>Normativa di riferimento</b>	Legge 6 maggio 2015, n. 55
<b>Chi può richiederlo</b>	I coniugi in maniera congiunta, con o senza l'assistenza di un avvocato difensore (anche uno solo per entrambi).
<b>Dove si richiede</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi;</li><li>• in mancanza, luogo in cui il coniuge convenuto ha la residenza o il domicilio;</li><li>• luogo di residenza o domicilio del ricorrente, qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero, o risulti irreperibile e, se anche questi è residente all'estero, qualunque tribunale della Repubblica.</li></ul> <p>Per il Tribunale di Nola recarsi presso la Cancelleria della Sezione Famiglia, piano terra, piazza Giordano Bruno.</p>

## 4.1.7 Divorzio congiunto

<b>Cos'è</b>	<p>È la richiesta dei coniugi, già separati, di ottenere su ricorso congiunto la pronuncia giudiziale dello scioglimento del matrimonio civile o della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario (cioè celebrato con il rito religioso e trascritto).</p> <p>Può essere richiesto, di regola, trascorsi 6 mesi dalla udienza in cui i coniugi vengono autorizzati dal presidente a vivere separati, quando la pronuncia di separazione o il decreto di omologa siano divenuti definitivi.</p> <p>In caso in cui i coniugi si trovino completamente d'accordo riguardo alle condizioni di divorzio si parla di divorzio congiunto altrimenti, in caso contrario, se tra i due coniugi non sussiste l'accordo, è necessario avviare un divorzio giudiziale.</p>
<b>Normativa di riferimento</b>	Legge 6 maggio 2015, n. 55
<b>Chi può richiederlo</b>	I coniugi in maniera congiunta rappresentati da un avvocato difensore (anche uno solo per entrambi)
<b>Come si richiede e documenti necessari</b>	<p>L'introduzione della domanda avviene con ricorso presentato, generalmente, dai coniugi congiuntamente, assistiti da uno o più avvocati, nel quale sostanzialmente gli stessi stabiliscono a monte le condizioni e i patti del divorzio e le consacrano all'interno del ricorso.</p> <p>Prima di pronunciare la sentenza di divorzio, il Tribunale deve sempre tentare la <b>riconciliazione - all'esito della quale emetterà sentenza di "omologa" degli accordi raggiunti dai coniugi, anch'essa soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione</b> - e accertare che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa più essere mantenuta o ricostituita (art. 1 della Legge sul Divorzio): in altre parole, prima di pronunciare il divorzio il Giudice deve sincerarsi che la frattura nei rapporti fra marito e moglie non possa essere in alcun modo ricomposta.</p> <p>Oltre a ciò, il Giudice deve controllare la sussistenza di almeno uno dei presupposti <b>tassativamente previsti dalla legge</b>.</p> <p>In estrema sintesi, i casi di divorzio sono i seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>i coniugi sono separati legalmente e, al tempo della presentazione della domanda di divorzio, lo stato di separazione dura ininterrottamente da almeno 12 mesi se la separazione è giudiziale o da almeno 6 mesi se la separazione è consensuale (tale termine decorre in ogni caso dal giorno della comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione);</li></ol>

**Come si richiede e documenti necessari**

- b) uno dei coniugi ha commesso un reato di particolare gravità (ad esempio è stato condannato con sentenza definitiva all'ergastolo o a una pena superiore a 15 anni di reclusione) oppure - a prescindere dalla durata della pena - è stato condannato per incesto, delitti contro la libertà sessuale, prostituzione, omicidio volontario o tentato di un figlio, tentato omicidio del coniuge, lesioni aggravate, maltrattamenti, ecc.;
- c) uno dei coniugi è cittadino straniero e ha ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del vincolo matrimoniale o ha contratto all'estero un nuovo matrimonio;
- d) il matrimonio non è stato consumato;
- e) è stato dichiarato giudizialmente il cambio di sesso di uno dei coniugi.

### **La negoziazione assistita da un avvocato**

La negoziazione assistita, entrata in vigore 12 settembre 2014, rappresenta una "soluzione consensuale", necessita pertanto dell'accordo tra i coniugi, che dovranno sottoscrivere una convenzione con la quale stabiliscono le modalità del divorzio.

La convenzione può riguardare coniugi con o senza figli minorenni o con prole maggiorenne incapace o portatrice di handicap ovvero economicamente non autosufficiente.

I coniugi, nella stipula della convenzione scritta di negoziazione assistita, dovranno obbligatoriamente farsi assistere almeno da un avvocato per parte e concludere il procedimento in un lasso di tempo determinato dalle stesse parti che, in ogni caso, non può essere inferiore a 1 mese né superiore a 3 mesi, prorogabile di ulteriori 30 giorni su accordo delle parti.

L'accordo deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, e sottoscritto dalle parti e dai rispettivi avvocati.

Il procedimento viene avviato con il conferimento del mandato di uno dei coniugi all'avvocato (uno o più) prescelto per l'avvio della procedura di divorzio. Qualora il coniuge decida di avvalersi della negoziazione assistita l'avvocato formulerà, per iscritto, l'invito all'altro coniuge, comunicando la volontà del proprio assistito di addivenire ad una risoluzione negoziata della controversia.

L'invito deve contenere l'oggetto della controversia e l'avvertimento che, la mancata risposta ovvero il rifiuto ad accedere alla negoziazione assistita entro trenta giorni dalla ricezione, può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli art. 96 e 642 c. l c.p.c.

In ipotesi di accordo lo stesso deve contenere la modifica dello status dei coniugi, gli aspetti economici della cessazione dell'unione coniugale nonché le disposizioni riguardanti i figli e, quindi, il loro affidamento e il relativo mantenimento.

In assenza di figli (minorenni o maggiorenni incapaci o non autosufficienti) l'accordo concluso deve essere trasmesso, senza alcun apposizione di termine, al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica competente per territorio. Se questi rileva delle irregolarità non concede il "nulla osta".

Le parti in questo caso o rinegoziano l'accordo e ripetono l'iter ovvero procedono in via giudiziale.

In presenza di figli minori o maggiorenni incapaci o non autosufficienti l'accordo, questa volta nel termine perentorio di 10 giorni dalla sua conclusione, deve essere trasmesso al PM che può "autorizzarlo" se ritiene lo stesso corrispondente all'interesse dei figli oppure, se non valuta positivamente detto aspetto, lo trasmette entro 5 giorni al Presidente del tribunale.

L'avvocato è tenuto a trasmettere all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, l'accordo autenticato dallo stesso, munito delle certificazioni.

### **Il divorzio dinanzi al Sindaco**

Il divorzio dinanzi all'ufficiale dello stato civile è entrato in vigore l'11 dicembre 2014, da tale data i coniugi possono concludere, innanzi all'ufficiale dello stato civile (Sindaco), un accordo per il divorzio.

I coniugi possono farsi assistere da un avvocato, pertanto, non vi è alcun obbligo di patrocinio legale, l'accordo di separazione, divorzio o modifica delle condizioni può essere concluso esclusivamente da coniugi senza figli minorenni o maggiorenni incapaci o portatori di handicap ovvero economicamente non autosufficienti e non può contenere "patti di trasferimento patrimoniale", in altri termini, viene esclusa qualsiasi pattuizione economica.

I coniugi, con l'assistenza discrezionale di uno o più avvocati, comunicano personalmente all'ufficiale dello stato civile la loro volontà di far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento dello stesso, secondo le modalità concordate tra essi.

L'atto contenente l'accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni.

La norma precisa che i coniugi che abbiano effettuato la dichiarazione di volere divorziare siano riconvocati dall'ufficiale dello stato civile non prima di trenta giorni, per la conferma dell'accordo.

L'accordo concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile, così come avviene per la negoziazione assistita, produce gli effetti di un provvedimento giudiziale sin dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione o divorzio, e non da quella della conferma.

## 4. I SERVIZI EROGATI | FAMIGLIA

### Come si richiede e documenti necessari

Con la **circolare n. 6/2014 del 24 aprile 2015**, il Ministero dell'Interno, ha chiarito che il divorzio dinnanzi all'ufficiale di stato civile non è percorribile in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero economicamente non autosufficienti, **ma se tuttavia i figli non sono di entrambi i coniugi ma, al contrario, di uno soltanto di essi**, il divorzio dinnanzi all'ufficiale di stato civile è consentito.

Ha precisato altresì che non rientra nell'ipotesi di divieto di trasferimento patrimoniale, l'accordo in merito all'obbligo di pagamento di un **assegno periodico di mantenimento**.

Rimane vietato, al contrario, l'obbligo di pagamento in una unica soluzione.

### Dove si richiede

- Luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi;
- in mancanza, luogo in cui il coniuge convenuto ha la residenza o il domicilio;
- luogo di residenza o domicilio del ricorrente, qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero, o risulti irreperibile e, se anche questi è residente all'estero, qualunque tribunale della Repubblica.

Per il Tribunale di Nola recarsi presso la Cancelleria della Sezione Famiglia, piano terra, piazza Giordano Bruno.

## 4.1.8 Divorzio giudiziale

<b>Cos'è</b>	<p>È l'istituto giuridico che permette ai coniugi già separati di ottenere, su ricorso, la pronuncia giudiziale dello scioglimento del matrimonio civile o della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario (cioè celebrato con il rito religioso e trascritto), quando tra di essi non sia stato raggiunto un accordo. Può essere richiesto, di regola, trascorsi 12 mesi dalla udienza destinata al tentativo di conciliazione nel procedimento di separazione giudiziale o 6 mesi in caso di procedimento di separazione consensuale, quando la pronuncia di separazione o il decreto di omologa siano divenuti definitivi.</p>
<b>Normativa di riferimento</b>	<p>L. 1 dicembre 1970, n.898; L. 6 Marzo 1987, n. 74</p>
<b>Chi può richiederlo</b>	<p>I coniugi, anche solo uno di essi. Per questa pratica è necessario che i coniugi si rivolgano a un avvocato (uno diverso per ciascun coniuge).</p>
<b>Come si richiede e documenti necessari</b>	<p>Uno dei coniugi chiede (con ricorso) il divorzio giudiziale al Presidente del Tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio.</p> <p>Il Presidente per legge è tenuto innanzitutto a tentare la conciliazione dei coniugi. Se questa fallisce, il Presidente provvede, separatamente, all'audizione dei coniugi all'esito della quale emetterà ordinanza contenente i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse dei coniugi e degli eventuali figli (ad esempio, relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli, all'assegnazione della casa coniugale, all'eventuale assegno di mantenimento a favore del coniuge sprovvisto di adeguati redditi propri).</p> <p>Quindi fissa la data d'udienza e comparizione delle parti innanzi al Giudice istruttore che lui stesso nomina e, davanti al quale si svolgerà una vera e propria causa civile con la raccolta delle prove necessarie in relazione alle domande delle parti, al termine della quale verrà emessa la sentenza di scioglimento del matrimonio e/o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.</p> <p>Questa potrà essere oggetto di riforma da parte della Corte d'Appello. A sua volta, la sentenza d'appello potrà essere ricorribile in Cassazione.</p>
<b>Dove si richiede</b>	<p>Tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio. Per il Tribunale di Nola recarsi presso la Cancelleria della Sezione Famiglia, piano terra, piazza Giordano Bruno.</p>

## 4.1.9 Provvedimenti sommari relativi al mantenimento dei figli

<p><b>Cos'è</b></p>	<p>I genitori, in proporzione alle loro sostanze, hanno l'obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli, anche maggiorenni se ancora non sono autosufficienti economicamente.</p> <p>In caso contrario, chiunque vi abbia interesse può chiedere al Tribunale di ordinare che una quota dei redditi del genitore, , sia versata direttamente all'altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole (quindi ottenere la condanna dell'altro genitore o del terzo suo debitore, es. datore di lavoro).</p> <p>Se i genitori non hanno mezzi, sono gli ascendenti (nonni) a dover fornire loro i mezzi necessari al mantenimento dei figli. In caso inadempimento contrario, si può chiedere che i nonni vengano condannati a versare ai genitori un assegno di mantenimento per i figli.</p>
<p><b>Normativa di riferimento</b></p>	<p>Art. 316 bis c.c.</p>
<p><b>Chi può richiederlo</b></p>	<p>Chiunque vi abbia interesse, quindi anche il genitore nei confronti dell'altro genitore. Per questo servizio è necessaria l'assistenza di un legale.</p>
<p><b>Come si richiede e documenti necessari</b></p>	<p>Deve essere presentato ricorso presso il Tribunale del luogo di residenza del convenuto.</p> <p>Al ricorso devono essere allegati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lo stato di famiglia;</li> <li>• il certificato di residenza del convenuto.</li> </ul> <p>Il Presidente del Tribunale sente l'inadempiente e assume le informazioni del caso; emette poi un decreto immediatamente esecutivo (che può essere opposto nei 20 giorni successivi alla notifica).</p> <p>Se il decreto è pronunciato nei soli confronti dell'obbligato (genitore o ascendente) esso è in tutto assimilabile al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e, quindi, costituisce titolo per iscrivere un'ipoteca giudiziale.</p> <p>Nel caso in cui invece sia pronunciato nei confronti dell'obbligato e di un terzo suo debitore (al quale terzo si ingiunge di versare a un altro soggetto una quota dei redditi dell'obbligato), il decreto costituisce titolo esecutivo ma non è idoneo all'iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni del terzo.</p>
<p><b>Dove si richiede</b></p>	<p>Tribunale del luogo dove ha residenza il genitore che non adempie agli obblighi di mantenimento dei figli.</p> <p>Per il Tribunale di Nola recarsi presso la Cancelleria della Sezione Famiglia, piano terra, piazza Giordano Bruno.</p>

<b>Costi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esente da Contributo Unificato</li> <li>• Marca da bollo di € 27,00 per diritti forfettari di notifica</li> <li>• Spese per l'assistenza legale</li> </ul>
--------------	---

## 4.1.10 Provvedimenti ordinari relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio

<b>Cos'è</b>	<p>Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori concordemente stabiliscono la residenza abituale del minore.</p> <p>In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al Giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. Nel caso in cui venga a cessare la convivenza tra i genitori o questa non sia mai iniziata il Giudice, su richiesta del genitore interessato, adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli.</p> <p>Entrambi i genitori, anche se non uniti in matrimonio, hanno infatti l'obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli in proporzione alle loro sostanze. Nel caso in cui venga a cessare la convivenza del figlio minore con entrambi i genitori, il Giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico a titolo di contributo per il mantenimento del minore a favore del genitore con il quale il figlio prevalentemente vive, al fine di realizzare il principio di proporzionalità.</p>
<b>Normativa di riferimento</b>	Art. 316 c.c., art. 337 bis c.c. art 337 ter c.c.
<b>Chi può richiederlo</b>	Un genitore nei confronti dell'altro. Per questo servizio è necessaria l'assistenza di un legale.
<b>Come si richiede e documenti necessari</b>	<p>Deve essere presentato ricorso presso il Tribunale del luogo di residenza del resistente, che decide in composizione collegiale con decreto emesso in Camera di consiglio.</p> <p>Al ricorso devono essere allegati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lo stato di famiglia;</li> <li>• il certificato di residenza del resistente.</li> </ul>

## 4. I SERVIZI EROGATI | FAMIGLIA

<b>Dove si richiede</b>	Tribunale del luogo di residenza del richiedente. Per il Tribunale di Nola recarsi presso la Cancelleria della Sezione Famiglia, piano terra, piazza Giordano Bruno.
-------------------------	---

### 4.1.11 Modifica delle condizioni di separazione o di divorzio

<b>Cos'è</b>	È la richiesta di modificare le condizioni stabilite in sede di separazione o divorzio, ad esempio in caso d'intervenute modificazioni nella posizione economica o personale delle parti. Presuppone il passaggio in giudicato della sentenza di separazione o divorzio o l'immodificabilità del decreto di omologa della separazione consensuale.
<b>Normativa di riferimento</b>	Art. 710 c.p.c.; art. 9 L. 898/1970 e successive modificazioni
<b>Chi può richiederlo</b>	I coniugi congiuntamente o singolarmente, ma in ogni caso con l'assistenza di un legale.
<b>Come si richiede e documenti necessari</b>	<p>Deve essere presentato il ricorso, debitamente motivato, presso il Tribunale del luogo di residenza del soggetto a favore del quale va eseguita l'obbligazione, oppure il Tribunale del luogo in cui è residente la persona alla quale viene proposta una azione giudiziaria ovvero il convenuto. Unitamente al ricorso devono essere presentati:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• la copia autentica dell'omologa di separazione consensuale o della sentenza di separazione giudiziale o della sentenza giudiziale o consensuale del divorzio col passaggio in giudicato;</li><li>• lo stato di famiglia e il certificato di residenza di entrambi i coniugi.</li></ul> <p>Se la modifica delle condizioni viene chiesta da uno solo dei coniugi, il Tribunale fissa l'udienza di comparizione delle parti concedendo al ricorrente un termine per notificare il ricorso alla controparte.</p> <p>A seguito dell'istruttoria il Tribunale deciderà in camera di consiglio ed emetterà, se riterrà fondate le richieste, il decreto di modifica.</p>
<b>Dove si richiede</b>	Davanti al Tribunale del luogo di residenza del soggetto a favore del quale va eseguita l'obbligazione di mantenimento, oppure del luogo in cui è residente il convenuto.
<b>Costi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Contributo Unificato di € 98,00</li><li>• Spese per l'assistenza legale</li><li>• Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale sono esenti da imposte di registro, bollo, ipotecarie, catastali e INVIM</li></ul>

## 4.1.12 Ordine di protezione contro gli abusi familiari (procedimento cautelare)

<b>Cos'è</b>	<p>È un provvedimento che è possibile chiedere al tribunale al fine di ottenere una misura di protezione qualora uno dei coniugi (o il convivente o un altro componente del nucleo familiare adulto) tenga un comportamento di grave pregiudizio all'integrità fisica, morale, alla libertà dell'altro coniuge, convivente, altro componente del nucleo familiare.</p> <p>Si può chiedere un ordine di protezione in merito a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• la cessazione della condotta illegittima del responsabile;</li><li>• l'allontanamento del responsabile dalla casa familiare;</li><li>• il non avvicinamento del responsabile ai luoghi abitualmente frequentati da chi ha presentato l'istanza e in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia di origine, al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone e in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro;</li><li>• l'intervento dei servizi sociali;</li><li>• il pagamento di un assegno periodico a favore delle persone conviventi, rimaste prive di mezzi adeguati.</li></ul> <p>L'ordine non può essere superiore a un anno, a meno di gravi motivi che permettono una proroga, possibile dopo la presentazione di una nuova istanza.</p>
<b>Normativa di riferimento</b>	Art. 342-bis c. c. e L. 2 aprile 2001, n. 154
<b>Chi può richiederlo</b>	Uno dei coniugi, il convivente o altro familiare componente il nucleo familiare
<b>Come si richiede e documenti necessari</b>	Deve essere presentato ricorso presso il Tribunale del luogo di residenza dell'istante. Il ricorso non può essere presentato quando la condotta pregiudizievole è tenuta dal coniuge che ha proposto o nei confronti del quale è stata proposta domanda di separazione personale ovvero di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio se, nel relativo procedimento, si è svolta l'udienza di comparizione dei coniugi davanti al Presidente.
<b>Dove si richiede</b>	Tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'istante, che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica. Per il Tribunale di Nola recarsi presso la Cancelleria della Sezione Famiglia, piano terra, piazza Giordano Bruno.

### 4.1.13 Richiesta per attribuzione del cognome paterno

<b>Cos'è</b>	<p>È la domanda con cui si fa esplicita richiesta che, nella trascrizione dell'atto di nascita, venga applicata la normativa italiana che prevede l'attribuzione al figlio del solo cognome paterno nel caso in cui ci sia stata attribuzione del solo cognome materno. Il figlio naturale infatti assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto.</p> <p>Quindi se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo, antepoendolo o sostituendolo a quello della madre. Il figlio può mantenere il cognome precedentemente attribuitogli, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno della sua identità personale.</p> <p>Nel caso di minore età del figlio, i genitori devono presentare ricorso al Tribunale competente che deciderà circa l'assunzione del cognome del genitore, previo ascolto del figlio minore che abbia compiuto dodici anni o di età inferiore ove capace di discernimento.</p>
<b>Normativa di riferimento</b>	Art. 262 c.c.
<b>Chi può richiederlo</b>	I genitori del minore (anche uno solo)
<b>Come si richiede e documenti necessari</b>	<p>Deve essere presentata istanza al Tribunale del Comune dove è registrato l'atto di nascita del minore.</p> <p>Alla domanda occorre allegare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la copia dell'atto di nascita del minore;</li> <li>• la fotocopia dei documenti d'identità del padre e della madre;</li> <li>• riconoscimento da parte del padre avvenuto dinanzi all'ufficiale dello stato civile.</li> </ul> <p>Dopo il deposito dell'istanza in cancelleria, il Tribunale emette un provvedimento di attribuzione del cognome.</p> <p>La cancelleria, d'ufficio, invia il provvedimento definitivo di attribuzione del cognome all'ufficiale di Stato Civile del Comune presso il quale è avvenuta la registrazione del riconoscimento previo passaggio in giudicato del decreto.</p> <p>Nel caso di mancato accordo tra i genitori e di domanda presentata da uno solo di essi, viene fissata un'udienza collegiale all'esito della quale viene emesso un provvedimento di attribuzione del cognome.</p>
<b>Dove si richiede</b>	<p>Tribunale del Comune dove è registrato l'atto di nascita del minore.</p> <p>Per il Tribunale di Nola recarsi presso la Cancelleria della Sezione Famiglia, piano terra, piazza Giordano Bruno.</p>

<b>Costi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esente da Contributo Unificato</li> <li>• Marca da bollo di € 27,00 per diritti forfettari di notifica</li> </ul>
--------------	--

## 4.1.14 Ricorso a tutela del coniuge separato o divorziato

<b>Cos'è</b>	<p>È una domanda con cui il coniuge che non riceve le somme definite in sede di separazione o divorzio può ottenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il pagamento diretto da parte del datore di lavoro;</li> <li>• il pagamento da parte di un creditore del coniuge che non rispetta gli obblighi;</li> <li>• il sequestro dei beni del coniuge obbligato a versare l'assegno.</li> </ul> <p>Di regola occorre un provvedimento del Tribunale, non necessario solo nel caso di pagamento diretto dell'assegno di divorzio. In quest'ultimo caso, dopo la costituzione in mora a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del coniuge obbligato e inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell'assegno, può notificare ai terzi, tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato, il provvedimento che stabilisce la misura dell'assegno. Li invita, così, a versargli direttamente le somme dovute e ne dà comunicazione al coniuge inadempiente. Ove il terzo cui sia stato notificato il provvedimento non adempia, il coniuge creditore ha azione diretta esecutiva nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovute quali assegno di mantenimento.</p>
<b>Normativa di riferimento</b>	Art. 156 c.c., art. 8 L. 1970 n. 898 e successive modificazioni
<b>Chi può richiederlo</b>	Il coniuge con l'assistenza di un legale
<b>Come si richiede e documenti necessari</b>	<p>Deve essere presentato ricorso presso il Tribunale del luogo di residenza del convenuto (del coniuge che non rispetti gli obblighi), che decide in camera di consiglio in composizione collegiale.</p> <p>Al ricorso devono essere allegati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lo stato di famiglia;</li> <li>• il certificato di residenza del resistente;</li> <li>• documentazione attestante l'inadempimento del versamento.</li> </ul>
<b>Dove si richiede</b>	<p>Tribunale del luogo di residenza del convenuto.</p> <p>Per il Tribunale di Nola recarsi presso la Cancelleria della Sezione Famiglia, piano terra, piazza Giordano Bruno.</p>
<b>Costi</b>	Contributo unificato da € 98,00

# 4.2 PERSONE E DIRITTI

## 4.2.1 Iscrizione a ruolo

<b>Cos'è</b>	<p>Nel processo civile, l'atto introduttivo del processo di cognizione è la citazione, vale a dire l'invito a comparire che l'attore deve notificare al convenuto per mezzo dell'Ufficiale Giudiziario, unitamente alla sommaria esposizione della domanda. Con tale atto, tuttavia, il giudice non è ancora investito della causa e non conosce nulla della lite.</p> <p>Per l'iscrizione a ruolo occorre che la parte che si costituisce in giudizio per prima depositi nella cancelleria, unitamente al proprio fascicolo, la nota di iscrizione a ruolo, cioè un'istanza, rivolta al cancelliere, di iscrivere la causa nel ruolo generale.</p> <p>Il ruolo generale è il registro di tutti i processi pendenti davanti a quel determinato giudice. Al momento dell'iscrizione viene assegnato un numero di ruolo univoco che contraddistinguerà il procedimento.</p>
<b>Normativa di riferimento</b>	Art. 168 c.p.c.; D.P.R. n. 123 del 2001; Circolare del 2 agosto 2000
<b>Chi può richiederlo</b>	La parte che propone l'azione o il suo avvocato. Può essere anche richiesta d'ufficio.
<b>Come si richiede e documenti necessari</b>	<p>Devono essere depositati in cancelleria la nota di iscrizione a ruolo e il fascicolo di parte.</p> <p>La nota di iscrizione a ruolo deve contenere l'indicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• delle parti, loro generalità e codice fiscale;</li><li>• del procuratore che si costituisce e relativo codice fiscale;</li><li>• dell'oggetto della domanda;</li><li>• della data di notificazione della citazione;</li><li>• della data fissata per la prima udienza di comparizione delle parti.</li></ul> <p>Sulla nota di iscrizione a ruolo le parti dovranno apporre la ricevuta di versamento del contributo unificato comprovante l'avvenuto pagamento e il relativo importo. Con l'atto di costituzione in giudizio le parti (attore e convenuto) si presentano formalmente all'ufficio giudiziario, depositando il proprio fascicolo. Il fascicolo dell'attore deve contenere: l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. Il fascicolo del convenuto, divenuto parte del processo con la notifica della citazione, deve contenere: la copia della citazione, i documenti da esibire e la comparsa di risposta.</p> <p>Il decreto del Presidente della Repubblica n. 123 del 13 febbraio 2001 prevede che la nota di iscrizione a ruolo possa essere trasmessa per via telematica come documento informatico, sottoscritto con firma digitale del difensore.</p>

<b>Costi</b>	Contributo Unificato di importo variabile a seconda della materia e del valore del procedimento (vd. Tabella Contributo Unificato). Marca da bollo di € 27,00 per diritti forfettari di notifica
--------------	---

## 4.2.2 Amministrazione di sostegno

<b>Cos'è</b>	<p>È un istituto che mira a tutelare, in modo transitorio o permanente, le persone che - per infermità o menomazioni fisiche/ psichiche anche parziali o temporanee - non hanno la piena autonomia nella vita quotidiana e si trovano nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi (anziani, disabili fisici o psichici, alcolisti, tossicodipendenti, malati).</p> <p>Scopo della legge è quello di andare incontro a tali persone aiutandole ad affrontare problemi concreti come: acquistare, vendere, affittare un appartamento, investire somme di denaro. Per questo motivo l'istanza per la nomina dell'amministrazione di sostegno deve indicare l'atto o le tipologie di atti per il quale è richiesta l'assistenza. La volontà è quella di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente che siano di più semplice e veloce applicazione rispetto alle comuni pratiche dell'interdizione o dell'inabilitazione.</p> <p>L'amministratore viene nominato dal Giudice tutelare e viene scelto, preferibilmente, nello stesso ambito familiare dell'assistito (il coniuge non separato, una persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella, e comunque un parente entro il quarto grado). Se necessario può nominarsi amministratore una persona estranea (ad es. in caso di conflitto tra i parenti).</p> <p>N.B. Non basta che la persona sia incapace per chiedere la nomina di un amministratore. Occorre anche un interesse attuale e concreto al compimento di atti che l'interessato non potrebbe compiere da solo, da farsi in un arco temporale ragionevolmente breve.</p>
<b>Normativa di riferimento</b>	Legge n° 6 del 9/01/2004, artt. 404 e segg.
<b>Chi può richiederlo</b>	La domanda può essere presentata dall'interessato, anche se incapace, oppure dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado (genitori, figli, fratelli o sorelle, nonni, zii, prozii, nipoti, cugini), dagli affini entro il secondo grado (cognati, suoceri, generi, nuore), dal tutore o curatore e dal Pubblico Ministero.

### Chi può richiederlo

Anche i responsabili dei servizi sanitari e sociali, se a conoscenza di fatti tali da rendere necessario il procedimento di amministrazione di sostegno, possono proporre il ricorso o darne notizia al Pubblico Ministero.

Il decreto del Giudice stabilisce la durata dell'incarico e i poteri dell'amministratore di sostegno. Lo stesso viene annotato nei registri di stato civile a margine dell'atto di nascita del beneficiario. Può essere modificato successivamente per esigenze che si manifestino in un secondo momento.

Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno, ovvero gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

La stessa amministrazione di sostegno può essere revocata qualora ne vengano meno i presupposti o se essa si riveli non idonea a realizzare la tutela del beneficiario.

L'amministratore di sostegno, una volta nominato, presta giuramento di svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza; nello svolgimento dei suoi compiti deve tenere conto delle aspirazioni e dei bisogni del beneficiario e informarlo delle decisioni che intende prendere e, in caso di dissenso, informarne il Giudice tutelare.

L'amministratore, appena nominato, dovrà fare un elenco dei beni di maggior valore del beneficiario (mobili, quadri, oggetti preziosi, immobili) che presenterà al primo rendiconto.

Ogni anno, decorrente dal giorno del giuramento, o con la diversa periodicità stabilita nel decreto di nomina, l'amministratore deve depositare presso la cancelleria Volontaria Giurisdizione il rendiconto della gestione economica e fornire per iscritto al Giudice tutelare ogni informazione utile circa il suo operato e le condizioni di vita e salute del beneficiario.

L'amministratore potrà erogare spese ordinarie, utilizzando il denaro che è autorizzato a prelevare nei limiti fissati dal Giudice nel decreto di nomina o in eventuale successivo decreto. Se il limite si rivelasse troppo basso, dovrà chiedere al Giudice un suo adeguamento prima di superarlo. Nei casi in cui la spesa abbia carattere eccezionale e non abituale, dovrà chiedere una specifica autorizzazione.

L'amministratore deve evidenziare per iscritto, depositando la richiesta in cancelleria, eventuali esigenze sopravvenute che rendano necessario modificare o integrare i poteri previsti nel decreto di nomina (es. se l'incapace eredita un immobile e prima non ne aveva, sarà necessario prevedere anche i poteri di vendere o gestire l'immobile).

Se si rendesse necessario compiere atti di straordinaria amministrazione (partecipare ad atti notarili, accendere mutui, promuovere giudizi e altro, vd. art. 374 e 375 c. c.) e comunque quelli per cui il Giudice abbia così stabilito, l'amministratore prima di compierli dovrà chiedere al Giudice tutelare l'autorizzazione.

	<p>Quest'ultima deve essere richiesta prima di impegnarsi con terzi (es. prima di sottoscrivere un contratto preliminare di vendita, un compromesso).</p>
<p><b>Come si richiede e documenti necessari</b></p>	<p>Innanzitutto si propone domanda al Giudice tutelare del luogo ove vive abitualmente la persona interessata. Se ricoverata permanentemente presso una residenza per anziani o altra struttura è competente il Giudice del luogo di ricovero; se il ricovero è temporaneo (es. per riabilitazione) il luogo ove presentare la domanda resterà determinato in base alla residenza. Il ricorso deve essere depositato in cancelleria e deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo e il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario. Al ricorso devono sempre essere allegati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il certificato di nascita (viene rilasciato dal Comune ed è esente bollo);</li> <li>• il certificato di residenza;</li> <li>• lo stato di famiglia attuale e storico della persona nel cui interesse è chiesta la nomina dell'amministratore di sostegno.</li> </ul> <p>All'udienza il Giudice Tutelare sente l'interessato (che quindi deve recarsi in Tribunale) e può assumere informazioni e disporre accertamenti anche medici. Se la persona interessata è trasportata in ambulanza il Giudice potrà esaminarla all'interno del veicolo. Se non è possibile trasportare neanche in ambulanza l'interessato, è necessario segnalarlo nella domanda e produrre un certificato medico di non trasportabilità da presentare all'udienza, al fine di ottenere l'audizione domiciliare.</p> <p>Infine, il Giudice Tutelare pronuncia un decreto con il quale nomina un amministratore di sostegno e indica l'attività che lo stesso è autorizzato a compiere.</p>
<p><b>Dove si richiede</b></p>	<p>Tribunale del luogo ove vive abitualmente la persona interessata. Per il Tribunale di Nola recarsi presso la Cancelleria della Sezione Famiglia, piano terra, piazza Giordano Bruno.</p>
<p><b>Costi</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esente da Contributo Unificato</li> <li>• Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica (art. 30 D.P.R. 115/02)</li> <li>• Diritti di copia (per il ritiro di copie del decreto). Si prega di notare che l'importo è variabile ed è suscettibile di variazioni (vd Tabella dei Diritti di Copia)</li> <li>• Imposta di bollo di € 16,00 per i certificati di residenza e di stato di famiglia</li> </ul>

### 4.2.3 Adozione di una persona maggiorenne

<b>Cos'è</b>	<p>È una procedura che consente l'adozione di persona maggiorenne. L'adottato acquista il diritto di anteporre il cognome dell'adottante al proprio e il diritto a succedere all'adottante nella stessa posizione dei figli nati dal matrimonio, oltre che il diritto agli alimenti. L'adozione non attribuisce all'adottante alcun diritto di successione.</p> <p>L'adozione ordinaria non muta diritti e doveri dell'adottato verso la famiglia di origine e non produce effetti verso i parenti dell'adottante e verso quelli dell'adottato.</p>
<b>Normativa di riferimento</b>	Artt. 291 e segg. c.c. come modificati dalla L. 4 maggio 1983, n. 184
<b>Chi può richiederlo</b>	<p>Chi intende effettuare l'adozione di persona maggiorenne. Di regola, l'adottante non deve avere figli minorenni (legittimi o legittimati o naturali riconosciuti) e deve aver compiuto 35 anni (30 se il Tribunale ritiene esistente una situazione tale da giustificarlo). Deve, inoltre, superare di almeno 18 anni l'età della persona che si intende adottare. La presenza dei figli minori dell'adottante non preclude l'adozione del maggiorenne da adottare.</p> <p>Il tutore non può adottare la persona della quale ha avuto la tutela se non dopo che sia stato approvato il conto della sua amministrazione, sia stata fatta la consegna dei beni e siano state estinte le obbligazioni risultanti a suo carico o data idonea garanzia per il loro adempimento.</p> <p>È necessaria l'assistenza di un legale.</p>
<b>Come si richiede e documenti necessari</b>	<p>Deve essere presentata domanda in carta semplice, diretta al Presidente del Tribunale del luogo di residenza dell'adottante, allegando i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• la copia integrale dell'atto di nascita di adottando e adottante, da richiedere al Comune di nascita;</li><li>• il certificato di residenza di adottando e adottante (in bollo);</li><li>• il certificato di matrimonio o di stato libero di adottando e adottante;</li><li>• lo stato di famiglia storico (in bollo) di adottando e adottante;</li><li>• il certificato di morte dei genitori dell'adottando, se deceduti (nel caso in cui siano vivi, dovranno invece manifestare il loro consenso secondo l'art. 311 c.c.).</li></ul> <p>I certificati devono essere in originale e hanno validità di 6 mesi.</p> <p>Poiché la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana, in caso di adozione di persona straniera occorre che i documenti originali in lingua straniera siano tradotti e la traduzione venga giurata. Nel caso di adozione di straniero occorre indicare la normativa in tema di adozione vigente nel paese di origine della persona da adottare e tradurne il testo a disciplina dei consensi eventualmente richiesti ai congiunti di costui.</p>

	<p>In caso di adozione di più di una persona (ad es. fratelli) occorre un'istanza separata per ciascun adottando.</p> <p>L'adozione produce i suoi effetti dalla data della sentenza che la pronunzia. Finché la sentenza non è emanata, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso.</p> <p>Il decreto di adozione ordinaria è soggetto a registrazione a cura delle parti interessate. La Cancelleria trasmette copia del provvedimento agli Ufficiali dello Stato Civile per le prescritte annotazioni a margine degli atti di nascita del maggiorenne adottando.</p>
<b>Dove si richiede</b>	<p>Tribunale del luogo di residenza dell'adottante.</p> <p>Per il Tribunale di Nola recarsi presso la Cancelleria della Sezione Famiglia, piano terra, piazza Giordano Bruno.</p>
<b>Costi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contributo Unificato di € 98,00</li> <li>• Marca da bollo di € 27,00 per diritti forfettari di notifica</li> <li>• Spese per l'assistenza legale</li> <li>• Imposta di registro di € 200,00 per la registrazione della sentenza</li> </ul>

## 4.2.4 Autorizzazioni al rilascio del passaporto o di documento valido per l'espatrio

<b>Cos'è</b>	<p>È la procedura necessaria per ottenere il rilascio/rinnovo del passaporto (o di carta d'identità valida per l'espatrio) in alcuni particolari casi. È necessaria l'autorizzazione del Giudice Tutelare, quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il passaporto serve a un minorenne, ma non c'è l'assenso di entrambi i genitori;</li> <li>• il passaporto serve a un genitore con figli minorenni, ma non c'è l'assenso dell'altro genitore;</li> <li>• il passaporto serve a una persona sottoposta a potestà tutoria, ma non c'è l'assenso di chi esercita tale potestà.</li> </ul>
<b>Normativa di riferimento</b>	<p>Legge 21 novembre 1967, n. 1185 e successive modificazioni</p>
<b>Chi può richiederlo</b>	<p>Il genitore che si vuole recare all'estero da solo o con il figlio minore e che manca dell'assenso dell'altro genitore.</p>

## 4. I SERVIZI EROGATI | PERSONE E DIRITTI

<b>Come si richiede e documenti necessari</b>	<p>Deve essere indirizzata al Giudice Tutelare la richiesta di autorizzazione in carta semplice, con descrizione delle motivazioni per cui non è possibile ottenere l'assenso.</p> <p>Al ricorso e alla nota di iscrizione a ruolo devono essere allegati:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• verbale di separazione o sentenza di divorzio;</li><li>• ogni documentazione da cui risulti l'impossibilità di acquisire il consenso (es. certificato irreperibilità).</li></ul> <p>È competente il Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore.</p> <p>Se il minore risiede all'estero è competente l'autorità consolare del paese di residenza.</p> <p>Il Giudice Tutelare, a seconda dei casi, valuterà la necessità di convocare le parti oppure provvederà con decreto sulla base di quanto dichiarato nel ricorso sulla base di un contraddittorio cartolare.</p>
<b>Dove si richiede</b>	<p>Tribunale del luogo di residenza del minore (Ufficio del Giudice Tutelare).</p> <p>Per il Tribunale di Nola recarsi presso la Cancelleria della Sezione Famiglia, piano terra, piazza Giordano Bruno.</p>
<b>Costi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Contributo Unificato di € 98,00 se la richiesta è per il genitore del minore, esente se la richiesta è per il minore</li><li>• Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica</li><li>• Diritti di copia (per il ritiro di copie del decreto). Si prega di notare che l'importo è variabile ed è suscettibile di variazioni (vd. Tabella dei Diritti di Copia)</li></ul>

### 4.3.5 Atti dello stato civile (rettifica, correzione e opposizione alla correzione)

<b>Cos'è</b>	<p>Un cittadino può ottenere la correzione di un errore contenuto in un atto di stato civile (nascita, cittadinanza, matrimonio, morte) che lo riguarda personalmente o che riguarda un suo familiare.</p> <p>Per un mero errore materiale di scrittura può presentare un'istanza allo stesso ufficio di Stato Civile che provvederà direttamente alla correzione.</p> <p>Se invece si tratta di errore di diversa natura, l'interessato deve rivolgersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova l'ufficio di stato civile depositario dell'atto da rettificare.</p>
--------------	---

	<p>In particolare il cittadino può presentare ricorso per richiedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la rettifica di un atto dello stato civile;</li> <li>• la ricostruzione di un atto distrutto o smarrito;</li> <li>• la formazione di un atto omesso;</li> <li>• la cancellazione di un atto indebitamente registrato.</li> </ul> <p>Il cittadino inoltre può presentare opposizione al rifiuto dell'ufficiale di stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione, di eseguire una trascrizione, un'annotazione o altro adempimento alla correzione operata dall'ufficiale di stato civile, di eseguire le pubblicazioni di matrimonio.</p>
<b>Normativa di riferimento</b>	Artt. 95 e segg. D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396
<b>Chi può richiederlo</b>	Chi deve correggere o opporsi alla correzione degli atti dello stato civile
<b>Come si richiede e documenti necessari</b>	<p>L'interessato deve presentare ricorso al Tribunale specificando l'errore, spiegando in che senso questo debba essere corretto e allegando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la nota di iscrizione a ruolo;</li> <li>• la copia autentica dell'atto di cui si chiede la correzione (esente bollo);</li> <li>• l'eventuale documentazione a giustificazione della correzione richiesta.</li> </ul> <p>Il Tribunale, sentito il Pubblico Ministero, provvederà in camera di consiglio con decreto motivato. I decreti di correzione sono trasmessi d'ufficio all'ufficiale dello stato civile per le successive annotazioni previo passaggio in giudicato.</p>
<b>Dove si richiede</b>	<p>Tribunale nella cui circoscrizione si trova l'ufficio di stato civile depositario dell'atto da rettificare.</p> <p>Per il Tribunale di Nola recarsi presso la Cancelleria della Sezione Famiglia, piano terra, piazza Giordano Bruno.</p>
<b>Costi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contributo Unificato di € 98,00</li> <li>• Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica</li> <li>• Diritti di copia (per il ritiro di copie del decreto). Si prega di notare che l'importo è variabile ed è suscettibile di variazioni (vd Tabella dei Diritti di Copia)</li> </ul>

## 4.2.6 Atto di notorietà (autocertificazione e dichiarazione sostitutiva)

<p><b>Cos'è</b></p>	<p>L'atto di notorietà, o attestazione giurata, consiste nella dichiarazione sotto giuramento resa da due testimoni maggiorenni (che accompagnano il richiedente) dinanzi a un pubblico ufficiale (che può essere sia un notaio che un cancelliere), per certificare stati, qualità personali o fatti (morte, nascita, sussistenza o meno di testamento, ecc...), di cui sono a conoscenza e che sono pubblicamente noti. I due testimoni non devono essere parenti o affini dell'interessato, devono risultare estranei all'atto e in possesso dei diritti civili affinché tale conoscenza, rilasciata in forma di dichiarazione e raccolta dall'ufficiale rogante, conferisca al fatto, atto o qualità personale in questione, valore probatorio.</p> <p>In alcuni casi, ad esempio se deve essere presentato a una Pubblica Amministrazione, la legge consente di rilasciare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (autocertificazione), che è un procedimento più semplice e meno costoso.</p> <p>Gli atti notori possono essere ricevuti dal cancelliere (sono competenti tutti i cancellieri, senza una particolare competenza per territorio e indipendentemente dall'ufficio di appartenenza, quindi sia del Tribunale che del Giudice di Pace), dal notaio (su tutto il territorio) e dal Sindaco (o suo incaricato).</p>
<p><b>Normativa di riferimento</b></p>	<p>Art. 5 R.D. n° 1366 del 9/10/22 (nota ministeriale n.1622/99/U del 16/06/1999) e art. 8 L. n° 182 del 23/3/56 (per gli atti notori ricevuti dal cancelliere del Tribunale). Art. 30 legge 7/08/1990 n° 241.</p>
<p><b>Chi può richiederlo</b></p>	<p>Chiunque abbia un interesse all'atto, indipendentemente dalla residenza. Nel caso di successione può essere richiesto anche da un solo erede.</p>
<p><b>Come si richiede e documenti necessari</b></p>	<p>È necessario fissare un appuntamento per la redazione dell'atto recandosi in cancelleria.</p> <p>Nel giorno stabilito per la redazione dell'atto, il richiedente dovrà presentarsi al cancelliere nella cancelleria del Tribunale insieme ai due testimoni in possesso dei requisiti previsti (maggioennni, capaci di agire e non interessati all'atto). Devono essere tutti muniti di carta d'identità valida o altro documento equipollente rilasciato da un'amministrazione dello Stato.</p> <p>In caso d'impedimento, è indispensabile avvisare per tempo contattando il medesimo ufficio.</p> <p>Il richiedente e i testimoni firmeranno l'atto davanti al cancelliere.</p>
<p><b>Costi</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Marca da bollo da € 16,00</li> <li>• Marca da bollo da € 3,68</li> <li>• Più bolli e diritti di copia seconda vigenti tabelle</li> </ul>

## 4.2.7 Tutela giudiziale

### Cos'è

La tutela è uno strumento per proteggere le persone che siano state dichiarate interdette.

Possono essere interdetti il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende totalmente incapaci di provvedere ai propri interessi e tale misura sia necessaria per assicurare loro adeguata protezione, anche tenuto conto della complessità della gestione patrimoniale.

Il tutore (che cura l'interdetto, ovvero lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni) viene nominato dal Giudice Tutelare e viene scelto, preferibilmente, nello stesso ambito familiare dell'interdetto (coniuge non separato, una persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, e comunque un parente entro il quarto grado). Se necessario può nominarsi tutore una persona estranea al nucleo familiare (ad es. in assenza di parenti o in caso di conflitto tra gli stessi). In ogni caso deve trattarsi di persona maggiorenne di ineccepibile condotta.

Colui che è nominato non può sottrarsi alla nomina, a meno che abbia problemi di salute o ci siano altre problematiche personali ostative.

Il Giudice Tutelare può nominare, oltre al tutore, un protutore con funzione di rappresentare l'interdetto in caso di conflitto di interessi di quest'ultimo con il tutore. Il protutore può sostituire il tutore qualora questi venga a mancare o abbia abbandonato la funzione. In questo caso spetterà al protutore promuovere la nomina del tutore.

### Normativa di riferimento

Art. 414 e segg. c.c.

### Chi può richiederlo

L'istanza di interdizione può essere presentata dallo stesso interdetto, dal coniuge, da persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado (padre, figlio, fratelli, nonni, nipoti bisnonno, pronipoti, zii), dagli affini (i parenti del coniuge) entro il secondo grado, dal tutore o curatore, dal Pubblico Ministero.

## 4. I SERVIZI EROGATI | PERSONE E DIRITTI

<b>Come si richiede e documenti necessari</b>	<p>La tutela a favore dell'interdetto si apre con la nomina del tutore provvisorio o a seguito della pubblicazione (cioè deposito in cancelleria) della sentenza di interdizione.</p> <p>Il processo di interdizione deve essere promosso necessariamente con l'assistenza di un legale e si conclude con una sentenza del Tribunale. Devono essere allegati al ricorso: certificato di residenza, estratto dell'atto di nascita (viene rilasciato dal Comune), stato di famiglia, documentazione medica (ove disponibile).</p> <p>Dopo l'esame dell'interdicendo il Giudice istruttore può, anche d'ufficio, nominare un tutore provvisorio qualora sussistano motivi di necessità e urgenza che può, tuttavia, essere revocato dallo stesso Giudice istruttore fino a che non è pronunciata la sentenza che provvede sulla domanda di interdizione.</p> <p>Il tutore definitivo viene nominato dal Giudice Tutelare a seguito dell'assunzione di informazioni sul suo conto per valutarne l'idoneità. Il tutore assume le funzioni dopo aver prestato, davanti al Giudice Tutelare, il giuramento di esercitare l'ufficio con fedeltà e diligenza.</p> <p>Lo stesso inoltre, entro dieci giorni da tale momento, deve iniziare l'inventario dei beni dell'interdetto per terminarlo entro i successivi trenta giorni. Nell'inventario vengono indicati i beni immobili, mobili, i crediti e i debiti dell'interdetto.</p>
<b>Dove si richiede</b>	<p>Tribunale del luogo di residenza dell'interdetto - Le successive istanze saranno richieste presso l'Ufficio del Giudice Tutelare.</p> <p>Per il Tribunale di Nola recarsi presso la Cancelleria della Sezione Famiglia, piano terra, piazza Giordano Bruno.</p>
<b>Costi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Esente da Contributo Unificato</li><li>• Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari per deposito istanze di autorizzazione varie di Giudice Tutelare</li><li>• Marca da bollo da € 11, 06 per copia decreto di nomina. Si prega di notare che l'importo è variabile ed è suscettibile di variazioni (vd Tabella dei Diritti di Copia)</li></ul> <p>Le spese da considerare sono quelle legali, a meno che l'istanza venga richiesta dal P.M. o che la parte ricorrente venga ammessa al patrocinio a spese dello Stato.</p>

## 4.2.8 Tutela legale

<b>Cos'è</b>	<p>La tutela legale è uno strumento per proteggere le persone che siano state dichiarate interdette legalmente. L'interdizione legale è una pena accessoria che viene inflitta alle persone condannate alla pena della reclusione per cinque anni o più.</p> <p>In questo caso il soggetto sarà sostituito, nel compimento di atti giuridicamente rilevanti (es. contratti, atti giuridici), da un tutore sino all'espiazione della pena. Il tutore, inoltre, disporrà e amministrerà i beni dell'interdetto. Una volta espia la pena tornerà nel pieno possesso della propria capacità di agire, e non avrà più bisogno della sostituzione e rappresentanze del tutore.</p>
<b>Normativa di riferimento</b>	Artt. 343 segg.c.c. e artt. 414 segg. c.c.
<b>Chi può richiederlo</b>	È aperta d'ufficio dal Giudice Tutelare che riceve la sentenza direttamente dal Tribunale che l'ha emessa.
<b>Come si richiede e documenti necessari</b>	<p>Il Pubblico Ministero trasmette la sentenza di condanna al Giudice Tutelare, il quale apre la tutela nei confronti del condannato.</p> <p>Il Giudice Tutelare nomina un tutore dell'interdetto legale a seguito dell'assunzione di informazioni sul suo conto per valutarne l'idoneità. Il tutore è scelto preferibilmente fra persone che abbiano delle relazioni reali e positive con il condannato e sappiano curare una destinazione dei suoi beni utile e funzionale per il suo reinserimento sociale. Qualche volta, in famiglie criminogene, devono perciò essere esclusi i congiunti.</p> <p>Il tutore assume le funzioni dopo aver prestato, davanti al Giudice Tutelare, il giuramento di esercitare l'ufficio con fedeltà e diligenza.</p> <p>Lo stesso inoltre, entro dieci giorni da tale momento, deve iniziare l'inventario dei beni dell'interdetto per terminarlo entro i successivi trenta giorni. Nell'inventario vengono indicati i beni immobili, mobili, i crediti e i debiti dell'interdetto.</p>
<b>Dove si richiede</b>	<p>Tribunale del luogo di residenza dell'interdetto - Le successive istanze saranno richieste presso l'Ufficio del Giudice Tutelare.</p> <p>Per il Tribunale di Nola recarsi presso la Cancelleria della Sezione Famiglia, piano terra, piazza Giordano Bruno.</p>
<b>Costi</b>	<p>Esente da Contributo Unificato</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Marca da bollo da € 11,06 per copia decreto di nomina.</li></ul> <p>Si prega di notare che l'importo è variabile ed è suscettibile di variazioni</p>

## 4.2.9 Tutela dei minori

<p><b>Cos'è</b></p>	<p>La tutela è uno strumento per proteggere il minore quando entrambi i genitori sono morti o quando, per altre cause, non possono esercitare la potestà genitoriale (ad esempio, nei casi di dichiarazione di assenza, morte presunta, incapacità dei genitori, residenza all'estero dei genitori, decadenza dalla potestà genitoriale, ecc.), e ha luogo presso il Tribunale nel cui Circondario vi è la sede principale degli affari e degli interessi del minore (e, quindi, sostanzialmente, dove è la sua residenza o dimora abituale).</p> <p>Il tutore è di regola la persona designata dal genitore che per ultimo ha esercitato la potestà; tale designazione può avvenire per testamento, per atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, o se ostano gravi motivi, la scelta può cadere sugli ascendenti o altri prossimi parenti o affini. In ogni caso deve trattarsi di persona maggiorenne di ineccepibile condotta. Se mancano parenti conosciuti o idonei nel luogo di domicilio dell'incapace, può essere investita della tutela l'amministrazione locale o un ente di assistenza che poi operano attraverso un incaricato, provvedendo a svolgere direttamente l'attività di rappresentanza o assistenza.</p> <p>Il Giudice Tutelare può nominare, oltre al tutore, un protutore con funzione di rappresentare il minore in caso di conflitto di interessi di quest'ultimo con il tutore. Il protutore può sostituire il tutore qualora questi venga a mancare o abbia abbandonato la funzione. In questo caso spetterà al protutore promuovere la nomina del tutore.</p>
<p><b>Normativa di riferimento</b></p>	<p>Art. 343 e segg. c.c.</p>
<p><b>Chi può richiederlo</b></p>	<p>Hanno l'obbligo di informare il Giudice Tutelare (comunicando anche i propri recapiti per poter essere contattati) per l'apertura della tutela:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'ufficiale dello stato civile che riceve la dichiarazione di morte di una persona la quale ha lasciato figli in età minore, ovvero la dichiarazione di nascita di un figlio di genitori ignoti;</li> <li>• il notaio che procede alla pubblicazione di un testamento contenente la designazione di un tutore o protutore;</li> <li>• i parenti entro il 3° grado;</li> <li>• la persona designata quale tutore o protutore.</li> </ul>
<p><b>Come si richiede e documenti necessari</b></p>	<p>Deve essere presentato il ricorso alla Cancelleria Volontaria Giurisdizione del Tribunale competente per territorio in relazione alla residenza o al domicilio del minore, allegando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il certificato di residenza;</li> <li>• l'estratto dell'atto di nascita (viene rilasciato dal Comune);</li> <li>• lo stato di famiglia.</li> </ul>

Il tutore viene nominato dal Giudice Tutelare a seguito dell'assunzione di informazioni sul suo conto per valutarne l'idoneità. Se il minore ha compiuto 16 anni, lo stesso deve essere sentito dal Giudice. A tal fine egli dovrà comparire, insieme al tutore, all'udienza fissata per il giuramento. È possibile ricevere una copia del provvedimento del Giudice direttamente a casa propria consegnando in Cancelleria al momento del deposito dell'istanza una busta debitamente affrancata e compilata con il proprio indirizzo postale.

Il tutore assume le funzioni dopo aver prestato, davanti al Giudice Tutelare, il giuramento di esercitare l'ufficio con fedeltà e diligenza. Lo stesso inoltre, entro dieci giorni da tale momento, deve iniziare l'inventario dei beni del minore per terminarlo entro i successivi trenta giorni. Nell'inventario vengono indicati i beni immobili, mobili, i crediti e i debiti dell'incapace.

N.B. L'ufficio tutelare è essenzialmente gratuito. Solo nei casi in cui esso sia particolarmente gravoso per l'entità del patrimonio e le attività da compiere, può essere assegnata al tutore un'equa indennità.

Il tutore deve:

- aver cura della persona del minore;
- rappresentare il minore in tutti gli atti civili;
- amministrare i beni del minore;
- procedere alla formazione dell'inventario dei beni del minore;
- tenere regolare contabilità e annualmente rendere conto al Giudice.

Il tutore può chiedere e ottenere dal Giudice Tutelare di essere esonerato dall'incarico, se esso sia divenuto eccessivamente gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo. Comunque, l'esercizio delle funzioni deve protrarsi fino a che il nuovo tutore non abbia assunto l'incarico con la prestazione del giuramento.

Il tutore non può acquistare i beni del tutelato, può essere rimosso se si dimostra negligente, inetto, insolvente, abusa dei suoi poteri. Il Giudice non può comunque rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato. Potrebbe, tuttavia, sospenderlo immediatamente dall'esercizio della tutela a fronte di comportamenti gravi.

<b>Dove si richiede</b>	Tribunale del luogo di residenza dell'interdetto - Le successive istanze saranno richieste presso l'Ufficio del Giudice Tutelare. Per il Tribunale di Nola recarsi presso la Cancelleria della Sezione Famiglia, piano terra, piazza Giordano Bruno.
<b>Costi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Esente da Contributo Unificato</li><li>• Marca da bollo da € 27,00 per istanze varie da depositare all'ufficio Volontaria Giurisdizione</li><li>• Marca da bollo da € 11,06 per le copie del decreto.</li></ul> Si prega di notare che l'importo è variabile ed è suscettibile di variazioni (vd Tabella dei Diritti di Copia).

## 4.2.10 Curatele

<p><b>Cos'è</b></p>	<p>La curatela è la misura protezionistica finalizzata alla tutela degli interessi patrimoniali dei soggetti che, per infermità non tanto grave da far luogo alla interdizione, o per altra patologia (es. sordomutismo, cecità, prodigalità, abuso di alcolici e stupefacenti), sono stati inabilitati, vale a dire i minori di età ammessi a contrarre matrimonio.</p> <p>La curatela, che assiste l'inabilitato nel compimento di atti di straordinaria amministrazione (previa autorizzazione del Giudice Tutelare), viene aperta d'ufficio in seguito a sentenza di inabilitazione pronunciata dal Tribunale. Il curatore viene nominato dal Giudice Tutelare e viene scelto, preferibilmente, nello stesso ambito familiare dell'interdetto (coniuge non separato, una persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, e comunque un parente entro il quarto grado).</p>
<p><b>Normativa di riferimento</b></p>	<p>Artt. 392 e segg. c.c. e artt. 415 e segg. c.c.</p>
<p><b>Chi può richiederlo</b></p>	<p>L'istanza di inabilitazione può essere presentata dallo stesso inabilitando, dal coniuge, da persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado (padre, figlio, fratelli, nonni, nipoti bisnonno, pronipoti, zii), dagli affini (i parenti del coniuge) entro il secondo grado, dal Pubblico Ministero.</p>
<p><b>Come si richiede e documenti necessari</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La domanda introduttiva del procedimento di inabilitazione è proposta con ricorso (con l'ausilio di un avvocato), che deve contenere l'esposizione dei fatti su cui la richiesta si basa e deve essere diretto al Tribunale del luogo in cui la persona da inabilitare ha la residenza o il domicilio effettivi (se stabilmente ricoverata, la domanda dovrà essere presentata nel Tribunale del luogo del ricovero).</li> <li>• Si fissa l'udienza di comparizione del ricorrente, dell'inabilitando e di tutti coloro che sono nominati nella domanda, parenti entro il quarto grado e affini entro il secondo che abbiano mantenuto rapporti significativi con l'interessato. Nel corso della udienza il giudice istruttore (nominato dal Presidente del Tribunale) procede all'esame dell'inabilitando, sente il parere delle altre persone citate o può disporre d'ufficio l'assunzione di ulteriori informazioni.</li> <li>• Dopo l'esame dell'inabilitando il giudice istruttore può, anche d'ufficio, nominare un curatore provvisorio qualora sussistano motivi di necessità e urgenza che può, tuttavia, essere revocato dallo stesso giudice istruttore fino a che non è pronunciata la sentenza che provvede sulla domanda di inabilitazione.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il cancelliere dell'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza di inabilitazione deve trasmettere copia dei provvedimenti, entro dieci giorni dalla pubblicazione (cioè deposito in cancelleria), al Giudice Tutelare.</li> <li>• Successivamente il Giudice Tutelare procede alla nomina del curatore dell'inabilitato scegliendoli preferibilmente nell'ambito del nucleo familiare dell'inabilitato. È possibile per i parenti o i conoscenti dell'inabilitato far pervenire al Giudice Tutelare proposte e osservazioni (depositandole in cancelleria) riguardo alla persona da nominare curatore.</li> </ul> <p>Il Curatore viene nominato con decreto del Giudice Tutelare e assume le funzioni dopo aver prestato, davanti al Giudice Tutelare, il giuramento di esercitare l'ufficio con fedeltà e diligenza.</p>
<b>Dove si richiede</b>	<p>Tribunale del luogo di residenza dell'inabilitato - Le successive istanze saranno richieste presso l'Ufficio del Giudice Tutelare.</p> <p>Per il Tribunale di Nola recarsi presso la Cancelleria della Sezione Famiglia, piano terra, piazza Giordano Bruno.</p>
<b>Costi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contributo Unificato da € 98,00</li> <li>• Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica</li> <li>• Marca da bollo da € 11,06 per le copie del decreto) Si prega di notare che l'importo è variabile ed è suscettibile di variazioni (vd Tabella dei Diritti di Copia)</li> </ul>

## 4.2.11 Nomina curatore speciale per scomparso

### Cos'è

È la nomina da parte del Tribunale di un curatore speciale per una persona che non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o residenza e non se ne hanno più notizie, per la cura degli adempimenti urgenti e dei provvedimenti necessari per la conservazione del patrimonio e perché faccia le veci dello scomparso in giudizio e in ambito negoziale (prevalentemente per atti di natura conservativa).

La nomina del curatore non avviene se la persona aveva già individuato un rappresentante volontario (legale rappresentante o procuratore). In questo caso, il Tribunale provvederà soltanto per gli atti che il medesimo non può fare.

Tale nomina non incide sullo status personale dello scomparso, sulla sua capacità o sulla generalità dei rapporti (come invece accade per l'assenza o la morte presunta).

## 4. I SERVIZI EROGATI | PERSONE E DIRITTI

	<p>Le funzioni del curatore cessano:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• con l'acquisizione di notizie (circa l'esistenza in vita o il suo decesso);</li><li>• con l'esaurimento del patrimonio;</li><li>• con la dichiarazione di assenza, seguita dall'immissione nel possesso dei beni dell'assente.</li></ul>
<b>Normativa di riferimento</b>	Artt. 48 e segg. c.c.
<b>Chi può richiederlo</b>	<p>Il ricorso può essere presentato da parte dei presunti successori legittimi, del Pubblico Ministero e di tutti coloro che abbiano un interesse (attuale, non potenziale) che produca nella loro sfera giuridica effetti diretti o indiretti.</p> <p>Per questo servizio non è necessaria l'assistenza di un legale.</p>
<b>Come si richiede e documenti necessari</b>	<p>Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria del Tribunale del luogo dell'ultima residenza dello scomparso. Nel ricorso devono essere indicati il nome, il cognome e la residenza dello scomparso e gli atti da compiere.</p> <p>Occorre, inoltre, allegare al ricorso:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• l'atto di nascita e il certificato di residenza della persona scomparsa;</li><li>• le notizie che dimostrano la scomparsa (es. giornali).</li></ul>
<b>Dove si richiede</b>	<p>Tribunale del luogo dell'ultima residenza dello scomparso.</p> <p>Per il Tribunale di Nola recarsi presso la Cancelleria della Sezione Famiglia, piano terra, piazza Giordano Bruno.</p>
<b>Costi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Esente da Contributo Unificato</li><li>• Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica</li><li>• Diritti di copia (per il ritiro di copie del decreto). Si prega di notare che l'importo è variabile ed è suscettibile di variazioni (vd Tabella dei Diritti di Copia)</li><li>• Imposta di bollo di € 16,00 per i certificati di residenza e di stato di famiglia</li></ul>

## 4.2.12 Interruzione volontaria della gravidanza - per minori

<b>Cos'è</b>	<p>La minorenni che vuole interrompere la gravidanza nei primi novanta giorni di gestazione, deve avere l'assenso dei genitori o di chi esercita la tutela. Tuttavia, può essere autorizzata dal Giudice Tutelare a decidere autonomamente l'interruzione della gravidanza se:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• è inopportuno consultare le persone predette;</li><li>• queste rifiutano il consenso;</li><li>• esprimono pareri difformi.</li></ul>
<b>Normativa di riferimento</b>	Legge 22 maggio 1978, n. 194, art. 12
<b>Chi può richiederlo</b>	La donna minore di età (inferiore di anni 18)
<b>Come si richiede e documenti necessari</b>	<p>È competente il Giudice Tutelare del Tribunale del luogo nel quale opera il consultorio, la struttura socio-sanitaria o il medico di fiducia.</p> <p>Il Giudice Tutelare interviene su impulso della struttura sanitaria, del consultorio o del medico di fiducia, che si occupa di redigere la richiesta, a cui deve essere allegata:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• la certificazione medica dove risultino le settimane di gravidanza;</li><li>• il documento di riconoscimento della minore;</li><li>• la relazione del servizio pubblico (psicologo dell'ASL) e relazione dell'assistente sociale che accompagnerà la minore dal Giudice.</li></ul> <p>Il Giudice dopo aver sentito la donna, autorizza l'interruzione della gravidanza con provvedimento non soggetto a reclamo.</p>
<b>Dove si richiede</b>	<p>Tribunale del luogo nel quale opera il consultorio, la struttura socio-sanitaria, Ufficio del Giudice Tutelare.</p> <p>Per il Tribunale di Nola recarsi presso la Cancelleria della Sezione Famiglia, piano terra, piazza Giordano Bruno.</p>
<b>Costi</b>	Esente da Contributo Unificato

## 4.2.13 Richiesta copie atti

<p><b>Cos'è</b></p>	<p>È la richiesta di copie di atti (qualsiasi), sentenza, decreto ingiuntivo, documento o provvedimento depositato presso il Tribunale.</p> <p>Le copie possono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• semplici - servono al solo fine di conoscere il contenuto dell'atto e non hanno valore legale perché mancano della certificazione di conformità all'originale apposta dalla cancelleria;</li> <li>• autentiche - servono per procedere alla notificazione degli atti e provvedimenti o per utilizzarli in altri procedimenti o presso altre amministrazioni pubbliche e hanno lo stesso valore legale dell'atto o provvedimento originale;</li> <li>• esecutive - servono per procedere all'esecuzione forzata di un provvedimento.</li> </ul>
<p><b>Normativa di riferimento</b></p>	<p>Artt. 743-746 c.p.c.; artt. 76-153/154 att. c.p.c.; artt. 2714/2719 c.c. art. 3, legge 10 ottobre 1996, n. 525 (diritti di cancelleria); D.M. 20.8.92 (imposta di bollo); artt. 633-656 c.p.c. (decreti ingiuntivi).</p>
<p><b>Chi può richiederlo</b></p>	<p>Le parti e i loro difensori e, più in generale, chiunque abbia un interesse tutelato dalla legge.</p> <p>Le copie in forma esecutiva possono essere richieste solo dalla parte a cui favore è stato pronunciato il provvedimento o dai suoi successori. Alla stessa parte non può essere rilasciata più di una copia in forma esecutiva dello stesso atto. Ulteriori copie possono essere richieste, in caso di necessità, dalla parte interessata al Presidente della sezione cui appartiene il giudice che ha pronunciato il provvedimento.</p>
<p><b>Come si richiede e documenti necessari</b></p>	<p>Deve essere presentata l'istanza in cancelleria, specificando il tipo di atto e di copia richiesta.</p> <p>In caso di sentenze devono essere indicati anche: anno, numero di sentenza e numero di RG.</p>
<p><b>Costi</b></p>	<p>Marche da bollo di importo variabile a seconda del numero delle pagine dell'atto, dell'urgenza, del supporto, dell'attestazione di conformità (vd. Tabella dei Diritti di Copia).</p>

## 4.2.14 Rettificazioni in materia di attribuzioni di sesso

<b>Cos'è</b>	<p>È il riconoscimento, tramite sentenza del Tribunale, di un sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modifiche dei caratteri sessuali di un individuo.</p> <p>La sentenza provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso.</p>
<b>Normativa di riferimento</b>	Art. 1 e segg. Legge 14/4/1982 n. 164; art. 31 D. Lgs. 150/2011
<b>Chi può richiederlo</b>	Chi vuole ottenere l'attribuzione di un sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modifiche dei propri caratteri sessuali.
<b>Come si richiede e documenti necessari</b>	<p>L'interessato deve proporre domanda nelle forme del processo ordinario di cognizione con citazione davanti al Tribunale del luogo in cui risiede, allegando la certificazione medica a sostegno della domanda di rettifica. Il ricorso va notificato al coniuge, ai figli e parenti (genitori, fratelli e sorelle).</p> <p>In seguito, il Tribunale, in composizione collegiale, ordina all'ufficiale di stato civile del Comune in cui fu compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro.</p>
<b>Dove si richiede</b>	<p>Tribunale del luogo di residenza dell'interessato.</p> <p>Per il Tribunale di Nola recarsi presso la Cancelleria della Sezione Famiglia, piano terra, piazza Giordano Bruno.</p>
<b>Costi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Contributo Unificato di € 98,00</li><li>• Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica</li><li>• Diritti di Copia (per le copie del decreto) di importo variabile (vd. Tabella dei Diritti di Copia)</li></ul>

## 4.2.15 Atti di straordinaria amministrazione a favore di inabilitato o interdetto

<b>Cos'è</b>	<p>Il curatore o il tutore deve chiedere l'autorizzazione al Giudice Tutelare per tutti gli atti di straordinaria amministrazione da compiere (che siano necessari e utili per l'interdetto e l'incapace), quali ad esempio: l'accettazione o la rinuncia all'eredità o donazioni; la stipula di contratti di locazione di immobili di durata superiore ai nove anni; la promozione di giudizi, la riscossione di capitali; la realizzazione di investimenti finanziari; l'acquisto di beni mobili e immobili; l'assunzione di obbligazioni; la cancellazione di ipoteche e lo svincolo di pegni, il reimpiego di somme; la contrazione di mutui.</p>
--------------	---

## 4. I SERVIZI EROGATI | PERSONE E DIRITTI

<b>Cos'è</b>	<p>In alcuni casi serve anche l'autorizzazione del Tribunale in composizione collegiale per alcuni particolari atti di straordinaria amministrazione, quali ad esempio: la vendita di beni mobili e immobili, vendite per costituire pegni o ipoteche; procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi, fare compromessi e transazioni o accettare concordati.</p> <p>Il tutore o il curatore deve chiedere l'autorizzazione del Tribunale per vendere beni immobili e beni mobili; costituire pegni o ipoteche; procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi, fare compromessi e transazioni o accettare concordati. Gli altri atti di straordinaria amministrazione possono essere compiuti dall'inabilitato e dal minore emancipato con il consenso del curatore o con la sua assistenza (es. riscuotere capitali, a condizione di un idoneo impiego, e stare in giudizio, sia come attore sia come convenuto).</p>
<b>Normativa di riferimento</b>	Artt. 372, 373, 374, 375 e 411 c.c.
<b>Chi può richiederlo</b>	Il tutore o il curatore, eventualmente con l'assistenza di un avvocato in relazione alla complessità dell'atto di straordinaria amministrazione da compiere.
<b>Come si richiede e documenti necessari</b>	<p>Il richiedente deve presentare il ricorso debitamente compilato e motivato presso la cancelleria del Tribunale presso il quale risulta aperta la tutela o la curatela. Ad esso, a seconda dei casi, deve essere allegata la necessaria documentazione giustificativa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• l'eventuale testamento;</li><li>• la documentazione sulla passività dell'eredità o sulla somma da riscuotere;</li><li>• la perizia asseverata con materiale fotografico descrittivo dell'immobile da acquistare o da vendere;</li><li>• i preventivi delle spese sostenute e eventualmente da sostenere;</li><li>• gli atti di causa;</li><li>• l'offerta della banca relativa all'investimento proposto;</li><li>• la bozza del contratto da stipulare.</li></ul>
<b>Dove si richiede</b>	<p>Tribunale presso il quale risulta aperta la tutela o la curatela.</p> <p>Per il Tribunale di Nola recarsi presso la Cancelleria della Sezione Famiglia, piano terra, piazza Giordano Bruno.</p>
<b>Costi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Esente da Contributo Unificato (salvo nei casi di eredità giacente e di curatela per cui il CU è di € 98,00)</li><li>• Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica (art. 30 D.P.R. 115/02)</li><li>• Diritti di Copia (per le copie del decreto) di importo variabile (vd. Tabella dei Diritti di Copia)</li></ul>

## 4.2.16 Trapianto di organi tra esseri viventi

<b>Cos'è</b>	<p>È l'atto di disposizione e destinazione degli organi del proprio corpo (da parte di genitori, figli e fratelli maggiorenni) al proprio congiunto malato o di altri parenti o di altri donatori estranei se il paziente non ha consanguinei.</p> <p>Tale atto deve essere trasmesso al giudice che rilascia il nulla osta all'esecuzione del trapianto.</p> <p>L'atto di donazione deve essere a titolo gratuito, libero, spontaneo e è sempre revocabile.</p> <p>NB. In generale gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati (art. 5 c.c.). Tuttavia, in alcuni casi la legge consente il trapianto di alcuni organi (rene; fegato, parti di polmone, pancreas e intestino) tra viventi.</p>
<b>Normativa di riferimento</b>	Legge. 26 giugno 1967, n. 458; Legge 16 dicembre 1999, n. 483; Legge 19 settembre 2012, n. 167
<b>Chi può richiederlo</b>	Il nullaosta viene rilasciato al donatore
<b>Come si richiede e documenti necessari</b>	<p>La richiesta viene trasmessa al Tribunale del luogo in cui risiede il donatore.</p> <p>Il Giudice verifica che il donatore sia:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• maggiorenne;</li><li>• capace di intendere e di volere;</li><li>• a conoscenza dei limiti della terapia del trapianto di organi tra viventi;</li><li>• consapevole delle conseguenze personali che il suo sacrificio comporta;</li><li>• determinato all'atto della donazione liberamente e spontaneamente.</li></ul> <p>Il Giudice accerta, inoltre, l'esistenza del giudizio tecnico favorevole al prelievo e al trapianto dell'organo contenuto nel referto medico collegiale.</p> <p>Il nulla osta all'esecuzione del trapianto viene concesso o rifiutato con decreto motivato (reclamabile).</p>
<b>Dove si richiede</b>	<p>Tribunale del luogo in cui risiede il donatore.</p> <p>Per il Tribunale di Nola recarsi presso la Cancelleria della Sezione Famiglia, piano terra, piazza Giordano Bruno.</p>
<b>Costi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Esente da Contributo Unificato</li><li>• Esente da marca da bollo per diritti forfettari di notifica</li></ul>

## 4.3 EREDITÀ ED ESECUZIONI

### 4.3.1 Apposizione e rimozione dei sigilli (su beni ereditati)

<b>Cos'è</b>	<p>L'apposizione dei sigilli è una procedura di natura cautelare e provvisoria, che può essere richiesta al momento del decesso di una persona per identificare e conservare i beni facenti parte di un patrimonio in vista dell'eventuale futuro riconoscimento e della salvaguardia dell'interesse di tutti coloro che vantano diritti legati all'eredità. I beni dell'asse ereditario possono essere salvaguardati tramite l'apposizione dei sigilli quando:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• restano incustoditi dopo il decesso di una persona;</li><li>• sono in possesso di persone estranee alla successione o solo di alcuni degli eredi aventi diritto.</li></ul> <p>Successivamente, con la procedura di rimozione vengono tolti i sigilli presenti sui beni ereditati, a patto che siano trascorsi almeno 3 giorni dalla loro apposizione. In casi eccezionali il Giudice può comunque anticipare la rimozione con decreto motivato. È possibile fare opposizione alla rimozione dei sigilli, attraverso un ricorso al Giudice o inserendo una dichiarazione nel processo verbale di apposizione. Il Giudice provvederà con ordinanza non impugnabile.</p>
<b>Normativa di riferimento</b>	Artt. 456 e segg. c.c.; artt. 752 e segg. c.p.c.; artt. 762 e segg. c.p.c.
<b>Chi può richiederlo</b>	<p>L'apposizione può essere richiesta dall'esecutore testamentario, dagli eredi, dai creditori, da chi coabitava col defunto, da chi al momento della morte della persona era addetta al suo servizio, dal P.M. (disposta d'ufficio se il coniuge o tutti gli eredi sono assenti dal domicilio, se ci sono tra gli eredi dei minori o degli interdetti privi di tutore; se il defunto rivestiva particolari cariche pubbliche).</p> <p>La rimozione può essere richiesta dagli eredi, dall'esecutore testamentario, dai creditori. Se tra gli eredi figurano incapaci o minori non emancipati, per la rimozione bisognerà aspettare la nomina di un tutore o di un curatore speciale.</p>
<b>Come si richiede e documenti necessari</b>	<p>Deve essere depositata l'istanza presso il Tribunale del luogo dell'ultimo domicilio del defunto, allegando:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• il certificato di morte in carta libera;</li><li>• la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (fatta in Comune), dalla quale risulti chi sono i chiamati alla successione;</li><li>• la copia conforme del testamento (se esistente) in bollo.</li></ul> <p>Nei comuni in cui non ha sede il Tribunale, i sigilli possono essere apposti, in caso d'urgenza, dal Giudice di Pace. Il Tribunale si pronuncia con un decreto che dispone l'apposizione dei sigilli sui beni. All'apposizione dei sigilli procede un giudice con un funzionario nominato dal Tribunale.</p>

	<p>Se le porte sono chiuse o si incontrano ostacoli all'apposizione dei sigilli o sorgono altre difficoltà, tanto prima quanto durante l'apposizione, il Giudice può ordinare l'apertura delle porte e dare gli altri provvedimenti opportuni.</p> <p>Delle cose che possono deteriorarsi, il giudice può ordinare con decreto la vendita immediata, incaricando un commissionario. Per la conservazione dei beni sigillati il giudice nomina un custode. Dopo almeno tre giorni dall'apposizione dei sigilli se ne può richiedere la rimozione. Per il verbale di rimozione dei sigilli e le modalità di presentazione dell'istanza si segue la stessa procedura del verbale di apposizione (stessi documenti da allegare, stesso Tribunale). Dopo la decisione del Giudice, un ufficiale nominato si occuperà della rimozione dei sigilli, a meno che l'inventario non sia necessario (in quel caso a occuparsene sarà il cancelliere del Tribunale, o il cancelliere del Giudice di Pace laddove il Comune in questione non sia sede di Tribunale).</p>
<b>Dove si richiede</b>	<p>Tribunale del luogo dell'ultimo domicilio del defunto.</p> <p>Per il Tribunale di Nola recarsi presso la Cancelleria della Sezione Famiglia, piano terra, piazza Giordano Bruno.</p>
<b>Costi</b>	<p>I costi per la domanda di apposizione di sigilli sono gli stessi della domanda di rimozione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contributo Unificato di € 98,00</li> <li>• Marca da bollo di € 27,00 per diritti forfettari di notifica</li> <li>• Imposta di registro di € 200,00 per la registrazione, da versare presso l'istituto bancario o ufficio postale con Mod. F23</li> </ul>

## 4.3.2 Inventario

<b>Cos'è</b>	<p>L'inventario è la descrizione di beni, crediti e debiti appartenenti ad una persona deceduta da parte degli eredi e di creditori che può essere chiesta al Tribunale. L'inventario rappresenta pertanto la sua situazione patrimoniale con riferimento al momento della morte.</p> <p>L'inventario è obbligatorio nel caso si intenda accettare l'eredità con beneficio di inventario e, deve essere compiuto nei tre mesi dall'apertura della successione (corrispondente alla data della morte) se l'accettante è in possesso dei beni ereditari (altrimenti l'accettante decade dal beneficio e viene considerato erede puro e semplice con la conseguenza che dovrà farsi carico di tutti gli eventuali debiti del defunto).</p> <p>Per chi non è in possesso dei beni appartenenti al defunto l'accettazione con beneficio di inventario può essere fatta nel termine di dieci anni dalla morte. In questo caso l'inventario deve essere compiuto entro tre mesi dalla data dell'accettazione.</p>
--------------	--

## 4. I SERVIZI EROGATI | EREDITÀ ED ESECUZIONI

<b>Cos'è</b>	In ogni caso se è impossibile concludere l'inventario entro il termine dei tre mesi può essere concessa una proroga. La richiesta motivata deve essere depositata prima della scadenza del termine.
<b>Normativa di riferimento</b>	Artt. 769 e segg. c.p.c.
<b>Chi può richiederlo</b>	Le persone che hanno diritto di ottenere la rimozione dei sigilli, ossia i creditori, gli eredi o l'esecutore testamentario.
<b>Come si richiede e documenti necessari</b>	<p>Deve essere presentata domanda presso la cancelleria del Tribunale nel cui territorio si è aperta la successione (è avvenuto il decesso). L'istanza deve contenere l'autocertificazione circa l'esistenza di chiamati alla successione che può supplire la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e deve essere corredata:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• dal certificato di morte in carta semplice;</li><li>• dalla copia conforme in bollo del testamento, se esistente;</li><li>• dalla nota di iscrizione a ruolo.</li></ul> <p>Il Tribunale in composizione monocratica provvederà emettendo un decreto per autorizzare all'inventario che di regola è eseguito da un notaio scelto dal Tribunale o dal defunto mediante testamento.</p> <p>Nel caso in cui non sia stato già designato nel testamento del defunto, è il Tribunale a nominare un Pubblico Ufficiale che svolga le operazioni di inventario che può essere un cancelliere o un notaio. Quando non sono stati apposti i sigilli, l'inventario può essere chiesto dalla parte che ne assume l'iniziativa direttamente al notaio designato dal defunto nel testamento ovvero, in assenza di designazione, al notaio scelto dalla stessa parte.</p> <p>Una volta effettuato l'inventario, l'atto è depositato in cancelleria e trasmesso all'Ufficio del Registro per la registrazione (per cui è necessario effettuare il versamento dell'Imposta di Registro).</p>
<b>Dove si richiede</b>	Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione. Per il Tribunale di Nola recarsi presso la Cancelleria della Sezione Famiglia, piano terra, piazza Giordano Bruno.
<b>Costi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Contributo Unificato di € 98,00 a seconda dei casi</li><li>• Marca da bollo di €27,00 per diritti forfettari di notifica</li><li>• Imposta di registro di €200,00 per la registrazione, da versare presso l'istituto bancario o ufficio postale con Mod. F23 a seconda dei casi</li><li>• Due marche da bollo da €16,00 ogni 4 facciate dell'inventario</li></ul> <p>A seguito dell'inventario, il Giudice quantifica la parcella del Pubblico Ufficiale che è a carico delle parti.</p>

### 4.3.3 Rinuncia alla eredità

Cos'è

La rinuncia all'eredità è l'atto con il quale il chiamato all'eredità dichiara di non volerla accettare, ad esempio perché i debiti del defunto sono superiori ai crediti (in tal caso, dovrà essere effettuata anche da tutti i discendenti del rinunciante). In tale eventualità egli vi deve rinunciare espressamente per mezzo di una dichiarazione ricevuta dal notaio o effettuata dal cancelliere del Tribunale del Circondario in cui si è aperta la successione, altrimenti si considera come non avvenuta.

Con la dichiarazione di rinuncia, il chiamato all'eredità fa cessare gli effetti verificatisi nei suoi confronti a seguito dell'apertura della successione e rimane, pertanto, completamente estraneo alla stessa, con la conseguenza che nessun creditore potrà rivolgersi a lui per il pagamento dei debiti ereditari, né egli potrà esercitare alcuna azione ereditaria o acquistare alcun bene facente parte della successione.

È opportuno effettuare la rinuncia prima della presentazione della denuncia di successione o comunque prima di dividere l'eredità. La rinuncia all'eredità non può essere sottoposta a una condizione o a un termine, né può essere limitata solo a una quota parte dell'eredità stessa.

La rinuncia, a differenza dell'accettazione, è sempre revocabile; il rinunciante, se non è passato il termine di prescrizione di dieci anni, ha il diritto di accettare fino a che, in seguito al suo rifiuto, un chiamato di grado ulteriore non abbia a sua volta accettato.

Il chiamato all'eredità perde la facoltà di rinunciare se sottrae i beni ereditari o se comunque ha venduto o donato beni di appartenenza del defunto.

Può essere fatta anche per agevolare altri coeredi con un unico passaggio di proprietà qualora l'eredità sia attiva.

**Normativa di riferimento**

Artt. 321, 374, 394, 519 e segg. c.c.

**Chi può richiederlo**

Gli eredi, i genitori o il tutore se la rinuncia viene fatta per minori, interdetti e inabilitati (in questo caso è necessaria l'autorizzazione del Giudice tutelare del luogo di residenza del minore o del tutore).

**Come si richiede e documenti necessari**

La rinuncia all'eredità si compie mediante dichiarazione ricevuta da un notaio (su tutto il territorio dello Stato) oppure dal cancelliere del Tribunale ove si è aperta la successione (luogo dell'ultimo domicilio del defunto).

In questo caso l'interessato deve presentarsi presso la cancelleria del Tribunale, previo appuntamento munito dei seguenti documenti:

- stato di famiglia storico integrale;
- certificato di nascita del rinunciante;

## 4. I SERVIZI EROGATI | EREDITÀ ED ESECUZIONI

### Come si richiede e documenti necessari

- Certificato di morte (in carta libera);
- Certificato ove risulta l'ultima residenza o domicilio del defunto;
- Documento di identità valido e codice fiscale del rinunciante;
- Copia del codice fiscale del defunto e del richiedente;
- Copia autentica dell'eventuale testamento;
- Copia autentica dell'autorizzazione del Giudice tutelare, se tra i rinuncianti vi sono dei minorenni, persone dichiarate interdette o inabilitate.

La documentazione può essere presentata anche solo da un erede. Per la formalizzazione e firma dell'atto è invece necessaria la presenza di tutti gli eredi che devono rinunciare.

La domanda può essere presentata entro:

- tre mesi dal decesso (se si è in possesso di beni ereditari);
- dieci anni, ovvero fino alla prescrizione del diritto (se non si è in possesso dei beni ereditari).

È inoltre importante che chi intenda rinunciare non abbia disposto cioè venduto o donato nulla di appartenenza del defunto. È, inoltre, opportuno effettuare la rinuncia prima della presentazione della dichiarazione di successione o comunque prima di dividere l'eredità.

È possibile presentare una domanda unica di rinuncia per ogni grado di parentela (es. tutti i fratelli insieme). Tutti i rinuncianti devono comparire personalmente; in caso di impossibilità, può essere conferita procura notarile a uno dei rinuncianti.

Dopo aver reso la dichiarazione davanti al cancelliere, occorre effettuare nello stesso giorno il versamento previsto con MOD. F23 per il pagamento dell'imposta di registro. La ricevuta del pagamento dovrà essere consegnata in cancelleria in duplice originale, la quale provvederà subito all'inoltro del relativo fascicolo all'Ufficio del Registro per la registrazione della rinuncia.

Dopo l'avvenuta registrazione sarà possibile ritirare una copia conforme all'originale dell'atto di rinuncia previo pagamento dei diritti di copia alla cui tabella si rimanda.

### Dove si richiede

Tribunale del luogo del decesso del defunto.  
Per il Tribunale di Nola recarsi presso la Cancelleria della Sezione Famiglia, piano terra, piazza Giordano Bruno.

### Costi

- Esente da Contributo Unificato
- Una marca da bollo da € 16,00
- Imposta di registro di € 200,00 per la registrazione, da versare entro il giorno della dichiarazione presso l'istituto bancario o ufficio postale con Mod. F23
- Marca da bollo da € 3,68 per diritti cancelleria
- Marca da bollo da € 4,13 per diritti di registrazione

## 4.3.4 Accettazione dell'eredità con il beneficio dell'inventario

<b>Cos'è</b>	<p>L'eredità può essere accettata puramente e semplicemente o con il beneficio d'inventario.</p> <p>L'accettazione dell'eredità con il beneficio d'inventario consente di tenere separato il patrimonio del defunto da quello dell'erede, con la conseguenza che l'erede risponde dei debiti ereditari non oltre quanto ricevuto (cioè solo con il patrimonio del defunto).</p> <p>Questa procedura è obbligatoria se l'erede è un minore, se è stato interdetto o inabilitato, se è sottoposto ad amministrazione di sostegno o se si tratta di una persona giuridica. In tal caso è necessario acquisire prima l'autorizzazione del giudice tutelare.</p>
<b>Normativa</b>	Artt. 321, 374, 394, 470 e segg. c.c.
<b>Chi può richiederlo</b>	Gli eredi e, nel caso di minori, interdetti, inabilitati e persone giuridiche, chi li rappresenta.
<b>Come si richiede</b>	<p>L'accettazione dell'eredità con il beneficio d'inventario si compie mediante dichiarazione ricevuta da un notaio (su tutto il territorio dello Stato) oppure dal cancelliere del Tribunale ove si è aperta la successione (luogo di decesso del defunto).</p> <p>In questo caso l'interessato deve presentarsi presso la cancelleria del Tribunale, previo appuntamento, munito dei seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• il certificato di morte (in carta libera);</li><li>• il certificato ove risulta l'ultima residenza o domicilio del defunto;</li><li>• il documento di identità valido e codice fiscale del rinunciante;</li><li>• il codice fiscale del defunto;</li><li>• la copia autentica dell'eventuale testamento registrato;</li><li>• la copia autentica dell'autorizzazione del Giudice tutelare, se tra i rinuncianti vi sono dei minorenni, persone dichiarate interdette o inabilite.</li></ul> <p>La dichiarazione di accettazione con il beneficio d'inventario deve essere preceduta o seguita dall'inventario (necessario per accertare la consistenza dell'eredità), per la cui formazione l'interessato dovrà presentare apposita istanza al Tribunale, che provvederà con decreto di designazione del pubblico ufficiale.</p> <p>Se il chiamato all'eredità è nel possesso dei beni ereditari, l'inventario deve essere fatto nei tre mesi dall'apertura della successione (salvo proroga), altrimenti decade dal beneficio e viene considerato erede puro e semplice. In questo caso è anche opportuno che faccia prima di tutto la dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario, perché l'erede ha 40 giorni di tempo dal compimento dell'inventario per accettare o rinunciare: in mancanza si considera erede puro e semplice.</p>

## 4. I SERVIZI EROGATI | EREDITÀ ED ESECUZIONI

<b>Come si richiede</b>	<p>Il chiamato all'eredità che non è nel possesso dei beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettazione nel termine di prescrizione del diritto di accettare (10 anni); fatta la dichiarazione, l'inventario va fatto entro tre mesi (salvo proroga) altrimenti il chiamato viene considerato erede puro e semplice. Anche in questo caso, se, invece, viene fatto prima l'inventario, la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario va fatta entro 40 giorni dal compimento dell'inventario: in mancanza il chiamato perde il diritto di accettare l'eredità. Chiunque ha interesse può chiedere all'autorità giudiziaria di fissare un termine entro il quale il chiamato deve o accettare o rinunciare.</p> <p>L'erede che ha accettato con beneficio di inventario non può alienare, sottoporre a pegno o ipoteca beni ereditari senza l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, a pena di decadenza dal beneficio; per i beni mobili, l'autorizzazione è necessaria per cinque anni.</p> <p>Dopo aver reso la dichiarazione davanti al cancelliere, occorre effettuare il versamento previsto con MOD. F23 per il pagamento dell'imposta di trascrizione. Le ricevute del pagamento dovranno essere consegnate in cancelleria, la quale provvederà subito all'inoltro del relativo fascicolo all'Ufficio del Territorio per la trascrizione dell'atto (obbligatoria anche se nella massa ereditaria non vi sono beni immobili).</p>
<b>Dove si richiede</b>	<p>Tribunale del luogo di decesso del defunto.</p> <p>Per il Tribunale di Nola recarsi presso la Cancelleria della Sezione Famiglia, piano terra, piazza Giordano Bruno.</p>
<b>Costi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Esente da Contributo Unificato</li><li>• Due marche da bollo da € 16,00 (una per il verbale di accettazione e una per il ritiro della copia per la trascrizione)</li><li>• Marca da bollo da € 11,02 per diritti di cancelleria (€ 31,86 per il ritiro urgente della copia). Si prega di notare che l'importo è variabile ed è suscettibile di variazioni (vd Tabella dei Diritti di Copia)</li><li>• Imposta di registro di € 294,00 (€ 200,00 per imposta ipotecaria, € 59,00 di bolli forfettizzati e € 35,00 di tassa ipotecaria) per la trascrizione dell'atto all'Ufficio del Territorio</li></ul> <p>Per le onlus vi è esenzione dai bolli.</p>

## 4.3.5 Accettazione/rinuncia della nomina di esecutore testamentario

### Cos'è

Chi fa testamento può nominare uno o più esecutori testamentari (può essere anche un erede, salvo non sia minore, interdetto o inabilitato), perché siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto.

Questo può avvenire per esempio se il testatore non ha fiducia nell'erede, soprattutto quando l'interesse di quest'ultimo è in contrasto con alcune disposizioni del testamento a carattere particolare o per la presenza di contrasti tra gli aventi diritto all'eredità o l'esistenza di obiettive difficoltà nell'esecuzione delle volontà del testatore.

L'accettazione o la rinuncia della nomina di esecutore testamentario deve risultare da dichiarazione resa in Tribunale.

L'accettazione non può essere sottoposta a condizione o a termine.

Se sono nominati più esecutori testamentari essi devono agire congiuntamente, salvo che il testatore abbia diviso tra loro le attribuzioni o si tratti di provvedimento urgente per la conservazione di un bene o di un diritto ereditario. Il testatore può autorizzare l'esecutore testamentario a sostituire altri a sé stesso, qualora egli non possa continuare nell'ufficio.

L'Autorità Giudiziaria, su istanza di qualsiasi interessato, può assegnare all'esecutore un termine per l'accettazione, decorso il quale l'esecutore si considera rinunziante.

L'esecutore testamentario deve rendere il conto della sua gestione al termine della stessa, e anche spirato l'anno dalla morte del testatore, se la gestione si prolunga oltre l'anno. Su istanza di ogni interessato, l'Autorità Giudiziaria può esonerare l'esecutore testamentario dal suo ufficio per gravi irregolarità nell'adempimento dei suoi obblighi, per inidoneità all'ufficio o per aver commesso azione che ne menomi la fiducia.

### Normativa di riferimento

Artt. 700 e segg. c.c.

### Chi può richiederlo

Chi è stato nominato esecutore testamentario

### Come si richiede e documenti necessari

La nomina dell'esecutore testamentario può essere fatta solo con l'atto di ultima volontà.

L'accettazione e la rinuncia della nomina può essere fatta solo tramite dichiarazione resa presso la cancelleria del Tribunale competente per territorio in relazione all'ultimo domicilio del defunto, previo appuntamento.

## 4. I SERVIZI EROGATI | EREDITÀ ED ESECUZIONI

<b>Come si richiede e documenti necessari</b>	<p>Devono essere allegati i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Il certificato di nascita del nominato esecutore;</li><li>• il certificato di morte in carta libera;</li><li>• la copia conforme del testamento con gli estremi della registrazione;</li><li>• il codice fiscale del defunto e dell'esecutore testamentario;</li><li>• il documento di identità in corso di validità.</li></ul> <p>Nel caso di accettazione, dopo aver reso la dichiarazione davanti al cancelliere, occorre effettuare il versamento previsto con MOD. F23 per il pagamento dell'imposta di registro. La ricevuta del pagamento dovrà essere consegnata in cancelleria, la quale provvederà subito all'inoltro del relativo fascicolo all'Ufficio del Registro per la registrazione dell'accettazione.</p> <p>Per la rinuncia alla carica di esecutore testamentario non è dovuta la tassa di registrazione.</p> <p>Si può chiedere la copia conforme dell'atto di rinuncia o di accettazione. Nel caso in cui l'accettante non possa provvedere personalmente al ritiro della copia conforme del verbale di accettazione occorre segnalare alla cancelleria il nome della persona delegata.</p>
<b>Dove si richiede</b>	<p>Tribunale del luogo di decesso del defunto.</p> <p>Per il Tribunale di Nola recarsi presso la Cancelleria della Sezione Famiglia, piano terra, piazza Giordano Bruno.</p>
<b>Costi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Esente da Contributo Unificato</li><li>• Marche da bollo da € 16,00 (per la copia dell'atto)</li><li>• Marca da bollo di € 3,68</li><li>• Diritti di copia (per le copie dell'atto) di importo variabile (vd Tabella dei Diritti di Copia)</li></ul>

## 4.3.6 Eredità giacente

<b>Cos'è</b>	<p>È una procedura che viene avviata nel caso in cui l'eredità non sia stata accettata per evitare che il patrimonio resti privo di tutela giuridica. A tal fine è prevista la nomina del curatore dell'eredità che ha il compito di curare gli interessi dell'eredità fino al momento dell'accettazione o, in mancanza, fino alla devoluzione allo Stato.</p> <p>Il curatore è tenuto a procedere all'inventario dell'eredità, a esercitarne e promuoverne le ragioni, a rispondere alle istanze proposte contro la medesima, ad amministrarla, a depositare presso le casse postali o presso un istituto di credito designato dal Tribunale il danaro che si trova nell'eredità o si ritrae dalla vendita dei mobili o degli immobili, e, da ultimo, a rendere conto della propria amministrazione.</p>
<b>Normativa di riferimento</b>	Artt. 528 e segg. c.c.; artt. 781 e segg. c.p.c.
<b>Chi può richiederlo</b>	Chi ha un interesse da far valere. Il Tribunale può anche procedere d'ufficio.
<b>Come si richiede e documenti necessari</b>	<p>Deve essere presentato presso il Tribunale del luogo in cui è avvenuto il decesso un ricorso scritto, debitamente compilato e motivato, corredato della necessaria documentazione comprovante quanto dichiarato e allegando:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• nota di iscrizione a ruolo;</li><li>• certificato di morte del defunto;</li><li>• codice fiscale del defunto.</li></ul> <p>Il decreto di nomina del curatore, emesso dal Tribunale in composizione monocratica, è iscritto a cura del cancelliere, nel registro delle successioni.</p> <p>Il curatore deve prestare giuramento di custodire e amministrare fedelmente i beni dell'eredità; successivamente è tenuto a procedere all'inventario dell'eredità.</p> <p>Entro trenta giorni dall'inventario dovrà procedere alla vendita dei beni mobili; per ciò che riguarda i beni immobili, potrà essere autorizzato alla vendita solo in caso di necessità o evidente utilità.</p> <p>Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione devono essere autorizzati dal Tribunale, compreso il pagamento dei debiti ereditati e dei legati.</p> <p>Se qualcuno dei creditori o dei legatari fa opposizione, il curatore non può procedere ad alcun pagamento, ma deve provvedere alla liquidazione dell'eredità. Il curatore cessa dall'incarico al momento dell'accettazione dell'eredità. Il decreto che dichiara la chiusura dell'eredità giacente è soggetto all'imposta di registro.</p>

## 4. I SERVIZI EROGATI | EREDITÀ ED ESECUZIONI

<b>Dove si richiede</b>	Tribunale del luogo in cui è avvenuto il decesso. Per il Tribunale di Nola recarsi presso la Cancelleria della Sezione Famiglia, piano terra, piazza Giordano Bruno.
<b>Costi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Contributo Unificato di € 98,00</li><li>• Marca da bollo di € 27,00 per diritti forfettari di notifica</li><li>• Diritti di Copia (per le copie dell'atto) di importo variabile (vd. Tabella dei Diritti di Copia)</li><li>• Imposta di registro per la registrazione dell'inventario, da versare presso l'istituto bancario o ufficio postale con Mod. F23</li></ul>

### 4.3.7 Dichiarazione di assenza

<b>Cos'è</b>	<p>La dichiarazione di assenza è una dichiarazione attraverso la quale il Tribunale, quando sono trascorsi due anni dal giorno in cui una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o residenza e non se ne hanno più notizie può dichiarare l'assenza dello scomparso.</p> <p>La dichiarazione di assenza, indipendentemente dalla preventiva nomina del curatore dello scomparso, comporta l'apertura del testamento dell'assente, l'immissione degli aventi diritto nel possesso temporaneo dei beni o nell'esercizio temporaneo dei diritti dell'assente e il temporaneo esonero dall'adempimento delle obbligazioni, delle quali la morte dell'assente produrrebbe la liberazione. L'immissione del possesso temporaneo dei beni non attribuisce la titolarità dei beni dell'assente, ma solo l'amministrazione dei beni stessi, la rappresentanza dell'assente in giudizio e il godimento delle rendite.</p>
<b>Normativa di riferimento</b>	Artt. 48 e segg. c.c. e artt. 721 - 722 c.p.c. e 190 disp. att. c.p.c
<b>Chi può richiederlo</b>	I presunti successori legittimi e chiunque creda di avere sui beni dello scomparso diritti che dipendono dalla morte dello stesso.
<b>Come si richiede e documenti necessari</b>	<p>La domanda si propone con ricorso presso il Tribunale del luogo dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza dello scomparso.</p> <p>Nel ricorso devono essere indicati il nome, il cognome e la residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale. Occorre, inoltre, allegare al ricorso l'atto di nascita, il certificato di residenza e il certificato di irreperibilità dello scomparso.</p>

Il Presidente del Tribunale fissa con decreto l'udienza per la comparizione davanti a sé oppure a un giudice da lui designato del ricorrente e di tutte le persone indicate nel ricorso e stabilisce il termine entro il quale la notificazione deve essere fatta a cura del ricorrente. Il decreto è comunicato al Pubblico Ministero.

La dichiarazione di assenza è pronunciata con sentenza inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale e in due giornali: di tale adempimento deve essere fatta annotazione sull'originale della sentenza. La sentenza non può essere eseguita prima che sia passata in giudicato e che sia compiuta la predetta annotazione. Deve inoltre essere annotata in margine all'atto di nascita e all'atto di matrimonio.

Dopo il passaggio in giudicato della sentenza, il Tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse o del Pubblico Ministero, ordinerà l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente. Coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se l'assente fosse morto nel giorno a cui risale l'ultima notizia (o i loro rispettivi eredi) possono domandare l'immissione nel possesso temporaneo dei beni, che deve essere preceduta dalla formazione dell'inventario; la stessa attribuisce a coloro che l'ottengono e ai loro successori l'amministrazione dei beni dell'assente, la rappresentanza di lui in giudizio e il godimento delle rendite dei beni nei limiti stabiliti dalla legge.

È obbligatorio, inoltre, l'intervento di un avvocato (art. 82 c.p.c.)

**Dove si richiede**

Tribunale del luogo dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza dello scomparso. Per il Tribunale di Nola recarsi presso la Cancelleria della Sezione Famiglia, piano terra, piazza Giordano Bruno.

**Costi**

- Esente da Contributo Unificato
- Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica
- Diritti di copia (per le copie del decreto) di importo variabile (vd Tabella dei Diritti di Copia)
- Imposta di bollo di € 16,00 per i certificati di residenza e di stato di famiglia
- Spese per la pubblicazione della sentenza su due giornali e sulla G.U.
- Spese per la rappresentanza legale

### 4.3.8 Dichiarazione di morte presunta

<p><b>Cos'è</b></p>	<p>È la dichiarazione, su domanda degli interessati, da parte del Tribunale della presunta morte dell'assente quando sono ormai trascorsi dieci anni dal giorno cui risale l'ultima notizia di quest'ultimo.</p> <p>Il Tribunale di pertinenza è quello dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza dell'assente.</p> <p>L'effetto che ne deriva è la libera disponibilità dei beni in capo a coloro che ne hanno avuto il possesso temporaneo e la liberazione definitiva dalle obbligazioni. Inoltre, la dichiarazione di morte presunta permette al coniuge di contrarre nuovo matrimonio e comporta nella successione testamentaria, a titolo universale, l'accrescimento della quota in favore degli altri coeredi.</p> <p>La morte presunta può essere dichiarata anche se è mancata la dichiarazione di assenza.</p>
<p><b>Normativa di riferimento</b></p>	<p>Artt. 58 e segg. c.c., artt. 726 c.p.c. e 190 att. c.p.c</p>
<p><b>Chi può richiederlo</b></p>	<p>Possono presentare domanda i presunti successori legittimi, il procuratore dello scomparso o il suo rappresentante legale, i soggetti che perderebbero diritti (crediti) o sarebbero gravati da obbligazioni (debiti) per effetto della morte dello scomparso o il Pubblico Ministero.</p>
<p><b>Come si richiede e documenti necessari</b></p>	<p>La domanda si propone con ricorso presso il Tribunale del luogo dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza dello scomparso.</p> <p>Nel ricorso devono essere indicati il nome, il cognome e la residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale. Occorre, inoltre, allegare al ricorso l'atto di nascita, il certificato di residenza e il certificato di irreperibilità dello scomparso.</p> <p>La domanda deve essere pubblicata, per due volte consecutive, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale e su due giornali, con invito a chiunque abbia notizia dello scomparso di farle pervenire al Tribunale entro sei mesi dalla pubblicazione.</p> <p>La dichiarazione di morte presunta è pronunciata con sentenza, che deve essere inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale e in due giornali: di tale adempimento deve essere fatta annotazione sull'originale della sentenza. La sentenza non può essere eseguita prima che sia passata in giudicato e che sia compiuta la predetta annotazione.</p> <p>La sentenza di dichiarazione di morte presunta deve essere comunicata, a cura del cancelliere, all'Ufficio di Stato Civile del Comune di nascita dello scomparso (art. 731 c.p.c.). Deve, inoltre, essere annotata in margine all'atto di nascita e all'atto di matrimonio. È obbligatorio l'intervento di un avvocato (art. 82 c.p.c.).</p>

<b>Dove si richiede</b>	Tribunale del luogo dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza dello scomparso. Per il Tribunale di Nola recarsi presso la Cancelleria della Sezione Famiglia, piano terra, piazza Giordano Bruno.
<b>Costi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esente da Contributo Unificato</li> <li>• Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica</li> <li>• Diritti di Copia (per le copie del decreto) di importo variabile (vd. Tabella dei Diritti di Copia)</li> <li>• Imposta di bollo di € 16,00 per i certificati di residenza e di stato di famiglia</li> <li>• Spese per la pubblicazione della sentenza su due giornali e sulla G.U.</li> <li>• Spese per la rappresentanza legale</li> </ul>

### 4.3.9 Registro generale dei testamenti

<b>Cos'è</b>	<p>Il Registro generale dei testamenti consente di conoscere se una persona deceduta ha fatto testamento, in Italia o all'estero. Attraverso il Registro può essere chiesto infatti al competente organismo di uno Stato estero aderente alla Convenzione internazionale di Basilea il rilascio di un certificato degli atti di ultima volontà iscritti in quell'organismo, relativi a persona deceduta.</p> <p>Gli Stati che sino a oggi hanno ratificato la Convenzione sono, oltre l'Italia: Francia, Cipro, Turchia, Belgio, Paesi Bassi, Portogallo, Lussemburgo, Spagna, Estonia, Lituania.</p> <p>Gli interessati possono richiedere al Registro generale dei testamenti la certificazione delle iscrizioni risultanti a nome della persona defunta e l'indicazione dell'archivio notarile distrettuale presso il quale gli atti iscritti sono depositati, qualora il notaio sia cessato.</p>
<b>Come si richiede e documenti necessari</b>	<p>La richiesta al Registro, sulla quale va apposta una marca da bollo da € 16,00 può riguardare contestualmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• uno o più certificati sulle iscrizioni contenute nel Registro stesso;</li> <li>• uno o più certificati sulle iscrizioni esistenti nell'organismo competente di uno o più degli Stati suddetti.</li> </ul> <p>Occorre allegare alla richiesta un certificato di morte in carta semplice, in originale o copia autentica (o copia del provvedimento che ordina l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente o copia della sentenza dichiarativa di morte presunta).</p> <p>Sono ammesse l'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; in tal caso devono essere utilizzati i moduli riportati nella sezione moduli di questa scheda e i tempi di rilascio del certificato possono allungarsi.</p>

## 4. I SERVIZI EROGATI | EREDITÀ ED ESECUZIONI

	<p>Per i certificati degli organismi esteri è necessario un certificato di morte o altra prova ritenuta sufficiente dell'avenuto decesso secondo l'ordinamento dello Stato Estero.</p>
<b>Dove</b>	<p>La richiesta di rilascio di certificazione delle iscrizioni presenti nel Registro generale dei testamenti o presso il competente organismo di uno Stato estero aderente alla Convenzione internazionale di Basilea (Francia, Cipro, Turchia, Belgio, Paesi Bassi, Portogallo, Lussemburgo, Spagna, Estonia, Lituania) può essere effettuata:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• direttamente presso la sede del Registro, nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13;</li><li>• per corrispondenza;</li><li>• presso uno degli archivi notarili distrettuali presenti sul territorio, che la inoltrerà al Registro.</li></ul> <p>La sede del Registro generale dei testamenti è in Via Padre Semeria, 95 - 00154 Roma</p>

### 4.3.10 Patrocinio a spese dello Stato nel processo civile

<b>Cos'è</b>	<p>È l'assistenza di un difensore, a spese dello Stato, per i procedimenti civili in cui tale assistenza è necessaria per chi si trova in condizioni economiche precarie (purché le sue ragioni non risultino manifestamente infondate) e risulta averne i requisiti necessari,</p> <p>Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i Consigli dell'Ordine del distretto di Corte d' Appello nel quale ha sede il Magistrato competente a conoscere del merito o il Magistrato davanti al quale pende il processo. Se si procede avanti la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato, o la Corte dei Conti, gli elenchi sono quelli istituiti presso i consigli dell'Ordine del distretto di corte di appello del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.</p> <p>Colui che è ammesso al patrocinio può nominare un difensore di sua scelta iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato optando anche fra i professionisti fuori dal distretto, ma il costo delle trasferte non sarà sostenuto dal Patrocinio a Spese dello Stato.</p>
<b>Normativa di riferimento</b>	<p>D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 74-145 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).</p>

### Chi può richiederlo

Tutti i cittadini italiani, stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare, apolidi, e gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica, che presentino le seguenti condizioni:

- reddito: nel momento della presentazione della domanda, il richiedente deve essere titolare di un reddito imponibile non superiore a € 10.628,16 (il limite di reddito varia ogni due anni). Nella determinazione dei limiti di reddito si tiene conto anche dei redditi che sono esenti da IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero a imposta sostitutiva.

Se l'interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito, ai fini della concessione del beneficio, è costituito dalla somma dei redditi di tutti i componenti la famiglia (salvo non si tratti di cause che hanno per oggetto diritti della personalità o se, nello stesso processo, gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare conviventi);

- posizione processuale: chi è parte nel processo, o intende adire il giudice, e non sia già stato condannato nel precedente grado del giudizio (nel quale era stata ammesso al patrocinio), salvo l'azione di risarcimento del danno nel processo penale;
- esclusioni: imputato o condannato per reati di evasione fiscale, ma solo quando si è indagati o imputati per il medesimo reato, e chi è difeso da più di un avvocato; negli altri giudizi, chi sostiene ragioni manifestamente infondate e chi è parte in una causa per cessione di crediti e ragioni altrui, quando la cessione non sia in pagamento di crediti preesistenti.

### Come si richiede e documenti necessari

Deve essere presentata apposita istanza presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, competente rispetto al:

- luogo dove ha sede il Magistrato davanti al quale è in corso il processo;
- luogo dove ha sede il Magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso;
- luogo dove ha sede il Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti.

La domanda deve contenere:

- la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
- l'indicazione del processo cui si riferisce;
- le generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza) e il codice fiscale del richiedente e dei familiari conviventi;
- l'autodichiarazione di essere nelle condizioni di reddito richieste dalla legge, indicando anche il reddito totale (i cittadini di stati extra-UE devono indicare quali redditi possiedono all'estero);

## 4. I SERVIZI EROGATI | EREDITÀ ED ESECUZIONI

### Come si richiede e documenti necessari

- l'impegno a comunicare le variazioni di reddito successive alla presentazione della domanda che possono portare a decadere dal beneficio o che siano comunque rilevanti.

Inoltre, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea devono allegare una certificazione del consolato del Paese d'origine che confermi la veridicità del reddito dichiarato, salvo il ricorso all'autocertificazione qualora si provi l'impossibilità di documentarlo.

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea sottoposti a provvedimenti restrittivi della libertà personale possono produrre la certificazione consolare entro il termine di 20 giorni, anche tramite il difensore o un familiare (in caso di impossibilità, quest'ultima può essere sostituita da autocertificazione). Successivamente alla presentazione della domanda, il giudice o il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, possono chiedere di provare la verità delle dichiarazioni con documenti scritti o, nel caso di impossibilità, con ulteriore autocertificazione.

La domanda deve essere firmata dall'interessato e la firma deve essere autenticata dall'avvocato o dal funzionario dell'ufficio che la riceve.

La mancanza di uno solo di questi elementi rende la domanda inammissibile.

Nei giudizi extra-penali: si devono anche descrivere i fatti e i motivi della causa che servono a valutarne la fondatezza, nonché le prove che si vogliono chiedere. La domanda può essere presentata dall'interessato o dal suo difensore, anche tramite raccomandata postale, prima dell'inizio del giudizio o durante il giudizio stesso, ma gli effetti decorrono dalla domanda.

Se la domanda non viene accolta, l'interessato può proporre la richiesta di ammissione al giudice competente per il giudizio, che decide con decreto.

### Costi

Esente

## 4.4 TITOLI DI CREDITO

### 4.4.1 Ammortamento di assegni - smarriti, sottratti o distrutti

<b>Cos'è</b>	<p>È la procedura attraverso il quale si priva un titolo di credito smarrito, distrutto o rubato (es. assegno, libretto, cambiale) della sua validità verso terzi.</p> <p>Con tale procedura di ammortamento si ottiene un decreto che ne autorizza il pagamento o il suo duplicato.</p> <p>L'ammortamento non è previsto per gli assegni bancari e i vaglia postali non trasferibili, ma il beneficiario può ottenere un duplicato dell'assegno a proprie spese dopo 20 giorni dalla denuncia di smarrimento, distruzione o sottrazione del titolo a chi ha sottoscritto l'assegno e alla banca che deve effettuare il pagamento (presentando copia della denuncia e sempre che non sia stato già pagato).</p>
<b>Normativa di riferimento</b>	Artt. 2006-2016-2027 c.c.; R.D. 1736/1933; R.D. n.1669/1933; L. 948/1951
<b>Chi può richiederlo</b>	Chi aveva il possesso del titolo smarrito, distrutto o rubato. L'ammortamento dell'assegno circolare può essere richiesto anche dall'istituto che lo ha emesso.
<b>Come si richiede e documenti necessari</b>	<p>La richiesta di ammortamento deve essere indirizzata al Presidente del Tribunale del luogo dove il titolo è pagabile. In alternativa è competente il Tribunale:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• del luogo di residenza di chi fa la richiesta (per la cambiale, il vaglia cambiario, l'assegno bancario);</li><li>• del luogo in cui ha una sede l'istituto di credito che ha emesso il titolo (per gli assegni circolari, il vaglia postale trasferibile, libretti, certificati o fondi comuni di investimento).</li></ul> <p>Nella richiesta da depositare in cancelleria devono essere indicati i requisiti del titolo (se in bianco, quelli sufficienti a identificarlo), tutti gli elementi necessari a far capire che il richiedente ha davvero il diritto di ottenere il pagamento o il duplicato del titolo e le circostanze nelle quali si è perso o distrutto.</p> <p>All'istanza devono essere allegati:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• la nota di iscrizione a ruolo;</li><li>• la denuncia di smarrimento a Polizia e/o Carabinieri;</li><li>• la prova di avvenuta comunicazione di smarrimento presentata all'Istituto di Credito emittente (che deve avvenire con raccomandata o altro mezzo che certifichi l'avvenuta comunicazione).</li></ul> <p>Per i titoli rappresentativi di depositi bancari al portatore (libretti o certificati) deve essere portata copia dell'istanza di ammortamento con il timbro di avvenuto deposito all'Istituto che ha rilasciato il titolo.</p>

## 4. I SERVIZI EROGATI | TITOLI DI CREDITO

### Come si richiede e documenti necessari

Il Presidente del Tribunale pronuncia un decreto di ammortamento con il quale dichiara inefficace il titolo e autorizza la banca a rilasciare il duplicato o ne autorizza il pagamento (a seconda del titolo) decorsi 15 giorni (per l'assegno) o 30 giorni (per il vaglia cambiario o la cambiale) dalla notifica e dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale (disposta per assegni, cambiali, azioni, polizze di carico), purché nel frattempo non venga fatta opposizione.

Il termine per il rilascio del duplicato dei libretti di risparmio e dei buoni fruttiferi deve essere superiore a 90 giorni e inferiore a 180 giorni dalla data di pubblicazione del decreto sulla G.U. e/o affissione presso l'istituto emittente o una sua filiale, secondo quanto disposto dal Presidente nel decreto.

Il ricorrente deve chiedere due copie autentiche del decreto necessarie per provvedere alle notifiche (o alla consegna a mano):

- a uno dei più vicini stabilimenti della società emittente, la quale, a spese del ricorrente, ne darà comunicazione a tutti i recapiti presso i quali il titolo è pagabile;
- al traente e al trattario.

Se prevista (è sempre necessaria per certificati azionari, cambiali, assegni, polizze di carico), il richiedente deve curare anche la pubblicazione su G.U. (per informazioni su come pubblicare: <http://www.gazzettaufficiale.info/home>) per cui ha bisogno della fotocopia del decreto. Successivamente l'interessato deve portare fotocopia della G.U. in cancelleria (per il conteggio del periodo in cui è possibile fare opposizione).

Il detentore può proporre ricorso di opposizione al Tribunale di Cosenza che deve aver pronunciato l'ammortamento, comunicandolo a chi ha sottoscritto e/o a chi ha emesso il titolo e a chi ha richiesto l'ammortamento. Se l'opposizione è respinta, allora il titolo di credito viene consegnato al richiedente.

Decorsi i termini per l'eventuale opposizione da parte del detentore, l'interessato deve chiedere al Ruolo Generale un certificato di non opposizione, portando in visione copia del decreto di ammortamento e l'originale della G.U. o la certificazione di affissione della banca.

Se l'opposizione non viene fatta (o se sono decorsi i termini per l'opposizione) il richiedente deve chiedere in cancelleria il certificato di non interposta opposizione, portando in visione copia del decreto di ammortamento e l'originale della G.U. o la certificazione di affissione della banca. Il predetto certificato va portato in Banca per ottenere il duplicato o il pagamento del titolo.

### Costi

- Contributo Unificato di € 98,00
- Marca da bollo di € 27,00 per diritti forfettari di notifica

## 4.4.2 Riabilitazione del protestato

<b>Cos'è</b>	È un provvedimento emesso dal Tribunale per riabilitare il debitore che ha subito un protesto (atto con cui un pubblico ufficiale constata e dichiara che non è avvenuto il pagamento di un titolo di credito) e che ha pagato la somma indicata nel titolo che è stato protestato, a condizione che lo stesso debitore non abbia subito altri protesti nell'ultimo anno (quindi la domanda di riabilitazione può essere richiesta solo un anno e un mese dopo la data dell'ultimo protesto).
<b>Normativa di riferimento</b>	Legge 7 marzo 1996, n. 108, art. 17 come modificato dall'art. 3 L. n° 235 e come modificato dall'art. 13 D.Lgs. 150/2011
<b>Chi può richiederlo</b>	L'interessato o un suo delegato, munito di delega con firma autenticata dal notaio o da pubblico ufficiale.
<b>Come si richiede e documenti necessari</b>	<p>Deve essere presentata la domanda in carta semplice indirizzata al Presidente del Tribunale del luogo di residenza dell'interessato. Alla domanda, da depositare in cancelleria, devono essere allegati:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• la nota di iscrizione a ruolo;</li><li>• la fotocopia del documento d'identità e il codice fiscale dell'interessato;</li><li>• il titolo protestato in originale, unitamente alla levata di protesto;</li><li>• la documentazione che dimostri il pagamento del titolo, ad es. la dichiarazione di avvenuto pagamento con firma autenticata dal creditore (nel caso di più girate occorrono le dichiarazioni di pagamento di tutti i giratari) o la quietanza del titolo da richiedere in banca);</li><li>• la dichiarazione sostitutiva dalla quale risultino gli estremi dei protesti levati a proprio carico e la data dell'ultimo protesto (può essere sostituita dalla Visura protesti aggiornata a 15 giorni e acquisibile in Camera di Commercio).</li></ul> <p>In mancanza dell'originale del titolo è necessario sporgere denuncia di smarrimento presso Carabinieri o Polizia, riportando nella stessa più dati possibili tesi a identificare il titolo e, se possibile, fotocopia del titolo rilasciata dalla banca. Inoltre, l'interessato, può tentare di recuperarne copia presso il notaio che ha levato il protesto.</p> <p>È possibile presentare una domanda unica per cancellare più titoli di credito protestati alla stessa persona.</p> <p>La riabilitazione viene accordata con decreto del Presidente del Tribunale; l'interessato ne viene a conoscenza per mezzo di comunicazione da parte della cancelleria, dove potrà recarsi per avere la copia conforme del provvedimento del Presidente da presentare alla Camera di Commercio, la quale si occuperà della pubblicazione di esso sull'apposito bollettino.</p>

## 4. I SERVIZI EROGATI | TITOLI DI CREDITO

<b>Come si richiede e documenti necessari</b>	<p>L'interessato, trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione (10 giorni ante 6/10/2011 ex D.Lgs. 150/2011), viene invitato dalla C.C.I.A.A. a produrre una dichiarazione sostitutiva del certificato di non interposta opposizione (in luogo del certificato di non interposta opposizione). La Camera di Commercio provvede poi alla verifica della dichiarazione sostitutiva presso la Corte d'Appello. A questo punto la pratica è conclusa e il protesto si può considerare come mai avvenuto.</p> <p>Contro il provvedimento di diniego di riabilitazione o contro il decreto di riabilitazione, l'interessato o chi ne abbia interesse può presentare opposizione alla Corte d'Appello, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di diniego di riabilitazione o dalla pubblicazione del decreto di riabilitazione (60 giorni se risiede all'estero).</p> <p>Il provvedimento che accoglie il ricorso è pubblicato sul registro informatico dei protesti.</p>
<b>Dove si richiede</b>	Per il Tribunale di Nola recarsi presso la Cancelleria della Sezione Famiglia, piano terra, piazza Giordano Bruno.
<b>Costi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Contributo Unificato di € 98,00</li><li>• Marca da bollo di € 27,00 per diritti forfettari di notifica</li><li>• Diritti di Copia (per le copie autentiche del decreto del Presidente) di importo variabile (vd. Tabella dei Diritti di Copia)</li></ul>

### 4.4.3 Riabilitazione civili

<b>Cos'è</b>	<p>Il pubblico registro dei falliti non esiste più.</p> <p>Il Tribunale non applica più la procedura di riabilitazione in quanto l'istituto è stato abolito: le incapacità personali del fallito sono, infatti, collegate allo stato di fallito e vengono meno con la chiusura del fallimento.</p> <p>La persona che ne abbia interesse può comunque chiedere al Tribunale fallimentare la riabilitazione e la cancellazione dal Casellario Giudiziale.</p>
<b>Normativa di riferimento</b>	D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5; D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 e successive modificazioni
<b>Chi può richiederlo</b>	Chiunque sia interessato
<b>Come si richiede e documenti necessari</b>	L'interessato può presentare al Tribunale competente la domanda di riabilitazione in carta semplice sottoscritta.

<b>Dove si richiede</b>	Per il Tribunale di Nola recarsi presso la Cancelleria della Sezione Famiglia, piano terra, piazza Giordano Bruno.
<b>Costi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contributo Unificato di € 98,00</li> <li>• Marca da bollo di € 27,00 per diritti forfettari di notifica</li> </ul>

## 4.4.4 Riabilitazione protesti in caso di usura

<b>Cos'è</b>	<p>La persona offesa dal delitto di usura può ottenere la sospensione della pubblicazione o la riabilitazione dal protesto secondo quanto disposto dall'art. 18 della legge 7 marzo 1996, n. 108.</p> <p>Il debitore che sia parte offesa del delitto di usura può presentare domanda di cancellazione al Presidente del Tribunale del luogo in cui è stato levato il protesto.</p> <p>Il provvedimento che dispone la sospensione della pubblicazione ovvero la riabilitazione dal protesto viene comunicato dalla cancelleria all'interessato. Lo stesso potrà richiedere un certificato per uso riabilitazione alla CCIAA e produrre un'autocertificazione dalla quale si evinca che dalla data del certificato della CCIAA la parte non ha subito ulteriori protesti.</p> <p>Nel caso però di assoluzione dell'imputato del delitto di usura con sentenza definitiva, il provvedimento che dispone la sospensione della pubblicazione ovvero la cancellazione del protesto perde effetto.</p>
<b>Normativa di riferimento</b>	Art. 18 della legge 7 marzo 1996, n. 108
<b>Chi può richiederlo</b>	La persona interessata tramite il suo avvocato
<b>Dove si richiede</b>	<p>La domanda per la sospensione della pubblicazione o la cancellazione del protesto deve essere presentata al Tribunale del luogo in cui è stato levato il protesto.</p> <p>Per il Tribunale di Nola recarsi presso la Cancelleria della Sezione Famiglia, piano terra, piazza Giordano Bruno.</p>
<b>Costi</b>	<p>Contributo Unificato di € 98,00</p> <p>Marca da bollo di € 27,00 per diritti forfettari di notifica</p>

### 4.4.5 Asseverazioni

<b>Cos'è</b>	<p>L'asseverazione è il giuramento reso dal perito o dal traduttore davanti al cancelliere di aver svolto bene e fedelmente il proprio incarico.</p> <p>Sono sottoposti a giuramento le perizie e le traduzioni, ovvero quegli elaborati scritti, relativi a questioni tecniche, che presuppongono in chi li ha redatti il possesso di cognizioni tecnico-scientifiche.</p>
<b>Normativa di riferimento</b>	R.D. 9 ottobre 1922, n. 1366
<b>Chi può richiederlo</b>	Periti e traduttori iscritti all'Albo del Tribunale
<b>Come si richiede e documenti necessari</b>	<p>Il perito che ha redatto l'elaborato o il traduttore che ha redatto la traduzione del documento deve presentarsi personalmente davanti al Cancelliere e firmare un apposito verbale dopo avere giurato di aver bene e fedelmente assolto l'incarico affidatogli. Devono essere depositate in contemporanea anche:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• il documento di identità valido (carta d'identità, passaporto, patente, permesso di soggiorno);</li><li>• la perizia o testo da tradurre in copia autentica;</li><li>• il verbale di giuramento (disposto dal Tribunale) compilato.</li></ul> <p>La perizia o traduzione asseverata deve riportare nell'ultima pagina, prima del giuramento, la data in cui è stata redatta e la firma del perito o traduttore: la data va riportata anche sul modulo di giuramento.</p> <p>La documentazione depositata viene vagliata e timbrata dal cancelliere.</p>
<b>Dove si richiede</b>	<p>Ufficio iscrizione a ruolo</p> <p>Per il Tribunale di Nola recarsi presso la Cancelleria della Sezione Famiglia, piano terra, piazza Giordano Bruno.</p>

## 4.5 STAMPA PERIODICA

### 4.5.1 Registro periodici

<b>Cos'è</b>	<p>Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non viene registrato presso il Tribunale civile competente per territorio (sede dell'editore).</p> <p>È necessario nominare un direttore responsabile, che deve essere giornalista iscritto all'Albo dei giornalisti (elenco professionisti o pubblicisti). Per le stampe a carattere tecnico, professionale o scientifico (escluse quelle sportive e cinematografiche) può assumere la qualifica di direttore responsabile la persona che, pur non essendo giornalista, si iscriva all'elenco speciale. Il direttore responsabile non deve essere investito di mandato parlamentare; altrimenti occorre la nomina di un vice direttore.</p> <p>Devono essere iscritte nell'apposito registro tenuto dai Tribunali civili anche le testate telematiche che hanno le stesse caratteristiche di quelle scritte o radiotelevisive e, quindi, che hanno una periodicità regolare, un logo identificativo e che diffondono presso il pubblico informazioni legate all'attualità. Sono considerate stampe tutte le riproduzioni realizzate su supporto cartaceo o informatico, destinate alla pubblicazione, alla diffusione di informazioni con ogni mezzo (anche elettronico), o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con l'esclusione dei prodotti discografici e cinematografici.</p> <p>L'iscrizione è condizione per l'inizio delle pubblicazioni.</p>
<b>Normativa di riferimento</b>	Legge 8 febbraio 1948, n. 47, Legge 5 agosto 1981, n. 416 modificata dalla Legge 7 marzo 2001, n. 62
<b>Chi può richiederlo</b>	Il proprietario o il legale rappresentante, se è una persona giuridica
<b>Come si richiede e documenti necessari</b>	<p>La richiesta di registrazione al Registro Stampa deve essere indirizzata al Presidente del Tribunale e sottoscritta dal proprietario, dall'editore e dal direttore responsabile (le tre cariche possono essere ricoperte dalla stessa persona) di qualsiasi pubblicazione periodica a stampa, telematico ed i tele e radio giornali. La firma può essere autenticata dall'impiegato del Comune, dal cancelliere o semplicemente allegando una fotocopia del documento di identità dei sottoscrittori. Se la domanda è consegnata da persona delegata, le firme devono già essere autenticate da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro dipendente incaricato dal Sindaco.</p> <p>Dalla domanda devono risultare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza e codice fiscale del Proprietario, dell'Editore (colui che pubblica), se diverso da proprietario, del Direttore responsabile e indicazione della tipografia</li><li>• titolo e sottotitolo, periodicità, sede, carattere, luogo di pubblicazione</li><li>• tecnica di diffusione</li><li>• se stampa - nome e indirizzo della tipografia</li></ul>

## 4. I SERVIZI EROGATI | STAMPA PERIODICA

### Come si richiede e documenti necessari

- se giornale radio - nome, frequenza e indirizzo della stazione emittente
- se telegiornale - canale, nome dell'emittente, studi da cui si trasmette
- se periodico telematico - nome e indirizzo del service provider, estremi del decreto di autorizzazione del Ministero delle Comunicazioni e indirizzo web della pubblicazione telematica, allegando fotocopia del contratto e del decreto ministeriale).

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- la nota di iscrizione a ruolo;
- l'autocertificazione in carta semplice di cittadinanza italiana (o comunitaria) e di godimento dei diritti civili del proprietario, dell'editore e del direttore responsabile;
- l'autocertificazione di iscrizione all'Albo dei Giornalisti (con specifica della data di iscrizione, dell'elenco (pubblicisti, professionisti o speciale, allegando fotocopia completa della tessera di iscrizione all'Albo) e di inesistenza di mandato parlamentare, solo per il direttore responsabile;
- la fotocopia del documento d'identità e del codice fiscale di proprietario, editore e direttore;
- l'attestazione di versamento della tassa sulle concessioni governative.

Se il proprietario e/o l'editore sono persone giuridiche (società o associazioni) è necessario allegare alla domanda anche:

- la copia autentica (in bollo) dello statuto o del verbale della seduta del consiglio di amministrazione che ha deciso la pubblicazione del periodico, laddove il proprietario sia una persona giuridica;
- i documenti che provino la qualità di legale rappresentante della persona giuridica, ovvero visura della Camera di Commercio (per le imprese iscritte alla CCIAA) o la copia autentica dello statuto e verbali di assemblea riguardanti il conferimento degli incarichi (per le associazioni).

Inoltre:

- se il proprietario è diverso dall'editore, occorre allegare il contratto tra le parti registrato presso l'Agenzia delle Entrate, autenticato e bollato;
- se il proprietario è un Comune, occorre allegare copia della delibera comunale autenticata e bollata;
- se il proprietario è una onlus, occorre allegare la documentazione comprovante la qualità di onlus.

Il Presidente del Tribunale, verificata la regolarità dei documenti, ordina l'iscrizione del giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla cancelleria. Successivamente è possibile ottenere il certificato di iscrizione di un periodico, depositando in cancelleria la domanda (in bollo) redatta dal proprietario o dal direttore responsabile, in cui sono indicati gli estremi della testata (numero e anno di registrazione).

### Dove si richiede

Per il Tribunale di Nola recarsi presso la Volontaria Giurisdizione, piano terra, piazza Giordano Bruno.

<b>Costi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tassa di concessione governativa di € 168,00 da versare all'ufficio postale sul c/c postale n.8003 intestato a "Ufficio di registro tasse e concessioni governative - Roma" mediante bollettino postale</li> <li>• Due marche da bollo di € 16,00 (una per la parte 'domanda' del modulo e uno per la parte 'dichiarazione' dello stesso per la domanda)</li> <li>• Marca da bollo di € 27,00 per diritti forfettari di notifica</li> <li>• Marca da bollo di € 11,06 per il ritiro della copia del decreto d'iscrizione</li> <li>• Marche da bollo da € 16,00 e € 11,06 per ogni autentica che si esegue in cancelleria</li> <li>• Marche da bollo da € 16,00 e € 3,68 per la richiesta del certificato d'iscrizione</li> </ul> <p>Si prega di notare che l'importo è variabile ed è suscettibile di variazioni (vd Tabella dei Diritti di Copia).</p> <p>Sono previste esenzioni per le ONLUS</p>
--------------	--

## 4.5.2 Variazione periodici

<b>Cos'è</b>	Ogni qual volta vi è una variazione nei dati riportati nel registro della stampa è necessario, entro 15 giorni dall'avvenuto mutamento, fare una domanda di variazione. Sono previste sanzioni amministrative per chi non comunica le variazioni nel termine previsto.
<b>Normativa di riferimento</b>	Legge 8 febbraio 1948, n. 47, art.6
<b>Chi può richiederlo</b>	Chiunque debba comunicare una variazione di un periodico
<b>Come si richiede e documenti necessari</b>	<p>Deve essere depositata apposita domanda in cancelleria, allegando solo i documenti inerenti le variazioni da effettuarsi.</p> <p>Nel caso di variazioni di proprietà o editore o legale rappresentante (nel caso di società o persona giuridica), devono essere depositati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la domanda in bollo firmata dal nuovo proprietario e/o dall'esercente dell'impresa giornalistica (editore) e/o dal nuovo legale rappresentante (con autentica della firma in calce da parte del dipendente del Comune o del cancelliere o, in alternativa, allegando la fotocopia del documento d'identità);</li> <li>• la copia autentica dell'atto di passaggio di proprietà redatto dal notaio e regolarmente registrato o la copia autentica del verbale di assemblea che ha deliberato la variazione;</li> <li>• certificato di cittadinanza italiana (o comunitaria) e di godimento dei diritti civili del proprietario e/o dall'esercente dell'impresa giornalistica (editore) e/o dal nuovo legale rappresentante.</li> </ul>

## 4. I SERVIZI EROGATI | STAMPA PERIODICA

### Come si richiede e documenti necessari

La nuova dichiarazione delle caratteristiche del periodico con la firma autenticata del nuovo proprietario e/o dall'esercente dell'impresa giornalistica (editore) e/o dal nuovo legale rappresentante.

Nel caso di variazioni del direttore responsabile devono essere depositati:

- la domanda in bollo firmata dal proprietario o dall'editore con la quale si comunica la sostituzione e indica le generalità del nuovo direttore (con autentica della firma del proprietario e del nuovo direttore responsabile da parte del dipendente del Comune o del cancelliere o allegando fotocopia del documento di identità);
- l'autocertificazione in carta semplice di cittadinanza italiana (o comunitaria), di godimento dei diritti civili, di iscrizione all'Albo dei Giornalisti (con specifica della data di iscrizione, dell'elenco (pubblicisti, professionisti o speciale, allegando fotocopia completa della tessera di iscrizione all'Albo) e di inesistenza di mandato parlamentare del nuovo direttore responsabile;
- la nuova dichiarazione delle caratteristiche del periodico con la firma autenticata del nuovo direttore compresa dichiarazione di inesistenza di mandato parlamentare.

Nel caso di variazioni di periodicità, tipografia, titolo o indirizzi (della sede o della direzione), devono essere depositati:

- la domanda in bollo da parte del proprietario o dal legale rappresentante in cui si comunica la variazione (con autentica della firma del proprietario o del legale rappresentante da parte del dipendente del Comune o del cancelliere o, in alternativa, con allegata fotocopia del documento di identità);
- il nuovo certificato di iscrizione, per il cambio del titolo, qualora il direttore fosse iscritto all'Elenco Speciale;
- il verbale di assemblea che ha deliberato la variazione (in copia conforme), nel caso di persona giuridica, per il cambio della sede, della denominazione sociale o del titolo.

Nel caso di domanda di cancellazione dal registro per cessazione della pubblicazione, devono essere allegati:

- la domanda presentata dal proprietario o legale rappresentante o dall'editore (con autentica della firma del proprietario o del legale rappresentante o dell'editore da parte del dipendente del Comune o del cancelliere o, in alternativa, con allegata fotocopia del documento di identità);
- verbale di assemblea che ha deliberato cessazione in copia conforme, nel caso di persona giuridica.

### Dove si richiede

Per il Tribunale di Nola recarsi presso la Volontaria Giurisdizione, piano terra, piazza Giordano Bruno.

### Costi

- Due marche da bollo di € 16,00 (una per la parte 'domanda' del modulo e uno per la parte 'dichiarazione' dello stesso per la domanda)
- Marca da bollo di € 27,00 per diritti forfettari di notifica

- Marche da bollo da € 16,00 e € 11, 06 (€ 33, 18 se richiesta con urgenza) per ogni autentica che si esegue in cancelleria

Si prega di notare che l'importo è variabile ed è suscettibile di variazioni (vd Tabella dei Diritti di Copia).

## 4.5.3 Registro per la trascrizioni dei contratti e degli atti costitutivi di privilegi

<b>Cos'è</b>	<p>Quando si stipula un contratto di vendita a rate con riserva di proprietà relativo a una macchina utensile e di produzione nuova del valore di almeno € 516,46, il venditore deve trascrivere il contratto in apposito registro tenuto nella cancelleria del Tribunale del luogo dove si trova la macchina. Tale trascrizione consente l'opponibilità della riserva di proprietà ai creditori del compratore. La procedura riguarda chi intende trascrivere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gli atti di vendita con riserva di proprietà (cioè quando il bene viene pagato in modo dilazionato e il compratore ne prende possesso quando ha finito di pagare le rate);</li> <li>• gli atti di vendita con pagamento rateale o differito;</li> <li>• gli atti di locazione con diritto di opzione (cioè quando il beneficiario può decidere unilateralmente in merito alla definizione del contratto);</li> <li>• gli atti di locazione in cui si stabilisce che il conduttore ottenga la proprietà del bene pagando i canoni previsti dal contratto.</li> </ul>
<b>Normativa di riferimento</b>	Artt. 1524 e 2762 cc.; L. 28/11/1965 n.1329
<b>Chi può richiederlo</b>	Chi ha stipulato un contratto di vendita a rate con riserva di proprietà relativo a una macchina utensile e di produzione nuova del valore di almeno € 516,46.
<b>Come si richiede e documenti necessari</b>	<p>Deve essere depositata la domanda in cancelleria, allegando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• due note di trascrizione in bollo;</li> <li>• due contratti (se ci sono della cambiali va apposta una dichiarazione);</li> <li>• due certificati di origine della macchina (con le varie scadenze degli effetti).</li> </ul> <p>Quando è presentata la richiesta di parte, viene nominato un cancelliere che deve recarsi nel luogo in cui si trova la macchina per controllare la corrispondenza tra la richiesta del venditore e i dati relativi alla macchina.</p>
<b>Dove si richiede</b>	Per il Tribunale di Nola recarsi presso la Volontaria Giurisdizione, piano terra, piazza Giordano Bruno.
<b>Costi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Marca da bollo di € 3,68 per ogni atto trascritto e restituito</li> <li>• Due marche da bollo da € 16,00 per ogni nota di trascrizione</li> </ul>

# 4.6 FALLIMENTI

## 4.6.1 Ricorso di fallimento

<b>Cos'è</b>	È l'atto attraverso il quale viene richiesto alla Pubblica Autorità di aprire una procedura fallimentare nei confronti di un determinato imprenditore, sussistendone i requisiti soggettivi (imprenditore commerciale non piccolo ai sensi degli articoli 1 L.F. e 2195 c.c.) e oggettivi (impresa in stato di insolvenza ex art. 2221 c.c. e art. 5 L.F.).
<b>Normativa di riferimento</b>	R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare) e D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 integrati dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 e successive modificazioni.
<b>Chi può richiederlo</b>	Il debitore stesso (il legale rappresentante dell'impresa), i creditori, il Pubblico Ministero (solo se l'insolvenza di un imprenditore risulti nel corso di un procedimento penale o sia segnalato da un giudice in un processo civile) o l'erede nel caso di imprenditore defunto (purché l'eredità non sia già confusa con il suo patrimonio).
<b>Come si richiede e documenti necessari</b>	<p>Si presenta l'istanza presso il Tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa, ovvero la sede in cui si trova il centro di direzione e amministrazione della stessa.</p> <p>Se la sede principale è all'estero, il fallimento può essere dichiarato anche in Italia. In questo caso l'istanza di fallimento si propone al Tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha la sede secondaria più importante.</p> <p>Nel caso in cui sia l'imprenditore medesimo a chiedere il proprio fallimento, può presentarsi personalmente in cancelleria e il funzionario provvederà ad autenticarne la firma del ricorso o può avvalersi dell'assistenza di un difensore che provvederà ad autenticare la firma del ricorso e al deposito in cancelleria. Devono essere allegati all'istanza:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• il documento d'identità del legale rappresentante dell'impresa;</li><li>• la Visura della C.C.I.A.A. della società aggiornata a non più di 15 giorni;</li><li>• i bilanci dei tre esercizi precedenti o, se di durata inferiore, dell'intera esistenza dell'impresa, con ricevuta di avvenuto deposito;</li><li>• lo stato patrimoniale dell'impresa;</li><li>• l'elenco nominativo dei creditori e dei debitori e l'indicazione dei rispettivi crediti e debiti e del titolo da cui sorge il diritto;</li><li>• il verbale di assemblea;</li><li>• l'eventuale certificato camerale sui protesti.</li></ul> <p>Se il ricorso è presentato da un creditore, questi dovrà depositare unitamente all'istanza:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• il codice fiscale e la partita IVA del creditore;</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• la nota di iscrizione a ruolo;</li> <li>• la Visura della C.C.I.A.A. della società aggiornata a non più di 15 giorni;</li> <li>• le prove dell'esistenza del credito e dell'esistenza dei presupposti per la dichiarazione, cioè lo stato d'insolvenza e la qualità d'imprenditore.</li> </ul> <p>Il creditore istante non ha alcun titolo di preferenza rispetto agli altri per il solo fatto di aver presentato la richiesta di fallimento, e anche lui dovrà presentare istanza di ammissione al passivo una volta dichiarato il fallimento.</p> <p>Il giudice fissa l'udienza disponendo la convocazione del convenuto fallendo; in caso di fallimento in proprio, la convocazione di quest'ultimo avverrà solo se richiesto nel ricorso.</p>
<b>Dove si richiede</b>	Per il Tribunale di Nola recarsi presso la Cancelleria della Sezione Fallimentare, piano primo, piazza Giordano Bruno.
<b>Costi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contributo Unificato di € 98,00</li> <li>• Marca da bollo di € 27,00 per diritti forfettari di notifica</li> </ul>

## 4.6.2 Domanda di ammissione al passivo

<b>Cos'è</b>	<p>È la domanda con cui si chiede di ammettere il proprio credito al passivo di un fallimento.</p> <p>La domanda di ammissione al passivo è tempestiva quando viene presentata, con le modalità sotto specificate, entro i 30 giorni prima dell'udienza di verifica dei crediti (esame stato passivo), la cui data viene fissata con la sentenza che ha dichiarato il fallimento. L'esame dello stato passivo serve a individuare i creditori ammessi al concorso, nonché coloro che vantano diritti reali o personali su beni mobili o immobili di proprietà o in possesso del fallito.</p> <p>La domanda può comunque essere presentata anche in data successiva, purché entro un anno dalla data di dichiarazione del fallimento. In tal caso si considera tardiva, è efficace, ma può comportare una limitazione nel diritto a partecipare alla ripartizione dell'attivo fallimentare (ciò che si è ricavato dalla liquidazione dei beni e crediti del soggetto fallito) per la parte eventualmente già distribuita.</p>
<b>Normativa di riferimento</b>	R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare), artt. 92, 93, 95 e segg.; art. 101 e successive modificazioni e integrazioni.
<b>Chi può richiederlo</b>	I creditori (anteriori alla data del fallimento personalmente), soli o con l'assistenza di un legale.

## 4. I SERVIZI EROGATI | STAMPA PERIODICA

<b>Come si richiede e documenti necessari</b>	<p>Si trasmette l'istanza via posta elettronica certificata al curatore, allegando i documenti a sostegno della domanda. Il ricorso deve, quindi, contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore;</li><li>• la somma che si intende insinuare al passivo oppure la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;</li><li>• l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;</li><li>• l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se ha carattere speciale (in mancanza il credito è considerato chirografario);</li><li>• l'indicazione, ai fini delle successive comunicazioni, del numero di telefax, dell'indirizzo di posta elettronica o l'elezione di domicilio in un Comune nel Circondario ove ha sede il Tribunale.</li></ul> <p>È consigliabile redigere la domanda in forma cartacea, stamparla e firmarla e scansionarla in formato pdf e inserire i file come allegato al messaggio di posta elettronica certificata che si invia al curatore.</p> <p>I titoli di credito, oltre a essere allegati in copia alla mail, devono essere depositati in cancelleria.</p> <p>Il procedimento di accertamento delle domande tardive, si svolge nelle stesse forme delle tempestive. La presentazione della domanda interrompe il corso della prescrizione per tutta la durata della procedura fallimentare.</p>
<b>Dove si richiede</b>	Per il Tribunale di Nola recarsi presso la Cancelleria della Sezione Fallimentare, piano primo, piazza Giordano Bruno.
<b>Costi</b>	Esente

### 4.6.3 Istanza di concordato preventivo

<b>Cos'è</b>	È la richiesta di essere ammessi a una procedura di concordato preventivo, che consiste nell'accordo tra l'imprenditore e la maggioranza dei creditori, finalizzato a risolvere la crisi aziendale e a evitare il fallimento e le sue conseguenze di ordine personale e patrimoniale mediante una soddisfazione, anche parziale, delle ragioni creditorie.
<b>Normativa di riferimento</b>	Legge Fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni), artt. 160 e segg.
<b>Chi può richiederlo</b>	L'imprenditore commerciale non piccolo (ex art. 1 L.F.) che si trova in stato di crisi, ovvero non ancora pervenuto nella più grave situazione di insolvenza.

<b>Come si richiede e documenti necessari</b>	<p>Deve essere presentata l'istanza sottoscritta dall'imprenditore e diretta al Tribunale del luogo in cui si trova la sede principale (centro di direzione e amministrazione) dell'impresa. Il trasferimento della stessa intervenuto nell'anno antecedente al deposito del ricorso non è rilevante ai fini dell'individuazione della competenza.</p> <p>Il debitore deve presentare con il ricorso l'originale e una copia dei seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la nota di iscrizione a ruolo;</li> <li>• la Visura della Camera di Commercio della società proponente aggiornata almeno a 7 gg. dalla presentazione della domanda;</li> <li>• i bilanci societari relativi all'esercizio degli ultimi tre anni corredati delle relative note di deposito;</li> <li>• i documenti comprovanti gli adempimenti previsti dall'art. 152 L.F.;</li> <li>• una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;</li> <li>• uno stato analitico e estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;</li> <li>• l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;</li> <li>• il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili;</li> <li>• il Piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta (da presentare in due copie);</li> <li>• la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F. per poter esercitare la funzione di curatore che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo (da presentare in due copie).</li> </ul>
<b>Dove si richiede</b>	<p>Gli atti vengono assegnati dal Presidente del collegio al Giudice designato, il quale fissa la data dell'udienza che la cancelleria comunica sia all'istante che al Pubblico Ministero.</p> <p>Il Giudice provvede inoltre, in sede di ammissione della procedura, alla nomina di un commissario giudiziario che dovrà redigere la relazione circa la fattibilità del piano concordatario.</p>
<b>Costi</b>	<p>All'udienza fissata per l'adunanza dei creditori (o nelle udienze successive) nel caso in cui sia raggiunta la maggioranza dei voti ammessi, la proposta viene omologata.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contributo Unificato di € 98,00</li> <li>• Marca da bollo di € 27,00 per diritti forfettari di notifica</li> </ul>

## 4.6.4 Accordo di ristrutturazione dei debiti

<b>Cos'è</b>	<p>È la possibilità, per l'imprenditore che debba far fronte alla crisi dell'impresa, di stipulare un accordo stragiudiziale di ristrutturazione dei debiti attraverso un piano concordato con la maggioranza dei suoi creditori.</p> <p>L'accordo, redatto in forma scritta, deve essere sottoscritto dai creditori che rappresentano almeno il 60% del passivo del debitore e deve garantire l'integrale e tempestivo pagamento dei creditori che non hanno partecipato alla sua stipulazione.</p> <p>Alla prima fase privatistica segue poi quella giudiziale, in cui il Tribunale, decise le opposizioni dei creditori e di ogni altro interessato, procede all'omologazione dell'accordo di ristrutturazione.</p>
<b>Normativa di riferimento</b>	Art. 182-bis L.F (art. inserito dall'art. 2 c. 1 lettera l) D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella Legge 14 maggio 2005, n. 80).
<b>Chi può richiederlo</b>	L'imprenditore commerciale non piccolo (ex art. 1 L.F.) che si trova in stato di crisi, ovvero non ancora pervenuto nella più grave situazione di insolvenza.
<b>Come si richiede e documenti necessari</b>	<p>Deve essere depositato in Tribunale del luogo in cui si trova la sede principale (centro di direzione e amministrazione) dell'impresa la richiesta unitamente alla documentazione (in originale e una copia) prevista per la proposta di concordato preventivo, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;</li> <li>• uno stato analitico e estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;</li> <li>• l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;</li> <li>• il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili;</li> <li>• il Piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta (da presentare in due copie);</li> <li>• la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F. per poter esercitare la funzione di curatore che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo (da presentare in due copie).</li> </ul>
<b>Dove si richiede</b>	Per il Tribunale di Nola recarsi presso la Cancelleria della Sezione Fallimentare, piano primo, piazza Giordano Bruno.
<b>Costi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contributo Unificato di € 98,00</li> <li>• Marca da bollo di € 27,00 per diritti forfettari di notifica</li> </ul>

## 4.6.5 Certificato pendenza procedure concorsuali

<b>Cos'è</b>	<p>È il certificato che attesta che, nei 5 anni precedenti alla richiesta, non sono state dichiarate procedure concorsuali nei confronti di un soggetto (persona fisica o giuridica). Se il richiedente risiede nel Circondario da meno di 5 anni, il certificato si riferirà al periodo di residenza nel Circondario.</p> <p>Questo certificato, se deve essere presentato ad una Pubblica Amministrazione, deve essere sostituito con dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 445/2000 (autocertificazione).</p> <p>Il certificato ha validità di 6 mesi.</p>
<b>Normativa di riferimento</b>	Legge Fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), art. 1
<b>Chi può richiederlo</b>	L'interessato o un suo delegato, munito di delega, o, nel caso di società, il legale rappresentante o un suo delegato, munito di delega.
<b>Come si richiede e documenti necessari</b>	<p>Deve essere compilato, sottoscritto dall'interessato (o dal legale rappresentante) e consegnato nella cancelleria del Tribunale di residenza del soggetto (sede legale per la società) il modulo di richiesta del certificato, allegando:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• la fotocopia del documento d'identità dell'interessato o del legale rappresentante della società;</li><li>• eventualmente, la delega e la fotocopia del documento d'identità della persona delegata;</li><li>• la visura camerale della società (copia semplice e aggiornata a meno di 15 giorni);</li><li>• il certificato di residenza (solo se la società risiede nel circondario del Tribunale da meno di cinque anni).</li></ul>
<b>Dove si richiede</b>	Per il Tribunale di Nola recarsi presso la Cancelleria della Sezione Fallimentare, piano primo, piazza Giordano Bruno.
<b>Costi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Due marche da bollo da € 16,00 (una per la richiesta e una per il ritiro)</li><li>• Marca da bollo da € 3,68 per diritti di cancelleria (€ 7,08 se richiesta con urgenza)</li></ul> <p>Si prega di notare che l'importo è variabile ed è suscettibile di variazioni. Le esenzioni sono previste nel caso di: uso mutuo (il mutuo deve essere già stato concesso e deve essere allegata la copia dell'atto); a uso lavoro.</p>

## 4.6.6 Certificato pendenza procedure esecutive mobiliari e immobiliari

<b>Cos'è</b>	<p>È il certificato che attesta che non sono o sono pendenti, né si sono o non si sono verificate procedure esecutive immobiliari e/o mobiliari nei confronti di un soggetto (persona fisica o giuridica).</p> <p>Questo certificato, se deve essere presentato ad una Pubblica Amministrazione, deve essere sostituito con dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs 28/12/2000 n. 445 (autocertificazione).</p> <p>Il certificato ha validità 6 mesi.</p> <p>Nel caso in cui la richiesta dovesse avere quale finalità, appositamente documentata, il rimborso di un credito IVA, un prestito agrario o marittimo, l'istanza deve essere presentata in carta libera con allegata soltanto una marca da € 3,68 per diritto di certificazione. Il relativo certificato sarà rilasciato in carta libera.</p>
<b>Chi può richiederlo</b>	L'interessato o un suo delegato, munito di delega, o, nel caso di società, il legale rappresentante o un suo delegato, munito di delega.
<b>Come si richiede e documenti necessari</b>	<p>Deve essere compilato, sottoscritto dall'interessato (o dal legale rappresentante) e consegnato nella cancelleria del Tribunale di residenza del soggetto (sede legale per la società) il modulo di richiesta del certificato, allegando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la fotocopia del documento d'identità e del codice fiscale dell'interessato o del legale rappresentante della società;</li> <li>• eventualmente, la delega e la fotocopia del documento d'identità della persona delegata;</li> <li>• la visura camerale della società (copia semplice e aggiornata a meno di 15 giorni).</li> </ul>
<b>Dove si richiede</b>	Per il Tribunale di Nola recarsi presso la Cancelleria della Sezione Esecuzioni Mobiliari e Immobiliari, piano primo, piazza Giordano Bruno.
<b>Costi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 marche da bollo di € 16,00 (una per la domanda, l'altra per il ritiro del certificato)</li> <li>• 1 marca da bollo di € 3,68</li> </ul> <p>Si prega di notare che l'importo è variabile ed è suscettibile di variazioni</p>

## 4.6.7 Espropriazione di beni mobili e immobili

<b>Cos'è</b>	<p>Il pignoramento è l'atto con cui inizia l'esecuzione o espropriazione forzata, ovvero la procedura volta a sottrarre forzatamente alla disponibilità patrimoniale del debitore quei beni ritenuti pignorabili e a convertirli in denaro mediante la vendita, al fine di soddisfare il creditore procedente.</p> <p>Esso può avere per oggetto beni immobili del debitore, beni mobili del debitore che si trovano nella casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti.</p> <p>Salve le forme particolari, il pignoramento consiste in una ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi.</p>
<b>Normativa di riferimento</b>	Artt. 491 e segg. c.p.c.
<b>Chi può richiederlo</b>	Uno o più creditori
<b>Come si richiede e documenti necessari</b>	<p>Deve essere depositata la richiesta presso la cancelleria del Tribunale competente per il luogo in cui i beni mobili e immobili si trovano.</p> <p>L'ufficiale giudiziario, una volta che ha proceduto al pignoramento, ha tempo ventiquattro ore per il deposito del processo verbale, del titolo esecutivo e dell'atto di precetto nella cancelleria del Tribunale competente.</p> <p>Una volta depositato il processo verbale relativo al pignoramento, la cancelleria provvede alla formazione del relativo fascicolo.</p> <p>Successivamente il creditore dopo 10 giorni e non oltre 90 giorni deve depositare in cancelleria l'istanza di vendita o di assegnazione dei beni pignorati. Qualora il bene pignorato sia un autoveicolo, all'istanza di vendita deve essere allegata anche una visura del Pubblico Registro Automobilistico che attesti che il veicolo sia effettivamente di proprietà del debitore e che non sia gravato da ipoteche.</p> <p>L'atto di pignoramento di un bene immobile si esegue mediante la notificazione e successiva trascrizione presso l'Ufficio del Territorio (già Conservatoria dei Registri Immobiliari) di un atto nel quale si indicano, gli estremi richiesti per l'individuazione dell'immobile ipotecato che si intende sottoporre a esecuzione.</p> <p>Il pignoramento deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• l'invito al debitore a effettuare, presso la cancelleria del tribunale, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in un comune del circondario del tribunale stesso;</li><li>• l'avvertimento che il debitore può chiedere la sostituzione dei beni pignorati con una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, presentando, a pena di inammissibilità, istanza di conversione del pignoramento, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione del bene, e depositando un quinto della somma dovuta.</li></ul>

## 4. I SERVIZI EROGATI | STAMPA PERIODICA

<b>Dove si richiede</b>	Per il Tribunale di Nola recarsi presso la Cancelleria della Sezione Esecuzioni Mobiliari e Immobiliari, piano primo, piazza Giordano Bruno.
<b>Costi</b>	Per l'istanza di vendita del bene pignorato è richiesto il pagamento di: <ul style="list-style-type: none"><li>• Contributo Unificato, in base al valore del precetto (salvo esenzioni)</li><li>• Marca da bollo di € 27,00 per diritti forfettari di notifica</li></ul>

### 4.6.8 Istanza di vendita del bene immobile pignorato

<b>Cos'è</b>	<p>È la richiesta, fatta al Giudice dell'esecuzione, di vendita del bene pignorato che può essere depositata dopo 10 giorni e non oltre 90 giorni dalla notifica di pignoramento, pena la sua perdita di efficacia.</p> <p>L'inosservanza del termine stabilito per il deposito dell'istanza di vendita determina l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione del processo esecutivo.</p>
<b>Normativa di riferimento</b>	Artt. 491 e segg. c.p.c.
<b>Chi può richiederlo</b>	Il creditore (precedente o intervenuto) munito di titolo esecutivo
<b>Come si richiede e documenti necessari</b>	<p>L'istanza di vendita va presentata tramite ricorso da depositare presso la cancelleria del Tribunale.</p> <p>Entro centoventi giorni dal deposito del ricorso il creditore che richiede la vendita deve provvedere ad allegare la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• l'estratto del catasto;</li><li>• i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento;</li><li>• la prova di notificazione ai creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri (è a carico del creditore pignorante entro cinque giorni dal pignoramento l'invio di un avviso contenente l'indicazione del creditore pignorante, del credito per il quale si procede, del titolo e delle cose pignorate.</li></ul> <p>L'estratto catastale e i certificati possono essere sostituiti da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.</p> <p>Depositata l'istanza di vendita e la documentazione ipocatastale, il Giudice dell'Esecuzione nomina un esperto scelto dall'elenco dei CTU del Tribunale, che provvederà alla stima dell'immobile.</p> <p>Contestualmente viene nominata la società quale ausiliario del Giudice che assisterà anche il CTU nell'espletamento dell'incarico anche con facoltà di accesso forzoso all'immobile.</p>

<b>Dove si richiede</b>	Per il Tribunale di Nola recarsi presso la Cancelleria della Sezione Esecuzioni Immobiliari e Immobiliari, piano primo, piazza Giordano Bruno.
<b>Costi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contributo Unificato (per determinare l'importo consultare la Tabella del Contributo Unificato)</li> <li>• Marca da bollo di € 27,00 per diritti forfettari di notifica</li> </ul>

## 4.6.9 Conversione del pignoramento

<b>Cos'è</b>	<p>È la richiesta da parte del debitore di sostituire, alle cose pignorate, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione, una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese.</p> <p>Unitamente all'istanza deve essere depositata, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore a un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. Tale servizio soddisfa l'esigenza di ottenere una rateizzazione del debito da parte del soggetto debitore.</p> <p>Qualora le cose pignorate siano costituite da beni immobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di diciotto mesi la somma stabilita, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale.</p>
<b>Normativa di riferimento</b>	Art. 495 c.p.c.
<b>Chi può richiederlo</b>	Il debitore, con o senza l'assistenza di un legale
<b>Come si richiede e documenti necessari</b>	<p>Deve essere presentata apposita istanza nella cancelleria del Tribunale del luogo in cui è stato eseguito il pignoramento, unitamente alle prove documentali di pagamento di una somma non inferiore a un quinto dell'importo del credito.</p> <p>Occorre, quindi, che il debitore abbia depositato un assegno circolare non trasferibile di 1/5 del debito complessivo, intestato alla procedura esecutiva.</p> <p>L'istanza di conversione del pignoramento deve essere depositata prima che sia disposta la vendita e cioè che sia pronunciata l'ordinanza con la quale il Giudice fissa la data della vendita o delega le operazioni di vendita a un professionista.</p> <p>Il giudice entro 30 giorni dal deposito dell'istanza di conversione, fissa l'udienza in cui vengono sentite le parti, e determina la somma da sostituire al bene pignorato, programmando la rateizzazione del debito.</p>

## 4. I SERVIZI EROGATI | STAMPA PERIODICA

<b>Come si richiede e documenti necessari</b>	<p>In conclusione di questa udienza il giudice rinvia a un'altra udienza nella quale, dopo aver verificato il buon esito dei versamenti, dichiara estinto il pignoramento, ordinandone la cancellazione e assegnando la somma versata ai creditori. I beni immobili sono liberati dal pignoramento con il versamento dell'intera somma.</p> <p>Il termine massimo di rateizzazione delle somme dovute è di 18 mesi. L'istanza può essere presentata una sola volta a pena di inammissibilità. Il mancato versamento di una rata ovvero un ritardo nel versamento superiore a 15 giorni comporta la decadenza del debitore dal beneficio della conversione: seguirà la vendita dell'immobile e l'incameramento delle somme versate.</p>
<b>Dove si richiede</b>	Per il Tribunale di Nola recarsi presso la Cancelleria della Sezione Esecuzioni Mobiliari e Immobiliari, piano primo, piazza Giordano Bruno.
<b>Costi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Esente, se successiva all'istanza di vendita</li><li>• Marca da bollo di € 16,00, se precedente all'istanza di vendita</li></ul>

### 4.6.10 Intervento di creditori immobiliari

<b>Cos'è</b>	Con l'intervento, il creditore ha la possibilità di partecipare alla distribuzione della somma ricavata, nonché di partecipare all'espropriazione del bene pignorato e provocarne i singoli atti esecutivi.
<b>Normativa di riferimento</b>	Artt. 498 e segg. c.p.c.
<b>Chi può richiederlo</b>	I creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su un titolo esecutivo, nonché i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati, oppure avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante dai pubblici registri o erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'art. 2214 c.c.
<b>Come si richiede e documenti necessari</b>	<p>L'intervento avviene con ricorso da depositare in cancelleria prima che sia tenuta l'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione.</p> <p>Il ricorso deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• l'indicazione del credito e del suo titolo;</li><li>• la domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata;</li><li>• la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione.</li></ul>

	<p>Ai titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'art. 2214 c.c. viene richiesto un ulteriore adempimento, ovvero l'allegazione, a pena di inammissibilità, dell'estratto autentico notarile relativo alle menzionate scritture contabili.</p> <p>La possibilità di un intervento tardivo è contemplata dagli artt. 528, 551 e 565 c.p.c.</p>
<b>Dove si richiede</b>	Per il Tribunale di Nola recarsi presso la Cancelleria della Sezione Esecuzioni Mobiliari e Immobiliari, piano primo, piazza Giordano Bruno.
<b>Costi</b>	Esente

## 4.7 ASTE IMMOBILIARI

### 4.7.1 Partecipazione alle aste immobiliari nelle esecuzioni individuali e concorsuali

#### **Cos'è**

È la vendita forzata di immobili che ha la funzione di trasformare i beni pignorati oppure appresi nel fallimento in denaro liquido disposta dal giudice dell'esecuzione, su istanza del creditore pignorante.

Nell'espropriazione dei beni immobili la liquidazione del bene avviene con la vendita senza incanto e, se questa non dà esito positivo, si procede con la vendita a incanto.

La vendita senza incanto prevede la presentazione in busta chiusa delle offerte d'acquisto in cancelleria. Tali buste vengono, poi, aperte nell'udienza fissata per l'esame delle offerte alla presenza dei vari offerenti. Se l'offerta è superiore al valore dell'immobile aumentato di un quinto, viene considerata senz'altro accolta. Se, invece, è inferiore a tale valore, il giudice non può procedere alla vendita se vi è il dissenso del creditore procedente o se ritiene che vi siano concrete possibilità di miglior vendita col sistema dell'incanto.

In caso di più offerte valide, viene indetta una gara tra gli offerenti assumendo come prezzo a base d'asta il valore dell'offerta più alta. Se, invece, la gara non può aver luogo per mancanza di adesioni, il giudice decide se disporre la vendita a favore del maggior offerente oppure ordinare l'incanto.

## 4. I SERVIZI EROGATI | ASTE IMMOBILIARI

<b>Cos'è</b>	<p>La vendita con incanto prevede la realizzazione immediata di una gara fra i diversi offerenti. Il giudice dell'esecuzione stabilisce le modalità con le quali effettuare la vendita, il prezzo base dell'incanto, il giorno e l'ora dell'asta, la misura minima dell'aumento da apportarsi alle offerte, l'ammontare della cauzione, le modalità e il termine entro il quale il prezzo deve essere depositato. Le offerte non sono efficaci se non superano il prezzo base d'asta o l'offerta precedente nella misura indicata nell'ordinanza di vendita. Ogni offerente non è più tenuto al mantenimento della sua offerta nel momento in cui essa viene superata da un'altra, anche se poi questa viene dichiarata nulla.</p>
<b>Normativa di riferimento</b>	<p>Artt.491 c.p.c. e segg. (L.80/2005 e 51/2006); artt. 567 c.p.c. e segg.</p>
<b>Chi può richiederlo</b>	<p>All'asta di vendita con o senza incanto può partecipare chiunque, a eccezione del debitore.</p> <p>Nella vendita senza incanto l'offerta può essere fatta soltanto personalmente o a mezzo di avvocato.</p> <p>Nella vendita con incanto e alla gara sull'aumento di un quinto, oltre che personalmente o a mezzo di avvocato, è possibile partecipare anche tramite un mandatario munito di procura speciale, fatta per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Soltanto un avvocato tanto nella vendita senza incanto quanto all'incanto e nelle offerte dopo l'incanto può partecipare per sé o per persona da nominare.</p>
<b>Come si richiede e documenti necessari</b>	<p>L'istanza deve essere sottoscritta dall'offerente che può essere persona fisica o giuridica. In quest'ultimo caso l'istanza deve essere sottoscritta dal legale rappresentante.</p> <p>L'istanza deve indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, regime patrimoniale (stato libero, comunione o separazione di beni), residenza, recapito telefonico dell'offerente (per le persone fisiche);</li><li>• denominazione, sede dell'ente, codice fiscale e recapito telefonico (per società e altri enti).</li></ul> <p>Devono essere allegati all'offerta:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• la copia della carta d'identità e del tesserino di codice fiscale (per le persone fisiche);</li><li>• la copia della carta d'identità del legale rappresentante, il certificato camerale aggiornato o altro documento equivalente da cui risulta l'identità del legale rappresentante, i relativi poteri e i dati della società o ente (per società).</li></ul>

### **Vendita senza incanto**

L'offerta deve essere depositata in busta chiusa almeno il giorno prima della data di udienza e recare, all'esterno i seguenti dati e soltanto essi:

- nome, previa identificazione, di chi materialmente deposita l'offerta (che può anche non essere l'offerente);
- nome del professionista delegato;
- giorno dell'udienza fissata per l'esame delle offerte;
- data di presentazione della busta e nome del Giudice dell'Esecuzione o del Giudice del Fallimento.

L'offerta è irrevocabile per 120 giorni dal deposito.

Inoltre, bisogna indicare nell'offerta il numero di procedura, il lotto che si intende acquistare, il prezzo offerto che non può essere inferiore al prezzo base di vendita indicato nell'avviso, del tempo, del modo di pagamento e di ogni elemento utile alla valutazione dell'offerta stessa.

All'offerta deve essere allegata una marca da bollo da € 16,00 e una cauzione pari ad almeno il 10% del prezzo offerto, da versare con assegno circolare non trasferibile intestato al Professionista Delegato alla vendita o (se l'esecuzione non è delegata) a Poste Italiane S.p.A.

Il termine di pagamento è di giorni 90 dall'aggiudicazione (salva diversa indicazione in avviso).

### **Vendita con incanto**

L'istanza deve essere depositata almeno tre giorni prima della data dell'incanto fissata nell'avviso. Nell'offerta devono essere indicati il numero di procedura e il lotto che si intende acquistare.

All'offerta deve essere allegata una marca da bollo da € 16,00 e una cauzione pari ad almeno il 10% del prezzo base, da versare con assegno circolare non trasferibile intestato al Professionista Delegato alla vendita o (se l'esecuzione NON è delegata) a Poste Italiane S.p.A.

Il termine di pagamento del prezzo è di giorni 60 dall'aggiudicazione. Se l'istante non partecipa, senza giustificato e documentato motivo, 1/10 della cauzione potrà essere confiscato a norma di legge.

<b>Dove si richiede</b>	Per il Tribunale di Nola recarsi presso la Cancelleria della Sezione Esecuzioni Mobiliari e Immobiliari, piano primo, piazza Giordano Bruno.
<b>Costi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Marca da bollo di € 16,00</li><li>• Cauzione pari ad almeno il 10% del prezzo offerto/base</li></ul>

### 4.7.2 Espropriazione presso terzi

<b>Cos'è</b>	È un atto notificato personalmente al terzo o al debitore con cui si procede al pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi.
<b>Normativa di riferimento</b>	Artt. 543 ss. c.p.c.
<b>Chi può richiederlo</b>	Il creditore munito di titolo esecutivo
<b>Come si richiede e documenti necessari</b>	<p>Deve essere richiesto all'ufficiale giudiziario del Tribunale del luogo dove risiede il terzo debitore.</p> <p>Quando l'ufficiale giudiziario deposita in cancelleria l'atto di pignoramento verso terzi la stessa provvede alla formazione del relativo fascicolo.</p> <p>Entro il giorno prima dell'udienza il creditore procedente deve depositare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• il titolo esecutivo e il precetto;</li><li>• le ricevute di pagamento del contributo unificato (se dovuto) e i diritti di notifica.</li></ul>
<b>Dove si richiede</b>	Per il Tribunale di Nola recarsi presso la Cancelleria della Sezione Esecuzioni Mobiliari e Immobiliari, piano primo, piazza Giordano Bruno.
<b>Costi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Contributo Unificato, in base al valore del precetto (salvo esenzioni, vd. Tabella Contributo Unificato)</li><li>• Diritti forfettari di notifica di € 27,00</li></ul> <p>N.B.: il contributo unificato e la marca da bollo non sono dovuti nei processi per crediti di lavoro, nei processi in materia di assegni di mantenimento della prole.</p>

## 4.7.3 Esecuzioni in forma specifica

<b>Cos'è</b>	<p>Si ha nei casi in cui il diritto del creditore può essere realizzato nella sua identità specifica e cioè mediante la consegna del bene o il compimento dell'attività che ne costituisce lo specifico oggetto.</p> <p>I due tipi sono:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• l'esecuzione per consegna o rilascio, diretta far conseguire al creditore la disponibilità materiale di una determinata cosa, mobile o immobile;</li><li>• l'esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare, diretta a far conseguire al creditore la medesima prestazione specifica di fare, oggetto del suo diritto, ovvero l'eliminazione di quanto posto in essere dal debitore in violazione del suo obbligo di non fare.</li></ul>
<b>Normativa di riferimento</b>	Artt. 605 e segg. c.p.c
<b>Chi può richiederlo</b>	Dal creditore munito di titolo esecutivo.
<b>Come si richiede e documenti necessari</b>	<p>È l'ufficiale giudiziario stesso che nel caso delle esecuzioni per consegna o rilascio deposita in cancelleria il relativo verbale di consegna o di rilascio.</p> <p>Nel caso di esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare, il legale del creditore deposita in cancelleria il ricorso ex art. 612 c.p.c. con il titolo esecutivo e l'atto di precetto unitamente alla nota di iscrizione a ruolo.</p>
<b>Dove si richiede</b>	Per il Tribunale di Nola recarsi presso la Cancelleria della Sezione Esecuzioni Mobiliari e Immobiliari, piano primo, piazza Giordano Bruno.
<b>Costi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Contributo Unificato in misura fissa pari a euro 121,00 (salvo esenzioni)</li><li>• Diritti forfettari di notifica di € 27,00.</li></ul>

### 4.7.4 Ricorso per proroga dell'esecuzione di sfratto

<b>Cos'è</b>	È un atto con il quale il locatore chiede la proroga dell'esecuzione dello sfratto. Nel caso di sfratto per finita locazione nei capoluoghi di provincia è possibile per l'inquilino presentare istanza al Giudice per la concessione di una proroga che normalmente non può superare i sei mesi, ma, in alcuni casi specifici di bisogno sociale, può arrivare a 18 mesi.
<b>Normativa di riferimento</b>	D.L. 20 ottobre 2008, n. 158, così come convertito dalla Legge 18 dicembre 2008, n. 199 e D.L. 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 luglio 2005, n. 148.
<b>Chi può richiederlo</b>	Può essere richiesta in proprio dal soggetto su cui pende lo sfratto (o dal suo difensore), il cui reddito annuo lordo complessivo sia inferiore a 27.000,00 euro e nel cui nucleo familiare vi siano persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66%, purché non sia in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza. La richiesta può essere effettuata anche dai conduttori che abbiano nel proprio nucleo familiare figli fiscalmente a carico.
<b>Come si richiede e documenti necessari</b>	Deve essere depositata la domanda presso la cancelleria del Tribunale del luogo di residenza o domicilio del richiedente, allegando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il conduttore attesti il possesso dei requisiti sopracitati.
<b>Dove si richiede</b>	Per il Tribunale di Nola recarsi presso la Cancelleria della Sezione Esecuzioni Mobiliari e Immobiliari, piano primo, piazza Giordano Bruno.
<b>Costi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contributo Unificato in misura fissa €121,00 (salvo esenzioni)</li> <li>• Diritti forfettari di notifica di € 27,00</li> </ul>

## 4.8 AREA PENALE

### 4.8.1 Patrocinio a spese dello Stato nel processo penale

#### Cos'è

La legge assicura, in presenza di determinati presupposti, il patrocinio a spese dello Stato nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente (indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato o danneggiato, che intenda costituirsi parte civile, il responsabile civile o civilmente obbligato per l'ammenda).

L'ammissione può essere richiesta (e se concessa è valida) per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure derivate e accidentali, comunque connesse, salvo nella fase dell'esecuzione, nel procedimento di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del tribunale di Sorveglianza (in questi casi occorre presentare autonoma richiesta di ammissione al beneficio).

Per effetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato alcune spese sono gratuite (ad esempio le copie degli atti processuali), altre sono anticipate dall'erario.

Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i Consigli dell'Ordine del distretto di Corte d'Appello nel quale ha sede il Magistrato competente a conoscere del merito o il Magistrato davanti al quale pende il processo. Se si procede avanti la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato, o la Corte dei Conti, gli elenchi sono quelli istituiti presso i Consigli dell'Ordine del distretto di Corte d'Appello del luogo dove ha sede il Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Colui che è ammesso al patrocinio può nominare un difensore di sua scelta iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato optando anche fra i professionisti fuori dal distretto, ma il costo delle trasferte non sarà sostenuto dal Patrocinio a Spese dello Stato.

#### Normativa di riferimento

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 74-145 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia)

#### Chi può richiederlo

I cittadini italiani, i cittadini comunitari, gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato che ricoprano la veste di indagato, imputato, condannato, responsabile civile o civilmente obbligato per l'ammenda, offeso dal reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile.

### Chi può richiederlo

Il richiedente deve essere nelle seguenti posizioni:

- reddito - nel momento della presentazione della domanda, il richiedente deve essere titolare di un reddito imponibile non superiore a € 10.628,16 (il limite di reddito varia ogni due anni). Nella determinazione dei limiti di reddito si tiene conto anche dei redditi che sono esenti da IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero a imposta sostitutiva. Se l'interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito, ai fini della concessione del beneficio, è costituito dalla somma dei redditi di tutti i componenti la famiglia, salvo non siano oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. Il limite di reddito è aumentato di 1.032,91 euro per ogni familiare convivente (ad es. se la famiglia è composta da 2 persone, il reddito totale non deve superare € 10.628,16 + € 1.032,91);
- posizione processuale - chi è indagato, imputato, condannato, persona offesa dal reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria;
- esclusioni - imputato o condannato per reati di evasione fiscale, ma solo quando si è indagati o imputati per il medesimo reato, e chi è difeso da più di un avvocato; negli altri giudizi, chi sostiene ragioni manifestamente infondate e chi è parte in una causa per cessione di crediti e ragioni altrui, quando la cessione non sia in pagamento di crediti preesistenti; i condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa, e connessi al traffico di tabacchi e agli stupefacenti.

Indipendentemente dai limiti di reddito, il recente decreto legge del 20 febbraio 2009 n. 11 ha previsto l'ammissione al gratuito patrocinio per la costituzione di parte civile delle vittime dei reati di violenza sessuale, atti sessuali con minorenni e violenza sessuale di gruppo. La vittima di tali fattispecie di reato avrà quindi accesso al patrocinio a spese dello Stato senza dover autocertificare il rispetto dei requisiti reddituali previsti dalla normativa generale (non avrà quindi bisogno di aver un reddito inferiore a euro 10.628,16).

### Come si richiede e documenti necessari

Deve essere presentata apposita istanza presso l'Ufficio del Magistrato davanti al quale pende il processo, e quindi:

- alla cancelleria del G.I.P., se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari;
- alla cancelleria del Giudice che procede, se il procedimento è nella fase successiva;
- alla cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, se il procedimento è davanti alla Corte di Cassazione;
- al direttore del carcere, se l'interessato è detenuto o all'ufficiale di polizia giudiziaria, quando l'interessato è in detenzione domiciliare o in luogo di cura.

La domanda deve contenere:

- a richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
- l'indicazione del processo cui si riferisce;
- le generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza) e il codice fiscale del richiedente e dei familiari conviventi;
- l'autodichiarazione di essere nelle condizioni di reddito richieste dalla legge, indicando anche il reddito totale (i cittadini di stati extra-UE devono indicare quali redditi possiedono all'estero);
- l'impegno a comunicare le variazioni di reddito successive alla presentazione della domanda che possono portare a decadere dal beneficio o che siano comunque rilevanti.

Inoltre, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea devono allegare una certificazione del consolato del Paese d'origine che confermi la veridicità del reddito dichiarato, salvo il ricorso all'autocertificazione qualora si provi l'impossibilità di documentarlo.

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea sottoposti a provvedimenti restrittivi della libertà personale possono produrre la certificazione consolare entro il termine di 20 giorni, anche tramite il difensore o un familiare (in caso di impossibilità, quest'ultima può essere sostituita da autocertificazione). Successivamente alla presentazione della domanda, il Giudice o il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, possono chiedere di provare la verità delle dichiarazioni con documenti scritti o, nel caso di impossibilità, con ulteriore autocertificazione.

La domanda deve essere firmata dall'interessato e la firma deve essere autenticata dall'avvocato o dal funzionario dell'ufficio che la riceve.

La mancanza di uno solo di questi elementi rende la domanda inammissibile.

La domanda può essere presentata dall'interessato o dal suo difensore, anche tramite raccomandata postale, prima dell'inizio del giudizio o durante il giudizio stesso, ma gli effetti decorrono dalla domanda. La domanda può essere presentata anche durante l'udienza.

Se la domanda non viene accolta, l'interessato può presentare ricorso al presidente del Tribunale o della Corte d'Appello entro 20 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Il ricorso è notificato all'Ufficio delle Entrate. L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro 10 giorni all'interessato e all'Ufficio delle Entrate che, nei 20 giorni successivi, possono proporre ricorso in Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.

**Dove si richiede**

Per il Tribunale di Nola recarsi presso la Cancelleria presso cui si è imputati:  
- GIP, primo piano, piazza Giordano Bruno  
- Dibattimento Penale Monocratico, via Onorevole Napolitano  
- Dibattimento Penale Collegiale, piano terra, piazza Giordano Bruno

**Costi**

Esente

## 4.8.2 Oblazione penale

**Cos'è**

È l'istituto giuridico attraverso il quale, in taluni casi, è possibile estinguere il reato adempiendo ad una obbligazione amministrativa. In sintesi, l'illecito penale si trasforma in illecito amministrativo attraverso il pagamento di una determinata somma di denaro stabilita dalla legge.

L'oblazione processuale è ammissibile solo e esclusivamente per illeciti di lieve gravità, in particolare:

- per le contravvenzioni punite con la sola ammenda - mediante il pagamento di una somma pari alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa;
- per le contravvenzioni punite, alternativamente, con l'arresto o con l'ammenda - mediante il pagamento di una somma pari alla metà del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa.

In entrambi i casi il pagamento estingue il reato.

Quando la domanda di oblazione viene proposta nel corso delle indagini preliminari, il Pubblico Ministero trasmette gli atti del procedimento al G.I.P., che provvede con ordinanza.

Il Pubblico Ministero, anche prima di presentare richiesta di decreto penale, può avvisare l'interessato, ove ne ricorrano i presupposti, che ha facoltà di chiedere e di essere ammesso all'oblazione e che il pagamento dell'oblazione estingue il reato. Quando per il reato per il quale si è proceduto è ammessa l'oblazione e non è stato dato l'avviso di cui al punto che precede, il Giudice, con il decreto penale di condanna, avverte l'imputato della relativa facoltà.

Qualora viene proposta domanda di oblazione, il Giudice, acquisito il parere del P.M., se respinge la domanda pronuncia ordinanza disponendo, se del caso, la restituzione degli atti al P.M.; altrimenti ammette all'oblazione e fissa con ordinanza la somma da versare, dandone avviso all'interessato.

**Normativa di riferimento**

Art. 141 Disp. Att. c.p.p. (D.Lgs.271/89) e art. 162 e 162 bis.c.p

**Chi può richiederlo**

L'imputato che ne abbia interesse o il suo difensore

<b>Come si richiede e documenti necessari</b>	<p>Entro 15 giorni dalla data di notifica del decreto penale, l'imputato con l'atto di opposizione può richiedere al Giudice di esser ammesso all'oblazione se ricorrono i presupposti di legge di cui sopra, presentando apposita domanda di oblazione all'Ufficio del G.I.P.</p> <p>Con l'ordinanza di ammissione all'oblazione, il Giudice titolare del procedimento fissa la somma da versare entro un termine e ne fa dare notizia al richiedente, il quale potrà assumere informazioni in cancelleria sulla quantificazione esatta delle spese processuali.</p> <p>Una volta ricevuto l'avviso di ammissione all'oblazione, l'interessato o persona da lui delegata, ritira in cancelleria la "distinta delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia" contenente i dati del procedimento, la somma fissata dal Giudice a titolo di oblazione, le spese processuali "forfetizzate" da recuperare in misura fissa; le eventuali altre spese anticipate o prenotate a debito ripetibili per intero, i codici tributari e le istruzioni per la compilazione del modulo di versamento.</p> <p>Il pagamento viene effettuato utilizzando il Modello F23 (modello di pagamento tasse, imposte, sanzioni e altre entrate), presso uno dei seguenti sportelli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ufficio Postale</li> <li>• Banca/Istituto di credito</li> </ul> <p>Una volta eseguito il versamento, l'interessato deve depositare presso la cancelleria del giudice titolare una delle copie del modello F23 con la data di accettazione e il timbro dell'istituto bancario/ufficio presso il quale è stato eseguito il pagamento.</p> <p>Le informazioni relative allo stato del procedimento si chiedono alla cancelleria del Giudice titolare del procedimento.</p> <p>Il Giudice, avuta prova del pagamento, se risulta già esercitata l'azione penale nei confronti dell'imputato emette sentenza di non doversi procedere con la quale dichiara l'estinzione del reato, altrimenti (nella fase delle indagini preliminari) restituisce gli atti al P.M. per le determinazioni di sua competenza (quest'ultimo, se non ci sono indagini in corso per altri reati, richiederà al Giudice l'archiviazione del procedimento). Le copie delle sentenze si richiedono all'Ufficio sentenze G.I.P.</p>
<b>Dove si richiede</b>	<p>Per il Tribunale di Nola recarsi presso la Cancelleria del Giudice titolare del procedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- GIP, primo piano, piazza Giordano Bruno</li> <li>- Dibattimento Penale Monocratico, via Onorevole Napolitano</li> <li>- Dibattimento Penale Collegiale, piano terra, piazza Giordano Bruno</li> </ul>
<b>Costi</b>	Esente

### 4.8.3 Opposizione al decreto penale di condanna

Cos'è

Un procedimento penale può essere definito con decreto penale di condanna quando per i reati in contestazione è possibile applicare una sanzione finale costituita dalla sola pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di quella detentiva. Quando è necessario convertire la pena detentiva in quella pecuniaria si applica l'art. 53 L. 689/81 in relazione all'art. 135 c.p. recentemente modificato: il computo ha luogo calcolando €250,00 di pena pecuniaria per ogni giorno di detenzione.

Il decreto penale viene emesso dal Giudice per le indagini preliminari su richiesta del Pubblico Ministero.

Nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto l'imputato può proporre opposizione al decreto penale con dichiarazione da depositare nella cancelleria del G.I.P. che ha emesso il decreto o in quella del Tribunale o del Giudice di Pace del luogo ove l'interessato si trova.

Nel promuovere opposizione a norma degli artt. 461 e 557 c.p.p. l'imputato può richiedere al Giudice:

- il giudizio immediato - il Giudice emette decreto a norma degli art. 456 c.p.p. fissando il successivo giudizio ordinario dinanzi al Tribunale territorialmente competente;
- il giudizio abbreviato - il Giudice fissa con decreto l'udienza davanti a sé, dandone avviso alle parti;
- l'applicazione della pena su richiesta, rito speciale che prevede l'accordo tra accusa e difesa sulla quantificazione della pena da irrorare- il Giudice fissa con decreto l'udienza davanti a sé dandone avviso alle parti.

Qualora il Pubblico Ministero non presti il proprio consenso, ovvero l'imputato non abbia formulato nell'atto di opposizione alcuna richiesta, il Giudice emette decreto di giudizio immediato come indicato al punto 1.

Il Giudice, se è presentata domanda di oblazione contestuale all'opposizione, decide sulla domanda stessa prima di emettere uno dei provvedimenti di cui sopra.

Prima di decidere di presentare opposizione al decreto penale è bene sapere che nel giudizio conseguente all'opposizione:

- l'imputato non potrà mai più richiedere riti alternativi, né presentare domanda di oblazione;
- il Giudice in sede di giudizio potrà applicare una misura anche diversa e più grave rispetto a quella fissata nel decreto penale e revocare eventuali benefici già concessi.

Normativa di riferimento

Artt. 461 e 557 c.p.p.

<b>Chi può richiederlo</b>	L'imputato, personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato
<b>Come si richiede e documenti necessari</b>	<p>Dichiarazione di opposizione in cancelleria, indicando nell'istanza, a pena di inammissibilità, le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gli estremi del decreto di condanna;</li> <li>• la data del decreto di condanna;</li> <li>• il giudice che ha emesso il decreto.</li> </ul> <p>Ove non abbia già provveduto in precedenza, nella dichiarazione l'opponente può riservarsi di nominare un difensore di fiducia o rimettersi a quello d'ufficio.</p>
<b>Dove si richiede</b>	Per il Tribunale di Nola recarsi presso la Cancelleria G.I.P., Ufficio Decreti Penali, piano primo, piazza Giordano Bruno
<b>Costi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esente da Contributo Unificato</li> <li>• Marca da bollo di € 3,68 in caso di richiesta del certificato di deposito</li> </ul>

## 4.8.4 Pagamento del decreto penale

### Cos'è

Un procedimento penale può essere definito con decreto penale di condanna quando per i reati in contestazione è possibile applicare una sanzione finale costituita dalla sola pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di quella detentiva. Il decreto penale viene emesso dal Giudice per le indagini preliminari su richiesta del Pubblico Ministero.

Quando è necessario convertire la pena detentiva in quella pecuniaria si applica l'art. 53 L. 689/81 in relazione all'art. 135 c.p. recentemente modificato: il computo ha luogo calcolando € 250,00 di pena pecuniaria per ogni giorno di detenzione.

La pena può essere convertita in lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186, c.9, del codice della strada per i reati ivi previsti.

Per il pagamento si deve attendere la cartella esattoriale, che perviene dopo alcuni mesi dalla data di esecutività del decreto (15 giorni dalla notifica se non viene opposto).

Se si paga entro 60 giorni dall'arrivo della cartella il totale da pagare è dato da pena pecuniaria + diritti di notifica (€ 5,88); se si paga oltre i 60 giorni l'importo aumenta per spese di esecuzione e interessi di mora.

## 4. I SERVIZI EROGATI | AREA PENALE

<b>Cos'è</b>	<p>Se si vuole pagare prima dell'arrivo della cartella esattoriale (c.d. pagamento spontaneo) si può fare attraverso la compilazione del modello F23, ma si deve essere autorizzati; a tal fine si deve presentare un' istanza:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• presso l'Ufficio G.I.P. decreti penali, se prima dell'esecutività (prima dei 15 giorni dalla notifica);</li><li>• presso l'Ufficio Recupero Crediti, se dopo l'esecutività (dopo i 15 giorni dalla notifica).</li></ul>
<b>Normativa di riferimento</b>	Artt. 459 e segg. c.p.p.
<b>Chi può richiederlo</b>	L'imputato, personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato
<b>Come si richiede e documenti necessari</b>	<p>Decorsi i termini per proporre opposizione (15 giorni dalla notifica) il pagamento potrà essere effettuato utilizzando il Modello F23 (modello di pagamento tasse, imposte, sanzioni e altre entrate) a mezzo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ufficio postale;</li><li>• sportello bancario.</li></ul> <p>NB: L'istanza e il pagamento della pena non sospendono l'iscrizione a ruolo che potrà essere evitata unicamente consegnando il modello F23 "pagato".</p> <p>Quindi, al fine di evitare l'avvio della procedura amministrativa per il recupero del credito da parte dello Stato con annesse spese a carico del destinatario della cartella esattoriale, una volta eseguito il pagamento della sanzione con le modalità sopra indicate, è necessario depositare in cancelleria, o trasmettere a mezzo posta ordinaria, l'originale di una delle due distinte di versamento rilasciate all'interessato (copia del Modello F23 con il timbro della banca/ufficio postale presso il quale è stato eseguito il pagamento). Si consiglia l'utilizzo dell'apposita missiva inserita nella sezione modulistica.</p>
<b>Dove si richiede</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Presso l'Ufficio G.I.P. Decreti Penali, se prima dell'esecutività (prima dei 15 giorni dalla notifica), piano primo, piazza Giordano Bruno</li><li>• Presso l'Ufficio Recupero Crediti, se dopo l'esecutività (dopo i 15 giorni dalla notifica), piano terra, via onorevole Napolitano,</li></ul>
<b>Costi</b>	Esente da Contributo Unificato

## 4.8.5 Permesso di colloquio con persona detenuta

<b>Cos'è</b>	<p>Sono i permessi di colloquio con imputati in stato di custodia cautelare che fino alla sentenza di 1° grado vengono concessi ai parenti del detenuto dal Giudice. Dopo la sentenza di 1° grado i permessi di colloquio sono concessi dal Direttore dell'istituto penitenziario presso il quale si trova ristretto il detenuto.</p> <p>I parenti e affini fino al secondo grado e/o persone conviventi (stato di convivenza documentato o autocertificato) possono ottenere, salvo specifiche esigenze cautelari valutate dall'A.G., permessi permanenti; tutti gli altri devono richiedere al Giudice singoli permessi di colloquio motivando la richiesta di volta in volta.</p>
<b>Normativa di riferimento</b>	Art. 18 dell'ordinamento penitenziario (Legge 26 luglio 1975, n.354); Art. 37 del regolamento di esecuzione (D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230).
<b>Chi può richiederlo</b>	Chiunque ne abbia interesse
<b>Come si richiede e documenti necessari</b>	<p>Deve essere depositata apposita richiesta, in carta libera, presso:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• la segreteria della Procura (Pubblico Ministero), nella fase delle indagini preliminari;</li><li>• la cancelleria G.I.P./G.U.P., dopo la conclusione delle indagini (dopo la richiesta del Pubblico Ministero dirinvio a giudizio, giudizio immediato, applicazione pena, giudizio abbreviato).</li></ul> <p>La cancelleria del Giudice adibito, nella fase dibattimentale (nel corso del giudizio ordinario, giudizio immediato, giudizio per direttissima, giudizio a seguito di citazione diretta).</p> <p>Deve essere presentato il proprio documento d'identità e eventualmente nella domanda devono essere specificato l'eventuale grado di parentela con il detenuto.</p>
<b>Dove si richiede</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Segreteria della Procura, secondo piano, piazza Giordano Bruno)</li><li>• Cancelleria G.I.P./G.U.P., primo piano, piazza Giordano Bruno</li><li>• Cancelleria del Giudice, via Onorevole Napolitano</li></ul>
<b>Costi</b>	Esente da Contributo Unificato

## 4.8.6 Restituzione corpi di reato

<b>Cos'è</b>	È la richiesta di restituzione di beni sequestrati in un procedimento penale e custoditi presso l'Ufficio Giudiziario o presso terzi.
<b>Chi può richiederlo</b>	La persona indicata nel provvedimento del giudice quale avente diritto.
<b>Come si richiede e documenti necessari</b>	<p>Per la restituzione di beni custoditi presso l'ufficio corpi di reato, il richiedente deve presentare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la copia notificata del provvedimento del giudice che dispone il dissequestro e la restituzione e il documento d'identità del richiedente;</li> <li>• l'esibizione da parte dell'interessato della licenza di valido porto d'armi (in caso di restituzione di armi).</li> </ul> <p>Nel caso in cui la persona non sia in possesso della licenza di valido porto d'armi, perché scaduta, l'avente diritto potrà ritirare l'arma accompagnato da una terza persona di fiducia, purché munita di valido porto d'armi e documento d'identità (solo nell'ipotesi di armi per uso caccia, sportivo o scenico).</p> <p>Nel caso in cui l'avente diritto alla restituzione non abbia la possibilità di farsi accompagnare da altra persona con le modalità sopra descritte, ovvero trattasi di armi non da caccia o sportive (quindi armi comuni da sparo per uso difesa personale quali le pistole o i revolver), questi dovrà munirsi di apposito nulla osta al trasporto che viene rilasciato dall'Ufficio di Polizia Amministrativa e Sociale - Sezione Armi e Esplosivi - presso la Questura, previa esibizione del provvedimento del Giudice di dissequestro e restituzione.</p> <p>Per la restituzione di beni custoditi presso terzi, l'avente diritto deve recarsi presso il custode per il ritiro del bene munito della copia notificata del provvedimento del Giudice che dispone il dissequestro e la restituzione, nonché del relativo avviso dell'Ufficio Corpi di Reato competente e documento d'identità.</p>
<b>Dove si richiede</b>	Presso l'ufficio giudiziario dove è custodito il reperto.
<b>Costi</b>	<p>Esente da costi, per i beni custoditi presso il Tribunale.</p> <p>Relativamente ai beni in custodia presso terzi, la restituzione è concessa a condizione che prima siano pagate le spese di custodia e di conservazione, salvo che siano stati pronunciati provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento, revoca del sequestro a seguito di riesame oppure che l'avente diritto sia persona diversa dall'indagato o imputato. Le spese sono in ogni caso a carico dell'avente diritto per il periodo successivo al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui il medesimo ha ricevuto la comunicazione del provvedimento di restituzione. Le relative tariffe sono stabilite dal D.M. 2 settembre 2006, n. 265 (richiamato dall'art. 59 T.U. n.115/2002).</p>

## 4.8.7 Informazioni per il testimone

<b>Cos'è</b>	<p>La testimonianza costituisce un dovere, a cui la persona non può sottrarsi.</p> <p>Una volta citato, il testimone ha l'obbligo di presentarsi, di attenersi alle prescrizioni date dal giudice in relazione alle esigenze processuali e di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte.</p> <p>Nel caso in cui per il giorno dell'udienza in cui si è citati sopravviene un inconveniente che rende impossibile la presenza, il testimone dovrà comunicarlo tempestivamente, segnalando le ragioni dell'impedimento.</p> <p>In tal caso, se il giudice riterrà fondato l'impedimento, verrà disposta una nuova citazione per una successiva udienza.</p> <p>L'art. 366 c.p. punisce il testimone che ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio.</p> <p>Nel caso in cui il testimone regolarmente citato non compare, senza addurre un legittimo impedimento, potrà esserne disposto l'accompagnamento coattivo e potrà altresì essere condannato al pagamento di una somma da € 51 a € 516 a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa, ai sensi dell'art. 133 c.p.p.</p> <p>Il testimone ha l'obbligo di rispondere secondo verità alle domande che gli sono poste.</p> <p>L'art. 372 c.p. punisce il testimone che si rifiuta di rispondere, che afferma il falso ovvero tace ciò che sa.</p>
<b>Chi può astenersi</b>	<p>Alcuni soggetti possono astenersi dal testimoniare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• i prossimi congiunti dell'imputato (art.307,c.4 c.p.) che hanno la facoltà e non l'obbligo di testimone salvi i casi disposti dall' art.199,c.1 c.p.p.;</li><li>• gli ecclesiastici cattolici e i ministri delle confessioni i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria (art.200 c.p.p.);</li><li>• gli avvocati, i notai, i medici e tutte le categorie tenute a osservare il segreto d'ufficio salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria (art.200 c.p.p.);</li><li>• i pubblici ufficiali sulle materie coperte dal segreto d'ufficio salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria (art.201 c.p.p.), politico o militare.</li></ul>
<b>Sanzioni</b>	<p>Il testimone renitente o reticente si macchia di un reato punito con la reclusione. Il testimone non può essere arrestato in udienza. Se il testimone ritratta il falso o afferma il vero prima che la sentenza sia stata pronunciata viene dichiarato non punibile. Non è punibile chi commette falsa testimonianza per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se stesso o un prossimo congiunto da una condanna penale. (art. 384 c.p.).</p>

##### Indennità e rimborsi

Il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pubblicato sulla G.U. n. 139 Suppl. Ord. del 15/06/2002), agli artt. 45-48, prevede il diritto per i testimoni a ottenere un'indennità.

- Ai testimoni residenti nel Comune in cui si trova l'Ufficio Giudiziario presso cui sono stati citati, ovvero residenti in un Comune che dista non oltre due chilometri e mezzo da quello presso il quale ha sede l'Ufficio Giudiziario, spetta l'indennità di euro 0,36 al giorno;
- ai testimoni non residenti spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzato dall'autorità giudiziaria. Spetta, inoltre, l'indennità di euro 0,72 per ogni giornata impiegata per il viaggio, e l'indennità di euro 1,29 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell'esame. Quest'ultima è dovuta solo se i testimoni sono obbligati a rimanere fuori dalla propria residenza almeno un giorno intero, oltre a quello di partenza e di ritorno;
- ai testimoni minori di anni quattordici non spetta alcuna indennità;
- agli accompagnatori di testimoni minori degli anni quattordici o invalidi gravi spettano il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46, sempre che essi stessi non siano testimoni;
- ai dipendenti pubblici, chiamati come testimoni per fatti inerenti al servizio, spettano il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46, salva l'integrazione, sino a concorrenza dell'ordinario trattamento di missione, corrisposta dall'amministrazione di appartenenza.

Le indennità e i rimborsi per le spese di viaggio spettanti ai testimoni e ai loro accompagnatori, sono corrisposte a domanda.

Gli interessati devono presentare la domanda all'autorità presso cui sono stati chiamati a testimoniare. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre cento giorni dalla data della testimonianza.

## 4.9 ALBO C.T.U E PERITI

### Cos'è

Presso ogni tribunale è istituito l'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice istituito presso ogni Tribunale per consulenze tecniche nel processo civile mentre l'Albo dei Periti è l'organo propriamente per perizie nel processo penale.

L'Albo è un registro vero e proprio nel quale sono iscritti i nomi delle persone fornite di particolari competenze professionali e tecniche alle quali il Giudice può affidare l'incarico di effettuare accertamenti di carattere tecnico, stime e valutazioni, utili ai fini del giudizio.

Gli stessi sono suddivisi in categorie. Fanno parte di quello civile le categorie medico-chirurgica, industriale, commerciale, agricola, bancaria, assicurativa; di quello penale: medicina legale, psichiatria, contabilità, ingegneria, infortunistica, balistica, chimica, analisi e comparazione della grafia.

Gli Albi sono tenuti dal Presidente del Tribunale e le decisioni relative agli stessi sono assunte da un Comitato da lui presieduto.

Il Comitato è composto dal Procuratore della Repubblica e da un professionista iscritto nell'albo professionale designato dal Consiglio dell'Ordine o dal Collegio della categoria a cui appartiene chi richiede l'iscrizione. Per quanto riguarda i Periti Penali al Comitato si aggiunge il Presidente dell'Ordine Forense.

È esercitata l'attività di vigilanza sull'operato di Periti e Consulenti a cura del Presidente e del Comitato che può promuovere procedimenti disciplinari (avvertimento, sospensione dall'Albo per un tempo non superiore a un anno, cancellazione dall'Albo) nei casi in cui il Consulente o il Perito non abbia adempiuto gli obblighi derivanti dagli incarichi assunti, o non abbia mantenuto una determinata condotta morale e professionale.

NB: Ogni Albo è permanente. Il Comitato provvede - ogni 4 anni per i C.T.U. e ogni 2 anni per i Periti - alla revisione degli Albi eliminando i professionisti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti, o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.

### Normativa di riferimento

Art. 61 c.p.c. e segg., artt. 13/23 disp. att. c.p.c. (Albo dei Consulenti tecnici in materia civile); art. 67/73 disp. att. c.p.p. e artt. 221 e segg. c.p.p. (Albo dei Periti in materia penale).

### Chi può richiederlo

Possono fare richiesta di iscrizione agli Albi coloro che:

- sono residenti nella circoscrizione del Tribunale di Nola e che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia;
- sono di condotta morale e politica specchiata.

Coloro che fanno parte di categorie che non sono organizzate in Ordini o collegi professionali e, quindi, sprovviste di Albo Professionale, devono essere iscritti nell'Albo dei Periti e degli Esperti tenuto dalla Camera di Commercio.

#### 4. I SERVIZI EROGATI | ALBO C.T.U E PERITI

<b>Chi può richiederlo</b>	<b>NB: È possibile, aventi i requisiti, iscriversi a entrambi gli Albi (Consulenti e Periti) presentando due domande separate (allegati, certificati, documenti, ecc. da produrre tutti in duplice copia, una per ogni domanda).</b>
<b>Come si richiede e documenti necessari</b>	<p>Per iscriversi all'Albo dei Consulenti Tecnici o all'Albo dei Periti del Giudice è necessario presentare un'istanza in carta bollata rivolta al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione l'aspirante risiede, corredata della seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• fotocopia del documento di riconoscimento;</li><li>• curriculum molto dettagliato e documenti vari per dimostrare la speciale capacità tecnica e l'esperienza professionale svolta (titoli scolastici, attestazioni di terzi, perizie effettuate, pubblicazioni, ecc.) - su ognuno di essi deve essere applicata.</li></ul> <p>Soltanto dopo l'accoglimento della domanda di iscrizione da parte del Comitato, <b>deve essere effettuato il pagamento</b> della tassa di Concessione Governativa.</p> <p>Per iscriversi a entrambi gli Albi occorre produrre domande e documentazione separate. Inoltre, si può essere iscritti agli Albi presso un solo Tribunale.</p> <p>Successivamente, il Consulente e/o il Perito:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• riceve la convocazione per l'affidamento dell'incarico mediante notifica;</li><li>• presta giuramento, legge i quesiti del Giudice e fissa la data di inizio dei lavori;</li><li>• compie gli accertamenti e le analisi;</li><li>• consegna in cancelleria la relazione tecnica (in questa fase può allegare la richiesta di liquidazione del compenso oltre che delle spese sostenute);</li><li>• illustra la perizia al Giudice, in udienza e in camera di consiglio.</li></ul> <p>Gli iscritti agli Albi sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Ufficio Albo Consulenti e Albo Periti la cessazione dell'attività professionale e gli eventuali cambiamenti di indirizzo e di riferimenti.</p>
<b>Dove si richiede</b>	Per il Tribunale di Nola recarsi presso l'Ufficio Albo C.T.U., Ufficio di Presidenza, piano primo, piazza Giordano Bruno
<b>Costi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tassa di concessione governativa di € 168,00 da versare all'ufficio postale sul C/C postale n.8003 intestato a "Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - Tasse e Concessioni Governative" mediante bollettino postale</li><li>• Marca da bollo di € 16,00 (per la domanda)</li></ul>

# 5. TABELLA DI DIRITTI DI COPIA

## 5.1 NORMATIVA IN MATERIA DI DIRITTI DI COPIA

### D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 - T.U. Spese di Giustizia

art. 40	Determinazione di nuovi supporti e degli importi
art. 196	Determinazione delle modalità di pagamento
art. 267*	Diritto di copia senza certificazione di conformità
art. 268*	Diritto di copia autentica
art. 269*	Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo
art. 270	Copia urgente su supporto cartaceo
art. 271	Diritti di copia per i processi dinanzi al giudice di pace
art. 272	Diritto di copia ai sensi dell'articolo 164 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271 e dell'articolo 137 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368
art. 273	Diritto di certificato nel processo civile e penale
art. 285	Modalità di pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato e delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile
art. 286	Modalità di pagamento della copia su compact disk

*\*artt. 267,268 e 269 con relative Tabelle*

### Normativa codicistica

artt. 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719	codice civile
artt. 475, 476, 743, 744, 745, 746	codice di procedura civile
artt. 98, 100, 137, 153,154	disp. att. c.p.c.
artt. 477, 478, 479, 480, 482, 492	codice penale
artt. 116, 117, 118, 234, 243, 258, 260, 268	codice di procedura penale
artt. 40, 42, 43, 54, 76, 164	Disp. Att. c.p.p.

### Normativa civile

art. 2714 c.c.	Copie di atti pubblici
art. 2715 c.c.	Copie di scritture private originali depositate
art. 2719 c.c.	Copie fotografiche di scritture
art. 46 disp. att. c.c.	
art. 46-bis disp. att. c. c.	

## 5. TABELLA DI DIRITTI DI COPIA | NORMATIVA IN MATERIA DI DIRITTI DI COPIA

art. 475 c. p. c.	Spedizione in forma esecutiva
art. 476 c. p. c.	Altre copie in forma esecutiva
art. 743 c. p. c.	Copie degli atti
art. 744 c. p. c.	Copie o estratti da pubblici registri
art. 745 c. p. c.	Rifiuto o ritardo nel rilascio
art. 100 disp. att. c.p.c.	Copia del documento impugnato di falso
art. 153 disp. att. c.p.c.	Rilascio del titolo esecutivo
art. 154 disp. att. c.p.c.	Procedimento per indebito rilascio di copie esecutive

### Normativa penale

art. 112 c. p. p.	Surrogazione di copie agli originali mancanti
art. 116 c. p. p.	Copie, estratti e certificati
art. 258 c. p. p.	Copie dei documenti sequestrati
art. 540 c. p. p.	Provisoria esecuzione delle disposizioni civili
art. 605 c. p. p.	Sentenza
art. 40 disp. att. c.p.p.	Copia dell'atto che surroga l'originale mancante
art. 41 disp. att. c.p.p.	Atto ricostituito
art. 42 disp. att. c.p.p.	Trasmissione a distanza di copia di atti
art. 43 disp. att. c.p.p.	Autorizzazione al rilascio di copia di atti
art. 54 disp. att. c.p.p.	Copie degli atti da notificare

### Documentazione amministrativa

Circolare Ministero Giustizia 8 marzo 2006 - misure organizzative del diritto di accesso-pubblicata in Gazzetta Ufficiale n 86 del 12 aprile 2006.

Il rilascio di copia dei documenti è subordinato al pagamento dell'importo fisso di € 0,52, da una a due copie (per più di due copie si somma detto importo per ogni una e/o due copie rilasciate: € 1,04, € 1,56 ...), pari al costo di riproduzione secondo quanto disposto dalle delibere del consiglio di amministrazione del Ministero Giustizia del 24 giugno 1994 e del consiglio di amministrazione degli archivi notarili dell'8 novembre 1994 e in conformità alla nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 1993 prot. n UCA/27720/928/46.

Le somme dovute vengono corrisposte mediante applicazione di marche da bollo su ogni facciata da annullarsi con il datario a cura dell'ufficio ricevente la richiesta.

## Ammissione al patrocinio a spese dello Stato

- **Processo Penale**

art. 107 T.U. Spese Giust. - sono spese gratuite le copie degli atti processuali quando sono necessarie per l'esercizio della difesa.

- **Processo Civile**

art. 131 T.U. Spese Giust. - sono spese prenotate a debito i diritti di copia.

- **Processo in cui è parte l'amministrazione pubblica**

art. 158 T.U. Spese Giust. - e Circolare DAG.18/01/2008.0007601 Ministero della Giustizia - Direzione generale Giustizia Civile - Ufficio I.

L'art. 158 DPR 115/02 nell'effettuare la ricognizione delle voci di spesa nei processi in cui è parte l'amministrazione pubblica ammessa al beneficio, ha omesso il diritto di copia. Con la indicata Circolare il Ministero << ritiene possa applicarsi l'istituto della prenotazione a debito anche alla spesa per il rilascio delle copie>>.

## Interdizione - amministrazione di sostegno - inabilitazione - incapacità naturale

Si deduce da quanto contenuto negli articoli qui di seguito riportati che il diritto di copia deve essere pagato:

- **art. 46 Disp. Att. c. c.**

Tutti gli atti della procedura della tutela, compresi l'inventario i conti annuali e il conto finale, sono esenti da tasse di bollo e di registro.

- **art. 46-bis Disp. Att. c. c.**

Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti al titolo XII del libro primo del codice (amministrazione di sostegno, interdizione, riabilitazione e incapacità naturale) non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dal contributo unificato.

### Normativa in materia di diritto di certificazione

#### D.P.R. N. 115/2002 - T. U. Spese di Giustizia

Art. 273, lett. a) e b).

### Provvedimenti integrativi In materia di diritti di copia e di certificazione

- D.M. Giustizia 8/1/2009
- D.L. n. 193/2009 artt. 4 e 5 (aggiunto il c.1 bis all'art. 40, D.P.R. n. 115/2002)
- Decr. Dirig. Min. Giustizia 10/3/2014 (di concerto con Min. Finanze)

## 5.2 CONTRIBUTO UNIFICATO - LEGGI E CIRCOLARI

### Leggi

T.U. Spese di Giustizia D.P.R. 30 Maggio 2002, n. 115 e succ. modif. (Decreto Sviluppo in vigore dal 1/1/2012; Legge 24 marzo 2012, n. 27; Legge Stabilità 2013).

Art. 8 (L)	Onere delle spese
Art. 9 (L)	Contributo unificato
Art. 10 (L)	Esenzioni
Art. 11 (L)	Prenotazione a debito del c. u.
Art. 12 (L)	Azione civile nel processo penale
Art. 13 (L)	Importi
Art. 14 (L)	Obbligo di pagamento
Art. 15 (R)	Controllo in ordine alla dichiarazione di valore ed al pagamento del c. u.
Art. 16 (L)	Omesso o insufficiente pagamento del c. u.
Art. 17 (L)	Variazione degli importi
Art. 18 (L)	Non applicabilità imposta di bollo nel proc. penale e nei processi in cui è dovuto il c. u.
Art. 30 (L)	Anticipazioni forfettarie dai privati all'erario nel processo civile
Art. 76 (L)	Condizioni per l'ammissione
Art.131 (L)	Effetti dell'ammissione al patrocinio
Art.158 (L)	Spese nel processo in cui è parte l'Amm.Publ. ammessa alla prenotazione a debito e recupero delle stesse
Art.260 (R)	Imposta di bollo) - articolo abrogato - invariate le disposizioni sull'imposta di bollo relative al processo tributario.

## Circolari

- Circolare Ministero Giustizia 5 luglio 2012 - Chiarimenti in merito al processo esecutivo e alle impugnazioni;
- Circolare Ministero Giustizia 11 maggio 2012 - Nuove Istruzioni Ministeriali su processo riguardante rapporti di lavoro e di pubblico impiego, cause di previdenza e assistenza obbligatorie, processo esecutivo per consegna e rilascio, separazioni coniugi e cessazione effetti civili matrimonio. (Semplificazione procedimenti civili di cognizione);
- Circolare Ministero Giustizia del 28.9.2010 - G.d.P. - Giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative (art. 23, L. 24/11/1981 n. 689 );
- Circolare Direz. Gen. Ministero Giustizia 4.8.2009 - Il C. U. nel nuovo procedimento sommario ex art. 702 bis c. p.c.;
- Circolare Ragioneria Generale dello Stato del 26.10.2007: Modalità di rimborso del C. U.

## 5.3 TABELLA CONTRIBUTO UNIFICATO E SPESE FORFETTIZZATE

### Premessa

È dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione.

Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo è dovuto nella misura di cui all'art. 13, comma 1.

### Importi

Aggiornati con gli ultimi aumenti del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, art. 53 in G.U. del 24 giugno 2014.

## 5. TABELLA DI DIRITTI DI COPIA | TABELLA CONTRIBUTO UNIFICATO E SPESE FORFETTIZZATE

Processo civile ordinario			
Valore della controversia	Contributo		Spese forfettizzate <i>Per tutte le cause civili di valore superiore ad € 1.100, oltre al contributo unificato, è dovuta a titolo di anticipazione forfettaria (salvo esenzioni) una marca da € 27,00, come aumentato dalla Legge di Stabilità 2014</i>
	1° GRADO	IMPUGNAZIONE	
Per i processi di valore fino a € 1.100,00	€ 43,00	€ 64,50	€ 27,00
Per i processi di valore superiore a € 1.100,00 e fino a € 5.200,00	€ 98,00	€ 147,00	€ 27,00
Per i processi di valore superiore a € 5.200,00 e fino a € 26.000,00	€ 237,00	€ 355,50	€ 27,00
Per i processi di valore superiore a € 26.000,00 e fino a € 52.000,00	€ 518,00	€ 777,00	€ 27,00
Per i processi di valore superiore a € 52.000,00 e fino a € 260.000,00	€ 759,00	€ 1.138,50	€ 27,00
Per i processi di valore superiore a € 260.000,00 e fino a € 520.000,00	€ 1.214,00	€ 1.821,00	€ 27,00
Per i processi di valore superiore a € 520.000,00	€ 1.686,00	€ 2.529,00	€ 27,00

**N.B.**

**Il C. U. è aumentato della metà**, qualora nell'atto introduttivo del giudizio:

Il difensore non indichi **il proprio indirizzo di posta elettronica certificata** ed il proprio **numero di fax** ai sensi degli artt. 125, co. 1 c.p.c. e 16 co. 1bis del D.Lgs. n. 546/1992;

Ovvero la parte ometta di indicare **il codice fiscale**.

Il contributo unico è, altresì, aumentato della metà per i **giudizi di impugnazione** (quindi non solo l'Appello ma anche il Reclamo, come confermato da recente circolare ministeriale) ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla **Corte di Cassazione**.

### Attenzione: all'esito delle IMPUGNAZIONI

Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 13 comma 1-bis TU Spese Giustizia. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso (La disposizione si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013 - trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge.)

Valore Indeterminabile			
Valore	1° grado	Impugnazione	Spese forfetizzate
Per i processi civili di valore indeterminabile (si prende lo scaglione fra € 26.000,00 ed € 52.000,00)	€ 518,00	€ 777,00	€ 27,00

Valore non dichiarato		
Valore	1° grado - Impugnazione	Spese forfetizzate
Per i processi civili in cui manca la dichiarazione del valore (si prende lo scaglione più alto, cioè superiore a 520.000,00)	€ 1.686,00	€ 27,00

## 5. TABELLA DI DIRITTI DI COPIA | TABELLA CONTRIBUTO UNIFICATO E SPESE FORFETTIZZATE

Contributo al 50% rispetto al processo civile ordinario		
	Contributo unificato	Spese forfettizzate
Per i procedimenti Speciali previsti nel Libro IV titolo I c.p.c. anche se proposti nella causa di merito. Ad Esempio: <ul style="list-style-type: none"> <li>• accertamento tecnico preventivo;</li> <li>• procedimento per ingiunzione;</li> <li>• procedimento per convalida di sfratto;</li> <li>• procedimenti cautelari;</li> <li>• procedimenti possessori.</li> </ul>	50% in base al valore della causa	€ 27,00
Per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo	50% in base al valore della causa	€ 27,00
Per il giudizio di sfratto per morosità (vd. anche Tabella Locazione)	50% in base al valore della causa	€ 27,00
Per il giudizio di sfratto per finita locazione (vd. anche Tabella Locazione)	50% in base al valore della causa	€ 27,00
Per i processi di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento	50% del contributo dovuto per il valore della sentenza	€ 27,00
Per il nuovo procedimento sommario (702 bis c.p.c.) vedi Circolare Ministeriale in Argomenti Correlati	50% in base al valore della causa	€ 27,00
Per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall'art. 9 co. 1 bis del D.P.R. n. 115/2002	50% in base al valore della causa	Esente

## Procedimenti riguardanti la locazione, il comodato, etc.

	Contributo unificato	Spese forfetizzate
Per i processi in materia di locazione	C.U. ordinario in base agli scaglioni	€ 27,00
Per i processi in materia di comodato	C.U. ordinario in base agli scaglioni	€ 27,00
Per i processi in materia di occupazione senza titolo	C.U. ordinario in base agli scaglioni	€ 27,00
Per i processi in materia di impugnazione di delibere condominiali (art.446 bis c.c.)	C.U. ordinario in base agli scaglioni	€ 27,00

## Procedimenti di separazione e di divorzio *(non sono dovute le anticipazioni forfetarie)*

	Contributo unificato
Per i procedimenti di cui all'art. 711 del c.p.c (separazione consensuale)	€ 43,00
Per i procedimenti di cui all'art. 4 co. 16 della Legge 1° dicembre 1970, n. 898 (domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio)	€ 43,00
Per i processi contenziosi di cui all'art. 4 della Legge n. 898/1970 (in materia di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio)	€ 98,00
Per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I c.p.c. -separazione personale dei coniugi	€ 98,00

## Altri Procedimenti

	Contributo unificato	Spese forfetizzate
Per i processi di volontaria giurisdizione	€ 98,00	€ 27,00
Per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI c.p.c.(procedimenti in Camera di Consiglio)	€ 98,00	€ 27,00
Reclami contro i provvedimenti cautelari (Circolare Ministeriale n. 5 del 31-07-02)	€ 147,00	€ 27,00

## 5. TABELLA DI DIRITTI DI COPIA | TABELLA CONTRIBUTO UNIFICATO E SPESE FORFETTIZZATE

Procedimenti di Esecuzione		
	Contributo unificato	Spese forfettizzate
Per i processi di esecuzione mobiliare di valore inferiore a € 2.500,00	€ 43,00	€ 27,00
Per i processi di esecuzione mobiliare di valore superiore a € 2.500,00	€ 139,00	€ 27,00
Esecuzione forzata di obblighi di fare o non fare	€ 139,00	€ 27,00
Per i processi di esecuzione immobiliare	€ 278,00	€ 27,00
Per i processi di opposizione agli atti esecutivi	€ 168,00	€ 27,00
Opposizione all'esecuzione	Contributo in base al valore della causa	€ 27,00
Opposizione di terzo all'esecuzione	Contributo in base al valore della causa	€ 27,00

Procedure di Diritto Fallimentare		
	Contributo unificato	Spese forfettizzate
Insinuazione tempestiva al passivo	NON SI ISCRIVE A RUOLO	Esente
Proced. Fallimentari dopo la sentenza (Dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura)	€ 851,00	€ 27,00
Per i processi di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento	50% del contributo dovuto per il valore della sentenza impugnata	€ 27,00
Istanza di fallimento	€ 98,00	€ 27,00
Per i procedimenti in Camera di Consiglio del Tribunale Fallimentare	€ 98,00	€ 27,00
Ricorso per insinuazione tardiva	Esente	€ 27,00

<b>Riepilogo Procedimenti esenti</b>	
	<b>Contributo unificato</b>
Per i processi già esenti, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura	Esente
Per i processi di rettificazione di stato civile	Esente
Per i processi in materia tavolare	Esente
Per i processi di cui al libro IV, titolo II, capi II, III, IV e V, del c.p.c. <ul style="list-style-type: none"> <li>• dell'interdizione e dell'inabilitazione;</li> <li>• disposizioni relative all'assenza e alla dichiarazione di morte presunta;</li> <li>• disposizioni relative ai minori, agli interdetti e agli inabilitati;</li> <li>• dei rapporti patrimoniali dei coniugi;</li> </ul>	Esente
Per i processi in materia di assegni per il mantenimento della prole o riguardanti la stessa	Esente
Per i processi di cui all'art. 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Legge "Pinto")	Esente
Procedure di Lavoro con i requisiti di cui all'art. 9 comma 1-bis TU SpGiust	Esente
Procedimenti relativi alla esecuz mobiliare o immobiliare delle sentenze o ordinanze emesse nei giudizi di lavoro	Esente

<b>Opposizione a Ordinanza-ingiunzione - Art 23 L. 689/81</b>		
	<b>Contributo unificato</b>	<b>Spese forfetizzate</b>
Per le procedure di opposizione a ordinanza-ingiunzione	C.U. ordinario in base al valore degli scaglioni	€ 27,00

## 5. TABELLA DI DIRITTI DI COPIA | TABELLA CONTRIBUTO UNIFICATO E SPESE FORFETTIZZATE

Per i Giudizi di Diritto del Lavoro e di Previdenza e Assistenza obbligatoria		
	Contributo unificato	Spese forfettizzate
Per le controversie di Previdenza ed assistenza obbligatorie Per i decreti ingiuntivi l'importo sarà ridotto della metà	€ 43,00	Esente
Per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego Per i decreti ingiuntivi, in questo caso è esclusa una doppia riduzione (vd. Circolare 11 maggio 2012)	C.U. al 50% rispetto al processo civile ordinario	Esente
Nei procedimenti relativi alla esecuzione mobiliare o immobiliare delle sentenze o ordinanze emesse nei giudizi di lavoro	Esente	Esente
Per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, e per le controversie di Previdenza ed assistenza obbligatorie, se le parti siano titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a tre volte l'importo previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 115/2002 (per l'ammissione al Gratuito Patrocinio)	Esente	Esente
Legge 319/58 (Lavoro e Pubblico Impiego)	Contributo in base al valore della causa	Esente

Azione civile nel procedimento penale		
Il contributo unificato è dovuto solo se è formulata richiesta di condanna al pagamento di una somma di danaro e la domanda è accolta		C.U. Ordinario
Nel caso sia richiesta solo la condanna generica del responsabile		Esente

# 6. ALLEGATI

## 6.1 DIRITTI DI COPIA

**Diritti di copia a sensi** artt. 266-272 e 285, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; D.M. 8 gennaio 2009; D.L. 29 dicembre 2009, n. 193 convertito dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24 circolare 18 marzo 2010, n. 41305; D.M. 10 marzo 2014).

### Tabella diritti di copia senza certificazione di conformità

N. pagine	Diritto copia forfettizzato	Diritto copia forfettizzato con urgenza
1 - 4	€ 1,38	€ 4,14
5 - 10	€ 2,76	€ 8,28
11 - 20	€ 5,52	€ 16,56
21 - 50	€ 11,06	€ 33,18
51 - 100	€ 22,10	€ 66,30
Oltre le 100	€ 22,10 + € 9,21 ogni ulteriori 100 pag. o frazione	€ 66,30 + € 27,63 ogni ulteriori 100 pag. o frazione

Nei processi dinanzi al giudice di pace tutti i diritti di copia sono ridotti alla metà.

Il rilascio di copie con urgenza si intende entro due giorni.

Il diritto dovuto per le copie effettuate d'ufficio dell'atto di impugnazione, del ricorso e del controricorso è triplicato.

Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi (art. 40 T.U. Spese giustizia).

## Tabella diritti di copia autentica

N. pagine	Diritto copia forfettizzato	Diritto certificazione conformità	Totale	Totale con urgenza
1 - 4	€ 1,85	€ 9,21	€ 11,06	€ 33,18
5 - 10	€ 3,69	€ 9,21	€ 12,90	€ 38,70
11 - 20	€ 5,52	€ 9,21	€ 14,73	€ 44,19
21 - 50	€ 9,21	€ 9,21	€ 18,42	€ 55,26
51 - 100	€ 18,42	€ 9,21	€ 27,63	€ 82,89
<b>Oltre le 100</b>	€ 18,42 + € 11,06 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100		€ 27,63 + € 11,06 ogni ulteriori 100 pag. o frazione	€ 82,89 + € 33,18 ogni ulteriori 100 pag. o frazione

Nei processi dinanzi al giudice di pace tutti i diritti di copia sono ridotti alla metà.

Il rilascio di copie con urgenza si intende entro due giorni.

Il diritto dovuto per le copie effettuate d'ufficio dell'atto di impugnazione, del ricorso e del controricorso è triplicato.

Il diritto di copia autentica non è dovuto nei casi previsti ex art. 16bis, comma 9-bis, D.L. 18/10/2012 n.179, convertito L.17/12/2012 n.221(art. 40T.U. Spese giustizia)

## Tabella diritti di copia su supporto diverso da quello cartaceo quando sia possibile calcolare il numero delle pagine memorizzate

N. pagine	Diritto copia forfettizzato
1 - 4	€ 0,92
5 - 10	€ 1,84
11 - 20	€ 3,68
21 - 50	€ 7,37
51 - 100	€ 14,73
<b>Oltre le 100</b>	€ 14,73 + € 6,14 ogni ulteriori 100 pag. o frazione

## Tabella diritti di copia su supporto diverso da quello cartaceo quando non sia possibile calcolare il numero delle pagine memorizzate

Tipo di supporto	Diritti copie non urgenti
Ogni cassetta fonografica 60 minuti o inferiore	€ 3,68
Ogni cassetta fonografica 90 minuti	€ 5,52
Ogni cassetta videofonografica 120 minuti o inferiore	€ 6,14
Ogni cassetta videofonografica 180 minuti	€ 7,37
Ogni cassetta videofonografica 240 minuti	€ 9,21
Ogni dischetto informatico 1,44 MB	€ 4,31
Ogni compact disc	€ 306,97

## 6.2 ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI

In questa sezione, per facilitare la lettura della Guida ai Servizi, si inserisce l'elenco delle abbreviazioni utilizzati nel documento.

Acronimi	Definizione
Art.	Articolo
C.C.	Codice Civile
C.P.C.	Codice di Procedura Civile
C.P.	Codice Penale
C.P.P.	Codice di Procedura Penale
G.I.P.	Giudice delle Indagini Preliminari
G.U.P.	Giudice dell'Udienza Preliminare
O.G.	Ordinamento giudiziario
O.P.	Ordinamento penitenziario
P.M.	Pubblico Ministero
Segg.	Seguenti

Il sistema giudiziario italiano si caratterizza per una variegata complessità di attori istituzionali e di regole pensate dal legislatore, tanto costituzionale che ordinario, con il fine ultimo di garantire una funzione sociale di fondamentale importanza: l'amministrazione della giustizia. Benché il diritto si occupi delle norme e delle procedure che garantiscono il rispetto degli standard di indipendenza ed equilibrio tra i vari soggetti coinvolti, dell'equità di trattamento, del rispetto dei diritti fondamentali, della correttezza formale delle procedure, dei rapporti tra gli Uffici, del buon funzionamento e della qualità complessiva del sistema, questo complesso sistema può, tuttavia, funzionare solo attraverso organizzazioni specifiche.

L'obiettivo del Progetto di Assistenza organizzativa presso gli Uffici Giudiziari della Campania - Terza fase della Regione Campania nell'ambito del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2007-2013 è il perseguimento di standard di efficacia e di efficienza, dove i miglioramenti possibili e attesi sono frutto di un nuovo e più moderno modo di intendere il funzionamento delle regole formali, anche grazie alla capacità di apprendere dalle best practices che hanno visto accrescere l'efficacia e l'efficienza degli Uffici Giudiziari nei diversi contesti territoriali.



La Guida ai Servizi del Tribunale di Nola è stata realizzata nell'ambito del progetto di Assistenza organizzativa presso gli Uffici Giudiziari della Campania - Terza fase della Regione Campania nell'ambito del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2007-2013, che ha visto coinvolto EY, LATTANZIO Advisory e Iniziativa.

Si ringraziano tutte le Direzioni e il personale che ha collaborato alla realizzazione del presente documento.